dossier

XIX Legislatura

22 dicembre 2025

LEGGE DI BILANCIO 2026

Gli emendamenti approvati dalla 5ª Commissione

Edizione provvisoria

A.S. n. 1689

Volume III

Articoli da 134, comma 1-*bis*, a 134-*bis*

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 580/2 - Volume III

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Bilancio
TEL. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 516/2 - Volume III

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 134, comma 1-*bis* (em. 64.19 (testo 2)) *(Finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV)* 13

Articolo 134, comma 1-*bis* (em. 95.0.42 (testo 3)) *(Indennità lavoratori aree crisi industriale complessa della Sicilia)* 15

Articolo 134-*bis* (em. 7.9 (testo 3), lettera *q-bis)*) *(Proroga del credito d'imposta per le attività di* design *e ideazione estetica)* 17

Articolo 134-*bis* (em. 19.0.11 (testo 3)) *(Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica)* 19

Articolo 134-*bis*, commi 5 e 6 (con em. 24.0.7 (testo 3)) *(Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio)* 20

Articolo 134-*bis* (em. 25.0.2 (testo 2)) *(Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee)* 24

Articolo 134-*bis* (em. 34.0.3 (testo 2)) *(Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale)* 25

Articolo 134-*bis* (em. 42.0.23 (testo 2)) *(Contributi per la copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali da combattimento o affetti da problematiche comportamentali)* 27

Articolo 134-*bis* (em. 54.4 (testo 3)) *(Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)* 29

Art. 134-*bis* (em. 62.0.16) *(Misure di stabilizzazione del personale paralimpico del Ministero della difesa)* 33

Articolo 134-*bis* (em. 63.78 (testo 4)) *(Disposizioni urgenti in materia di sanità)* 34

Articolo 134-*bis* (em. 64.0.2 (testo 2)) *(Misure per il potenziamento degli screening neonatali estesi)* 39

Articolo 134-*bis* (em. 64.0.33 (testo 2)) *(Programma nazionale di screening per la prevenzione e gestione dell'obesità in adolescenza)* 41

Articolo 134-*bis* (em. 65.0.9 (testo 2)) *(Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria)* 43

Articolo 134-*bis* (em. 91.0.14 (testo 2)) *(Contributo all'Istituto Superiore di Sanità per il progetto Sentieri)* 44

Articolo 134-*bis*, commi 1-4 (em. 94.88RIF) *(Benefici per imprese energivore)*.....45

Articolo 134-*bis* (con em. 94.0.53 (testo 3)) *(Fondo per il sostegno alla mobilità delle persone con disabilità)*.....46

Articolo 134-*bis*, commi da 1 a 4 (em. 105.0.36 (testo 3)) *(Finanziamento del progetto "Educare al rispetto – Sport e salute")*.....47

Articolo 134-*bis* (em. 107.0.49 (testo 3)) *(Disposizioni recanti la istituzione di una centrale unica di committenza dedicata alla ricerca)*.....50

Articolo 134-*bis* (em 107.0.75 RIF) *(Contributo all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca)*.....51

Articolo 134-*bis* (em. 107.0.103 (testo 3)) *(Misure di sostegno alle attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights)*....53

Articolo 134-*bis* (em. 107.0.117 (testo 2)) *(Assegnazione di un contributo straordinario al CNR per lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario)*.....55

Articolo 134 *bis*, comma 2, lettera *b)* (em. 108.0.30 nuova RIF) *(Premio Mattei per la cooperazione culturale)*.....57

Articolo 134-*bis* (em. 111.0.3 RIF) *(Misure di potenziamento delle reti del servizio idrico integrato)*.....58

Articolo 134-*bis* (em. 110.0.55 (testo 2)) *(Rifinanziamento Portale fonti delle fonti per la storia della Repubblica)*.....60

Articolo 134-*bis* (em. 110.0.61 (testo 2)) *(Iniziative per il contrasto all'antisemitismo)*.....61

Articolo 134-*bis* (em. 111.0.31 (testo 2)) *(Disposizioni per la distruzione delle armi chimiche)*.....63

Articolo 134-*bis* (em. 112.0.31 (testo 2)) *(Contributo per la ricostruzione di immobili artigianali a seguito di calamità naturali)*.....64

Articolo 134-*bis* (em. 112.0.35 (testo 2) e id.) *(Misure in materia di gestione delle terre e rocce da scavo)*.....65

Articolo 134-*bis* (em. 112.0.58 (testo 2)) *(Rafforzamento della struttura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus)*.....67

Articolo 134-*bis* (em. 112.0.59 rif) *(Misure per il programma di completamento della carta geologica ufficiale di Italia)*.....71

Articolo 134-*bis* (em. 122.0.15 (testo 2)) *(Iscrizioni Albo segretari comunali)*..73

Articolo 134-*bis* (em. 122.0.159 (testo 4)) *(Contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nell'immobile «Torre di via Antonini»)* 75

Articolo 134-*bis* (em. 6.0.7 ed id. 6.0.8 RIF) *(Riconoscimento delle aziende faunistiche venatorie)* 76

Articolo 134-*bis* (em. 133.0.10 (testo 2) e id.) *(Misure per il sostegno degli studi e delle ricerche dell'ASviS)* 79

Articolo 134-*bis* (em. 134.0.4 (testo 2) e cons.) *(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)* 80

Articolo 134-*bis* (em. 134.0.25) *(Clausola di salvaguardia)* 82

Articolo 134-*bis* (em. 134.0.53 (testo 2)) *(Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata)* 84

Articolo 134-*bis* (em. 65.0.2 (testo 2)) *(Finanziamento della raccolta dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture sanitarie afferenti ai dipartimenti di salute mentale)* 85

Articolo 134-*bis* (em. 96.0.41 (testo 2)) *(Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)* 88

Articolo 134-*bis*, commi 1-4 (em. 98.0.17 RIF) *(Disposizioni su aeroporto di Pescara)* 91

Articolo 134-*bis*, comma 5 (em. 105.0.36 (testo 3)) *(Fondo per il contrasto del cyberbullismo)* 92

Articolo 134-*bis*, comma 6 (em. 94.88 RIF) *(Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)* 94

Articolo 134-*bis* (em. 113.0.19 (testo 2)) *(Contributo all'Associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS))* 95

Articolo 134-*bis* (em. 116.0.2 (testo 2)) *(Misure in materia di investimenti territoriali)* 99

Articolo 134-*bis* (em. 122.0.6 (testo 2) e id.) *(Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi)* 101

Articolo 134-*bis* (em. 96.0.13 (testo 3)) *(Rifinanziamento distretti del cibo)* 103

Articolo 134-*bis* (em. 94.0.76 (testo 2)) *(Allevamento* cage free*)* 104

Articolo 134-*bis* (em. 108.0.24 (testo 2)) *(Iniziative per la ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci)* 106

Articolo 134-*bis* (em. 62.0.34 (testo 2)) *Misure a favore dell'Ente Parco Gran Paradiso* 107

Articolo 134-*bis* (em. 45.0.62 (testo 3)) *(Istituzione del Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti)* 108

Articolo 134-*bis* (em. 110.0.50 (testo 3)) *(Celebrazioni per il centenario della nascita di Pio La Torre)* 109

Articolo 134-*bis*, commi 1-4 (em. 24.0.7 (testo 3)) *(Disposizioni in materia di esenzione IMU immobili degli enti non commerciali di cui alla lettera g) articolo 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019)* 110

Articolo 134-*bis*, comma 1 (em. 98.0.17RIF) *(Programma Tourism Digital Hub-TDH)* 115

Articolo 134-*bis*, commi 1 e 2 (em. 69.0.10 (testo 4) e altro id.) *(Imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da strutture private)* 116

Articolo 134-*bis*, comma 3 (em. 69.0.10 (testo 4) e id.) *(Tavolo interistituzionale nel settore delle ceramiche)* 117

Articolo 134-*bis*, comma 2 lett. *a)* e comma 3 (em. 108.0.30 Nuova RIF) *(Contributo alla città di Matera per la designazione di "Capitale Mediterranea della cultura e del Dialogo")* 118

Articolo 134-*bis*, comma 2, lett. *d)* (em. 108.0.30 Nuova RIF) *(Contributo alla Fondazione Maxxi per la realizzazione del progetto "Maxxi Med")* 120

Articolo 134-*bis*, comma 5 (em. 94.88 RIF) *(Contributo per il comune di Latina e per l'Orchestra sinfonica di Milano)* 121

Articolo 134-*bis* (em. 2.14 (testo 4)) *(Contributo all'Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extradidattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati)* 122

Articolo 134-*bis* (em. 110.0.75 (testo 2)) *(Contributo in favore del "Festival dei due Mondi" di Spoleto)* 124

Articolo 134-*bis* (em. 110.0.32 (testo 2)) *(Contributi in materia di divulgazione culturale)* 125

Articolo 134-*bis* (em. 6.0.53 (testo 2) e id. 6.0.54 (testo 4), 99.0.100 (testo 2)) *(Misure in materia di economia circolare)* 126

Articolo 134-*bis* (em. 106.0.36 (testo 2)) *(Disposizioni in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere)* 127

Articolo 134-*bis* (em. 29.0.6 (testo 2) e id. 29.0.8 (testo 2)) *(Diminuzione dell'accisa sulla birra)* 130

Articolo 134-*bis* (em. 36.0.38 (testo 2)) *(Validazione unica delle richieste di rimborso dell'IVA)* 131

Articolo 134-*bis* (em. 40.0.1 (testo 2)) *(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)* 133

Articolo 134-*bis* (em. 64.0.78 RIF) *(Programma di* screening *per le patologie legate all'inquinamento ambientale)* 136

Articolo 134-*bis* (em. 77.0.1 (testo 2)) *(Disposizioni per la prevenzione, la formazione e l'informazione in merito alla malattia celiaca)* 138

Articolo 134-*bis* (em. 84.6 (testo 2)) *(Contributi a favore di enti e associazioni operanti nel settore della disabilità)* 141

Articolo 134-*bis* (em. 93.0.10 (testo 2)) *(Piano di rientro sanitario della Regione Molise)* 145

Articolo 134-*bis* (em. 6.0.79 (testo 2) e id. 96.0.40 (testo 2)) *(Disposizioni in materia di genetica agraria)* 148

Articolo 134-*bis* (em. 97.0.17 (testo 2) e id. 36.0.27 (testo 2)) *(Fondo di garanzia PMI e Fondo prima casa)* 153

Articolo 134-*bis* (em. 97.0.29 (testo 2)) *(Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio)* 162

Articolo 134-*bis* (em. 98.0.12 (testo 2)) *(Vie e Cammini di San Francesco)* 166

Articolo 134-*bis* (em. 112.66 (testo 2)) *(Prosecuzione del Piano di rientro della Regione Abruzzo)* 168

Articolo 134-*bis* (em. 122.0.54 (testo 2)) *(Digitalizzazione del comune di Trento)* 170

Articolo 134-*bis* (em. 122.0.55 (testo 2)) *(Misure a favore della Comunità della Val di Non)* 172

Articolo 134-*bis* (em. 122.0.87 (testo 2)) *(Modifiche al testo unico testo unico delle leggi sanitarie)* 174

Articolo 134-*bis* (em. 60.0.12 (testo 5)) *(Assunzioni personale civile del Ministero dell'interno)* 175

Articolo 134-*bis* (em.63.0.5 (testo 2)) *(Fondo per la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare)* 176

Articolo 134-*bis* (em. 84.0.2 (testo 3)) *(Poliambulatorio Montezemolo)* 180

Articolo 134-*bis* (em. 98.0.13 (testo 2)) *(Destinazione turistica di qualità)* 182

Articolo 134-bis (em. 98.0.14 testo 2) *(PSN - Polo Strategico Nazionale)* 184

Articolo 134-*bis* (em. 107.0.59 (testo 2)) *(Misure per la ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale)* 185

Articolo 134-*bis* (em. 110.0.59 (testo 3) e id.) *(Fondo in favore della minoranza slovena)* 188

Articolo 134-*bis* (em. 36.0.21 (testo 2)) *(Interpretazione autentica sull'ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo, con riferimento a soggetti operanti nell'ambito assicurativo)* 189

Articolo 134-bis (em. 110.0.76 (testo 2)) *(Rifinanziamento della vigente autorizzazione di spesa in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole)* 190

Articolo 134-*bis* (em. 108.0.30 NUOVA RIF) *(Istituzione del Fondo cultura terapeutica e cura sociale)* 191

Articolo 134-*bis* (em. 112.0.42 (testo 2)) *Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli* 192

Articolo 134-*bis* (em. 110.0.17 (testo 2)) *(Fondo per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività nonché per la promozione del sistema musicale italiano)* 193

Articolo 134-*bis* (em. 99.53 (testo 2)) *(Sviluppo di poli museali innovativi. Destinazione di risorse ai progetti "Grande Maxxi" e "Maxxi Med")* 195

Articolo 134-*bis* (em. 106.0.31 (testo 2)) *(Laboratorio didattico per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976)* 197

Articolo 134-*bis* (em. 110.0.16 RIF) *(Modifiche all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo)* 198

Articolo 134-*bis* (em. 9.0.24 (testo 2)) *(Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del Terzo settore e delle ONLUS)* 201

Articolo 134-*bis* (em. 66.0.40 (testo 2)) *(Inquadramento nei ruoli dirigenziali di medici veterinari)* 203

Articolo 134-*bis* (em. 107.0.48 (testo 4)) *(Attuazione dell'investimento 5 "*Student housing fund*" (PNRR M4C1) – contributi per nuovi posti letto in alloggi e residenze universitarie nonché misure per incentivare lo sviluppo della ricerca scientifica in materia di nuove tecnologie nelle regioni del Mezzogiorno)* 204

Articolo 134-*bis* (em. 108.9 (testo2) e id.) *(Finanziamenti in favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli e della Fondazione "I Pomeriggi Musicali")* 215

Articolo 134-*bis*, comma 2, lett. *c)* e comma 3 (em. 108.0.30, comma 2, lett. *c)* e comma 3), NUOVA RIF) *(Istituzione del "Premio Olivetti per la cooperazione culturale")* 217

Articolo 134-*bis* (em. 122.0.53 (testo 2)) *(Finanziamento di progetti sportivi in favore del Comune di Trento)* 218

Articolo 134-*bis* (em. 122.0.64 (testo 2)) *(Fondi per Vibo Valentia)* 219

Articolo 134-bis (em. 122.0.143 (testo 2) e altri idd.) *(Norma contabilizzazione saldi Città metropolitane e Province)* 220

Articolo 134-bis (em. 122.0.147 (testo 2)) *(Modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica delle risorse eccedenti negli enti locali)* 222

Articolo 134-*bis* (em. 132.3 (testo 2)) *(Ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano)* 225

Articolo 134-*bis* (em. 134.0.4 (testo 2)) *(Benefici in favore superstiti vittime civili violenza politica decedute anni 1970-1979)* 227

Articolo 134-*bis* (em. 134.0.700) *(Contributo a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS)* 230

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 134, comma 1-*bis* (em. 64.19 (testo 2))
(Finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV)

Il comma 1-*bis* dell'articolo 134, inserito nel corso dell'esame referente, autorizza la spesa di **un milione di euro annui** a **decorrere dal 2026**, per il finanziamento di un **programma di prevenzione dell'HIV,** finalizzato ad ampliare l'accesso alla profilassi pre-esposizione (*Pre-Exposure Prophylaxis – PrEP*). Viene demandata ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro il 31 marzo 2026, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto alle Regioni della somma indicata.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 134, inserito nel corso dell'esame referente, autorizza la spesa di **un milione di euro annui** a **decorrere dal 2026**, per il finanziamento di un **programma di prevenzione dell'HIV,** finalizzato ad ampliare l'accesso **alla profilassi pre-esposizione** (*Pre-Exposure Prophylaxis – PrEP*).

La profilassi pre-esposizione è un modo per prevenire l'infezione da HIV per le persone che non hanno contratto il virus, ma che sono ad altissimo rischio. La **PrEP consiste nell'assunzione di farmaci antiretrovirali:** in particolare vengono combinati due medicinali (tenofovir ed emtricitabina) che vengono già utilizzati in combinazione con altre molecole per il trattamento dell'HIV.
Gli studi scientifici hanno dimostrato che la profilassi pre-esposizione, se assunta correttamente, riduce il rischio di contrarre l'HIV in seguito a rapporti non protetti del 99%. L'**efficacia** della PrEP è quindi **molto alta**, ma dipende strettamente dall'aderenza alla terapia. Anche per le persone che fanno uso di droghe per via iniettiva la PrEP può offrire una protezione significativa: si stima una riduzione del rischio di almeno il 74%, sempre a condizione che il trattamento venga seguito correttamente. La PrEP è invece molto meno efficace se non viene assunta quotidianamente o secondo lo schema indicato dal medico specialista.
Va inoltre ricordato che con la Delibera CdA n. 15 del 26 aprile 2023, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha ammesso l'indicazione alla rimborsabilità dell'associazione Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil per la "Profilassi pre-esposizione (PrEP) e al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 sessualmente trasmessa in adulti e adolescenti ad alto rischio", ritenendolo uno strumento aggiuntivo di prevenzione per le persone HIV-negative che abbiano comportamenti sessuali a rischio elevato ed è una misura di notevole impatto sulla sanità pubblica. L'atto è stato inserito nella Gazzetta ufficiale il 19 maggio 2023[1] ed **è entrato in vigore**, secondo il dettato della norma, dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

[1] Determina 8 maggio 2023, *Regime di rimborsabilita' e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil Mylan».* (Determina n. 349/2023).

L'Agenzia ha, quindi, accolto la proposta avanzata dalla Sezione per la lotta contro l'AIDS del Comitato Tecnico Sanitario del Ministero della Salute, condividendone l'impostazione generale, i criteri di selezione dei pazienti e la strategia di presa in carico globale.
Lo specialista infettivologo può prescrivere la terapia, subordinandola alla compilazione di una scheda di prescrizione che contiene i criteri di inclusione ed esclusione al trattamento e le principali caratteristiche del programma di presa in carico e monitoraggio.
La distribuzione del trattamento avviene unicamente da parte delle farmacie ospedaliere.
Va inoltre ricordato che presso la XII Commissione affari sociali della Camera è all'esame la proposta di legge A.C. 1198, recante *Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale* diretta ad **aggiornare i contenuti della** legge n. 135 del 1990, di cui, già nel 2017 con il Piano nazionale di interventi contro HIV e AIDS (PNAIDS), è stata richiesta una revisione e un aggiornamento. Per il contenuto del relativo dossier si veda qui.
Quanto ai dati sulle nuove diagnosi di infezione da HIV e dei casi di AIDS in Italia al 31 dicembre 2024 si ricorda che essi sono pubblicati sul Notiziario Istisan volume 38, n. 11 - novembre 2025, redatto dal Centro Operativo AIDS (COA) dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), con il contributo di alcuni componenti del Comitato Tecnico Sanitario del Ministero della Salute e i referenti del Ministero della Salute.

Viene poi demandata ad un **decreto del Ministro della salute,** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, **da adottare entro il 31 marzo 2026,** la definizione dei criteri e delle modalità di riparto alle Regioni della somma indicata.

Articolo 134, comma 1-*bis* (em. 95.0.42 (testo 3))
(Indennità lavoratori aree crisi industriale complessa della Sicilia)

L'articolo 134, al comma 1-*bis,* introdotto durante l'esame parlamentare, prevede la possibilità di concedere, in continuità fino al 31 dicembre 2026, l'indennità, già riconosciuta in continuità dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2024, a taluni lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato nel corso del 2020 la relativa richiesta. Tale indennità – si ricorda – è pari al trattamento di mobilità in deroga.

Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, la norma in commento prevede, sino al 31 dicembre 2026, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, che hanno cessato di percepire la NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) nel 2020 e che hanno presentato, nel corso del medesimo 2020, richiesta al fine di ottenere l'indennità di cui all'art. 1, comma 251, della legge n. 145 del 2018[2], la possibilità di beneficiare di tale ultima medesima indennità, che è pari al trattamento di mobilità in deroga.

Si ricorda che la possibilità di concedere tale indennità (comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni familiari)[3] è stata prevista in favore dei medesimi soggetti dal comma 251-*bis* della L. 145/2018 limitatamente al periodo compreso tra il 14 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020. A seguito di proroghe successive, essa è stata prevista in continuità sino al 31 dicembre 2022 (cfr. da ultimo, l'art. 33-bis del D.L. 50/2022).
L'art. 1-*bis* del D.L. n. 2 del 2023, quindi, ha previsto la possibilità di concedere in continuità tale indennità fino al 31 dicembre 2023 e tale disposizione è stata prorogata per l'anno 2024 dal DL n. 4 del 2024.

La norma in commento, quindi, precisa che tale possibilità è prevista **in continuità** con quanto previsto dal già citato art. 3, comma 2-bis, del DL 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, che richiama le disposizioni di cui al già richiamato art. 1-*bis*, comma 1, del DL 5 gennaio 2023, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 1.Vengono richiamate, dunque, le norme che, come detto, hanno previsto la possibilità di concedere tale indennità in continuità fino al 31 dicembre 2024.

[2] Si tratta dell'indennità riconosciuta ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga e non hanno diritto alla NASPI

[3] Pari a 914,96 euro netti se la retribuzione, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è inferiore o uguale a 2.102,24 euro oppure, se superiore, pari a 1.099,7 euro netti (cfr. Circ. INPS 51/2021)

Al secondo periodo del comma 1-*bis* in esame, si prevede, quindi, che agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, valutati in 1.332.000 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si tratta del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

Poiché la norma in oggetto prevede che l'indennità possa essere concessa - in continuità rispetto alle norme che ne prevedevano il riconoscimento fino al 31 dicembre 2024 - fino al 31 dicembre 2026, contemplando una copertura finanziaria riferita al 2026, si valuti l'opportunità di chiarirne l'applicabilità rispetto al 2025.

Articolo 134-*bis* (em. 7.9 (testo 3), lettera *q-bis)*)
(Proroga del credito d'imposta per le attività di design *e ideazione estetica)*

L'articolo in esame, inserito in **sede referente**, proroga il **credito di imposta** previsto dalla legge di bilancio 2020 per le attività di design e ideazione estetica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026.

Nel dettaglio, l'articolo in esame, inserito in **sede referente**, tramite l'inserimento del comma 203-*quater* all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), dispone che, per le **attività di design e ideazione** estetica previste dal comma 202 della medesima legge di bilancio 2020, il credito d'imposta è riconosciuto, per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025**, in misura pari al **10 per cento della relativa base di calcolo**, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

> I commi da 198 a 209 della legge di bilancio 2020 introducono la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.
> Il comma 202, in particolare dispone che sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità una serie di spese.

Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel **limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026** ed è utilizzabile in un'unica quota annuale, ferme restando le altre condizioni di cui al comma 204. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito

d’imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero.

Il **comma 2** quantifica in **60 milioni di euro per l’anno 2027 gli oneri** derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 e provvede alla copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 (Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica) del decreto-legge n. 104 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2023.

Articolo 134-*bis* (em. 19.0.11 (testo 3))
(Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica)

L'**articolo 134-*bis,*** inserito in sede referente, istituisce presso il Ministero della salute il **Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica**, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Le risorse del Fondo sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese di degenza e trattamento dei propri figli di età inferiore ai 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.

L'**articolo 134-*bis,*** inserito in sede referente, istituisce presso il Ministero della salute il **Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica**, con una dotazione **di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.**
Viene specificato che le risorse del Fondo sono destinate al sostegno economico dei genitori per **gli spostamenti e le altre spese di degenza e trattamento dei propri figli di età inferiore ai 21 anni** in un **centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.**

Articolo 134-*bis*, commi 5 e 6 (con em. 24.0.7 (testo 3))
(Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio)

L'**articolo 134-*bis***, inserito in **sede referente**, modifica la disciplina del servizio postale universale, tra l'altro:
- escludendovi, dal 1° maggio 2026, la posta prioritaria, la quale passa a regime autorizzatorio;
- ridefinendo in modo più flessibile la rete dei punti di accesso (anche con punti di soggetti terzi), ma mantenendo ferma la responsabilità del fornitore;
- fissando il recapito degli invii universali entro il quinto giorno lavorativo, con obiettivi medi AGCOM.

Il servizio universale è affidato a Poste Italiane fino al 31/12/2036 con verifiche quinquennali e sanzioni rafforzate in caso di violazioni.

In particolare, l'**articolo 134-*bis***, al **comma 5**, apporta delle modifiche al decreto legislativo n. 261 del 199, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

Il d.lgs. n. 261/1999 disciplina il **servizio postale universale**, cioè il complesso minimo di prestazioni postali che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale a condizioni determinate (continuità, qualità, accessibilità). In questo quadro, la normativa definisce anche la **rete dei punti di accesso** (sportelli, cassette postali e altri luoghi fisici di raccolta/accettazione), stabilisce **obblighi di qualità e tempi medi di recapito**, prevede un sistema di **autorizzazioni** per specifiche attività e un regime di **vigilanza e sanzioni**.

La disposizione in esame, anzitutto – modificando, alla **lettera a)**, l'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo di cui sopra –, riscrive la definizione di **"punti di accesso"**, qualificandoli come "ubicazioni fisiche" – tra cui sportelli e cassette postali – **messe a disposizione del pubblico dal fornitore del servizio universale**. La scelta lessicale tende a rendere più netta la nozione di punto di accesso come elemento della rete che assicura l'accessibilità del servizio.
In parallelo, viene eliminato, in un'altra definizione (lettera f-*ter*), il richiamo agli obiettivi di recapito "entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale" per l'invio di corrispondenza ordinaria, essenzialmente a fini di **coordinamento** con la successiva modifica degli standard di recapito (v. *infra*).

Alla **lettera b)**, la disposizione in esame aggiunge il comma 4-*bis* all'articolo 3, prevedendovi che, a decorrere dal maggio 2026, la **posta prioritaria** è **esclusa**

dall'ambito del servizio universale ed è soggetta all'autorizzazione prevista all'articolo 6 del decreto.

Secondo tale disposizione, l'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, è soggetta, per l'appunto, ad autorizzazione generale del Ministero dello sviluppo economico.

Modificando il comma 5, lettera c), dell'articolo 3, la norma in commento incide poi sui criteri di distribuzione dei punti di accesso, precisando che essi **possono includere**, oltre ai punti del fornitore del servizio universale, **anche punti di accesso di soggetti terzi**.
Contestualmente, la norma orienta la definizione dei criteri, da parte dell'autorità di regolamentazione, tenendo conto:

- dell'**efficientamento della rete**;
- del **livello di utilizzo** dei singoli punti di accesso;
- della presenza di **canali alternativi**;
- e, con riferimento alle **cassette postali**, anche del loro utilizzo effettivo e della necessità di garantirne la **prossimità** alla rete degli sportelli.

Aggiungendo il nuovo comma 6-*bis*, si stabilisce, inoltre, che il recapito degli invii postali universali sia effettuato **entro il quinto giorno lavorativo** successivo all'inoltro nella rete postale, sulla base di **obiettivi medi percentuali** definiti dall'Autorità di regolamentazione.

Conseguentemente, si dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 279, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a mente del quale gli obiettivi percentuali medi di recapito dei servizi postali universali sono riferiti al recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale, salvo quanto previsto per gli invii di posta prioritaria.

Alla **lettera c)**, la norma in commento prevede l'abrogazione di specifiche disposizioni del decreto (art. 3, comma 12, lett. b); art. 7, comma 3-quinquies; art. 10), con effetto anche sui procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge.

Inoltre, in coerenza con l'abrogazione dell'art. 10, alla **lettera d)** vengono soppressi, all'art. 5, comma 2 e all'art. 6, comma 1-*bis*, i riferimenti agli "obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi" previsti proprio dall'art. 10.

Alla **lettera e)**, modificando l'articolo 12, comma 4, del decreto, viene rafforzato il presidio sulla **responsabilità** del fornitore del servizio universale. Si precisa infatti che, anche quando il fornitore si avvale di soggetti terzi per l'erogazione di uno o più servizi, **rimane comunque responsabile** della corretta erogazione.

Di conseguenza, alla **lettera f)**, la disposizione riscrive anche la norma sulle **sanzioni** (articolo 21, comma 1), prevedendo che, in caso di violazione degli obblighi connessi al servizio universale, il fornitore è sanzionato con una pena pecuniaria amministrativa **da 15.000 a 500.000 euro.** La disposizione chiarisce che le violazioni rilevano anche quando si verificano "tramite" i punti di accesso dei soggetti terzi.

Alla **lettera g)** viene sostituito l'articolo 23.
Il nuovo art. 23 dispone che il **servizio universale postale** sia affidato, dal **1° maggio 2026**, a **Poste Italiane S.p.A.**, fino al **31 dicembre 2036**.
La durata lunga dell'affidamento è però accompagnata da un meccanismo di **verifica quinquennale**, stabilendosi, per l'appunto, che ogni cinque anni il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'AGCOM, che:

- l'affidamento rispetti i criteri richiamati dall'art. 3, comma 11 (lett. a–f);
- nello svolgimento del servizio si registri un **miglioramento di efficienza**, misurato con indicatori definiti e quantificati dall'Autorità.

Se la verifica ha esito negativo, il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la **revoca** dell'affidamento.
Sul versante programmatorio, la norma stabilisce anche che il **contratto di programma** tra Ministero e Poste abbia durata **quinquennale** – con la precisazione della scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031 – e comunque non superiore alla durata dell'affidamento.

Al **comma 6**, la disposizione in esame stabilisce che, nelle more della entrata in vigore del nuovo contratto di programma, il servizio continua ad essere assicurato da Poste Italiane S.p.A., nell'ambito delle risorse previste a legislazione e a contratto di programma vigenti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Nel dettaglio, il Fondo istituito al comma 1 dell'articolo 134-*bis* è finalizzato, ai sensi del comma 2, all'erogazione di un contributo a fondo perduto per le seguenti finalità:

a) interventi di adattamento dei veicoli dei servizi pubblici non di linea al trasporto di persone con disabilità, nonché adattamento dei veicoli di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;
b) acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità in favore di esercenti di servizi pubblici non di linea, nonché di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;
c) parziale rimborso della tassa di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto delle persone con disabilità, nonché per i veicoli degli enti privati senza fine di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità.

Secondo il comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro per le disabilità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento e di riparto dei contributi a fondo perduto di cui al comma 2, nonché i requisiti dei soggetti che possono accedervi anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 132, comma 2, è ridotto nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Si ricorda che, ai sensi dalla disposizione da ultimo richiamata, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato.

Articolo 134-*bis* (em. 25.0.2 (testo 2))
(Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee)

L'**articolo 134-*bis* introduce** la **regione di raccolta** tra gli elementi che il documento emesso dal soggetto acquirente di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, nelle ipotesi nelle quali non trovi applicazione la ritenuta a titolo d'imposta prevista dalla legislazione vigente, **deve necessariamente contenere**.

In tal senso, **l'articolo 134-*bis*** modifica l'**articolo 1, comma 697 della legge n. 145 del 2018** (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) stabilendo che per le operazioni di acquisto di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del **comma 695** del medesimo articolo, il soggetto acquirente emette un **documento d'acquisto** dal quale **deve risultare** anche la **regione di raccolta** dei prodotti in oggetto.

Il citato comma 695 dispone che i raccoglitori occasionali di tartufi applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. L'imposta sostitutiva di cui si tratta è alternativa rispetto alla ritenuta sopra indicata.
Si fa presente che l'**articolo 1, commi 692-698** della **legge n. 145 del 2018** di cui sopra ha introdotto una **imposta sostitutiva** ai fini IRPEF e delle relative addizionali, pari a **100 euro** per i redditi derivanti dallo svolgimento in via occasionale delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi (funghi, tartufi, bacche, eccetera) e di piante officinali spontanee. L'imposta va versata entro il **16 febbraio dell'anno di riferimento** dalle persone fisiche in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla regione o enti subordinati. **Si ricorda che sono esclusi dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.** L'attività di raccolta di prodotti si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il **limite annuo di 7.000 euro**.

Articolo 134-*bis* (em. 34.0.3 (testo 2))
(Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale)

La disposizione, **introdotta nel corso dei lavori parlamentari**, introduce disposizioni volte ad assicurare il collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale.

La disposizione in commento introduce l'art. 134 bis, che prevede la novella integrale dell' art. 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
In virtù della novella l'art. 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
al primo comma prevede che le imprese che svolgono attività di trasporto e distribuzione di gas naturale sono tenute ad allacciare alla propria rete sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo sia quelli risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
Al **secondo comma** prevede che entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aggiorna la propria regolazione relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi ai sensi del comma 1.
Al **terzo comma** prevede che gli atti di regolazione di cui al comma 2, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema di trasporto e distribuzione di gas:
a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del Biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nelle reti;
b) prevedono la realizzazione, anche congiunta fra diversi operatori se ritenuto maggiormente efficiente sotto il profilo tecnico ovvero economico, dei necessari interventi di potenziamento della rete gas esistente per una maggiore integrazione tra le reti di trasporto e di distribuzione, tramite l'impiego di tecnologie per il superamento degli attuali limiti infrastrutturali di accettabilità del biometano nelle reti per favorire un ampio utilizzo del biometano; a tal fine, l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano di cui al comma 1 dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza, fermo restando che i costi associati allo sviluppo e all'adeguamento della rete esistente restano a carico degli operatori di rete;
c) definiscono le modalità di ripartizione dei costi, tra tutti i produttori che ne beneficiano, delle opere di connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete gas; le modalità di ripartizione, basate su criteri oggettivi, trasparenti e

non discriminatori tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente traggono dalle connessioni;
d) stabiliscono, ai fini del perseguimento degli obiettivi legati alla transizione energetica individuati dal PNIEC, che una quota pari al 70 per cento dei costi degli investimenti di connessione alle reti di trasporto ovvero di distribuzione, e del 100 per cento dei costi relativi ai sistemi di misura di cui alla lettera h) e dei costi relativi alla compressione, siano attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto ovvero di distribuzione in relazione alla soluzione di connessione individuata, mentre la restante parte, pari al 30 per cento, dei costi di connessione ricada in capo ai produttori;
e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;
f) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;
g) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
h) definiscono un assetto dei sistemi di misura e di controllo della qualità funzionale a minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare, garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione;
i) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti;
l) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, vincolanti fra le parti;
m) stabiliscono le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano sia improntata al criterio di allocazione dei costi su scala nazionale.

Articolo 134-*bis* (em. 42.0.23 (testo 2))
(Contributi per la copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali da combattimento o affetti da problematiche comportamentali)

L'**articolo 134-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione,** stanzia **1 milione di euro** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinare alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale.

Nel dettaglio il **comma 1** dell'articolo 134-*bis* autorizza una spesa di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di provvedere alla copertura dei costi di **custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca** di **animali impiegati nei combattimenti** tra animali, ai sensi dell'articolo 544-*quinquies* c.p., nonché di animali **affetti da problematiche comportamentali**, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale.

L'articolo 544-*quinquies* c.p. – come recentemente modificato dall'articolo 3 della legge n 82 del 2025 – punisce attualmente chiunque **promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali** che possono metterne in pericolo l'integrità fisica con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. Il secondo comma dell'articolo prevede tre **aggravanti ad effetto speciale**, in quanto comportano un aumento superiore ad un terzo della pena edittale. Il concorso nell'attività delittuosa con minori è punito con una pena più aspra; detta previsione è spiegabile alla luce della crescente prassi invalsa, in seno alla criminalità organizzata, di avvalersi, ai fini dell'esecuzione di attività illecite, di persone non imputabili. Quanto all'ipotesi di partecipazione di persone armate, l'inasprimento della pena consegue, evidentemente, al maggiore allarme sociale che desta la disponibilità di armi da parte dei soggetti agenti. Le altre due aggravanti concernono le riproduzioni di scene di combattimenti: è vietato l'utilizzo a fini pubblicitari ed è interdetta la mera attività di riproduzione. Quest'ultima disposizione è diretta ad evitare che le relative immagini vengano diffuse e poste in commercio. Il terzo comma prevede un'ipotesi autonoma di reato che opera per colui che abbia agito al di fuori dei casi di concorso, allevando o addestrando animali e destinandoli ai combattimenti. La pena individuata è la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Tale pena è applicata anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddetti. Ulteriore ipotesi di reato è prevista dal quarto comma. che punisce le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni vietate ai sensi del comma 1 prevedendo la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 544-*sexies*, nel caso di condanna o di patteggiamento per una serie di delitti contro gli animali, ivi incluso il reato di cui all'articolo 544-quinquies, è sempre ordinata la **confisca** dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Con la citata legge n. 82 del 2025 è stato inserito nel codice di procedura penale l'art. 260-*bis* al fine di disciplinare **l'affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca** nell'ambito dei procedimenti per una serie di reati contro gli animali inclusi il delitto di cui all'articolo 544-*quinquies*, consumati o tentati. Si prevede che l'autorità giudiziaria quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi, al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, possa affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni previste all'art. 19-*quater* disp. att. (si tratta di associazioni o enti individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno) o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Le associazioni, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell'esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca. La disciplina per l'individuazione delle associazioni e degli enti affidatari degli animali sequestrati o confiscati è dettata dall'art. 12 del d.lgs. 05/08/2022, n. 135, di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali.

Il **comma 2** demanda a un successivo decreto del Ministero del lavoro la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 134-*bis* (em. 54.4 (testo 3))
(Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

L'**articolo 134-*bis*, introdotto in sede referente**, incrementa di **due milioni di euro** il Fondo per le pari opportunità al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per recuperare gli **uomini autori di violenza**.

La disposizione incrementa di due milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il **Fondo per le politiche relative ai diritti e alla pari opportunità**.

Con l'intento di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223/2006 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, dotandolo di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Tale autorizzazione è stata successivamente incrementata sulla base di singole disposizioni nell'ambito delle manovre finanziarie (su cui *v. box*).

L'incremento in oggetto – secondo quanto chiarito nel richiamo normativo presente nella disposizione (*ex* art. 26-*bis* del decreto-legge n. 104/2020) – è disposto al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il **recupero degli uomini autori di violenza**. Nello specifico, la disposizione in commento intende dare concreta attuazione alle finalità anzidette. In proposito, si ricorda che il secondo periodo del comma 1 del già richiamato articolo 26-*bis* precisa che le risorse stanziate da tale disposizione (1 milione a decorrere dal 2020 in favore del Fondo per le pari opportunità) possono essere destinate esclusivamente per l'istituzione e il potenziamento dei **centri di riabilitazione per uomini maltrattanti**.

- ***Il Fondo per le pari opportunità nella legislazione finanziaria***

La **legge finanziaria 2007** (L. n. 296/2006, art. 1, comma 1261), ha incrementato il Fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. La disposizione ha inoltre stabilito che una quota parte dell'incremento fosse destinata al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere, successivamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità.

La **legge finanziaria 2008** (L. n. 244/2007) ha rideterminato lo stanziamento per il Fondo in 44,4 milioni per il 2008, a 44,4 milioni per il 2009 e a 4,9 milioni per il 2010, nonché ha istituito, per il solo anno 2008, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato ad un Piano contro la violenza alle donne, le cui risorse sono confluite nel

citato cap. 2108 dello stato di previsione del Ministero dell'economia. Pertanto, la legge di bilancio 2008 (legge n. 245/2007) esponeva sul capitolo 2108 uno stanziamento pari a 64,4 milioni per il 2008.

La **legge finanziaria 2009** (L. n. 203/2008) ha rideterminato lo stanziamento del Fondo nella misura di circa 30,0 milioni nel 2009, di 3,3 milioni nel 2010 e di 2,5 milioni nel 2011. Inoltre l'articolo 10, comma 5 del D.L. n. 39/2009 destinava 3 milioni di euro del Fondo pari opportunità per l'anno 2009 al sostegno alla ricostruzione di centri di accoglienza per le donne e le madri in situazioni di difficoltà nelle zone dell'aquilano colpite dal sisma dell'aprile 2009.

Nel corso dell'esercizio 2009, l'articolo 13, comma 3 del D.L. n. 11/2009 (legge n. 38/2009), ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2009 per l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento pari opportunità del numero verde per le vittime degli atti persecutori mediante l'utilizzo del Fondo pari opportunità. L'articolo 6, comma 2 del medesimo D.L. n. 11/2009 (legge n. 38/2009) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di 3 milioni di euro per il 2009 al sostegno e alla diffusione sul territorio dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere (articolo 1, comma 1261, legge n. 296/2006).

La **legge finanziaria 2010** (L. n. 191/2009) ha rideterminato lo stanziamento in 4,3 milioni per il 2010, per il 2011 in 2,4 milioni e per il 2012 in 2,4 milioni.

La **legge di stabilità 2011** (L. n. 220/2010) ha ridefinito le risorse del Fondo in circa 18,1 milioni per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

La **legge di stabilità 2012** (L. n. 183/2011) ha rideterminato le risorse del Fondo in circa 10,5 milioni per il 2012, in 11,6 milioni per il 2013 e in 12,8 milioni per il 2014.

La **legge di stabilità 2013** (L. n. 228/2012) ha rideterminato lo stanziamento del Fondo in 10,8 milioni per il 2013, in 11,6 milioni per il 2014 e in 11,7 milioni per il 2013.

Importanti misure sono state adottate con il D.L. 93/2013 (conv. L. n. 119/2013) che:

• ha disposto un incremento del predetto Fondo di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2013, vincolati al finanziamento del piano contro la violenza di genere (art. 5, comma 4). Per gli anni 2014, 2015, e 2016 ha provveduto la legge di stabilità 2014, aumentando ulteriormente il Fondo di 10 milioni per ciascuno di questi anni, con vincolo di destinazione al piano medesimo (art. 1, comma 217, L. n. 147/2013). Per il triennio 2017–2019 è intervenuta la legge di bilancio 2017, che ha aumentato di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio la dotazione finanziaria del Fondo sempre in favore del Piano (art. 1, co. 359, L. n. 232/2016). Per il triennio 2019–2022 la legge di bilancio 2020 ha incrementato la dotazione del Fondo di 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio per la realizzazione del piano (L. n. 160 del 2019);

• ha incrementato il Fondo di 10 milioni di euro per il 2013, di 7 milioni per il 2014 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2015 per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (art. 5–bis, co. 2).

Successivamente, le **leggi di bilancio 2017** (L. n. 232 del 2016) e **2018** (L. n. 205 del 2017) hanno disposto, con interventi di sezione seconda, un rifinanziamento del Fondo per le politiche di pari opportunità di circa 40 milioni di euro annui aggiuntivi fino al 2020. La legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 358) aveva altresì stabilito la possibilità di destinare risorse aggiuntive in favore delle politiche di pari opportunità, nel limite massimo di 20 milioni di euro per il 2017, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi

operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020. Tale disposizione era prevista per il solo 2017.

La **legge di bilancio 2019** (L. n. 145 del 2018) ha operato con interventi di sezione seconda un definanziamento del Fondo di 1,75 milioni di euro nel 2019, nonché di 1,78 mln nel 2020 e 1,79 nel 2021, facendo risultare le previsioni del bilancio integrato pari a 62,3 milioni di euro per il 2019.

La **legge di bilancio 2020** (L. n. 160 del 2019), da un lato, ha operato, con interventi di sezione seconda, un definanziamento di 1,28 milioni di euro nel 2020, nonché di 1,44 mln nel 2021 e 2,2 nel 2022 delle previsioni a legislazione vigente. Al contempo, la dotazione del Fondo è stata incrementata di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per l'attuazione delle nuove disposizioni sul numero telefonico nazionale anti violenza e anti stalking (art. 1, co. 352), nonché di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2022, al fine di finanziare il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (art. 1, co. 353).

Tra gli **interventi legislativi approvati nel corso degli ultimi anni**, che prevedono una specifica destinazione delle risorse del Fondo, si ricorda in particolare che:

• il decreto-legge n. 34 del 2020, il c.d. decreto-legge rilancio, ha incrementato la dotazione del Fondo di 4 milioni di euro a decorrere dal 2020 (art. 105-*quater*) al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. Nei limiti delle risorse stanziate, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, che garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime, nonché a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento;

• con un'ulteriore disposizione (art. 105-bis), il medesimo D.L. n. 34 del 2020 ha integrato il Fondo con 3 milioni di euro per il 2020, finalizzando le risorse incrementali a contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID–19 sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Per la medesima finalità la legge di bilancio 2021 (L. n. 178 del 2020) ha destinato 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (art. 1, comma 28);

• il decreto legge n. 104 del 2020 (articolo 26–bis), ha incrementato la dotazione del Fondo di un ulteriore milione di euro a decorrere dal 2020, destinando tale incremento esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.

La **legge di bilancio 2022** (L. n. 234 del 2021) ha incrementato il Fondo: di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il finanziamento del Piano strategico di genere (art. 1, co. 139–148); di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il finanziamento del Piano strategico nazionale contro la violenza di genere (art. 1, co. 149–150); di 2 milioni di euro per il 2022, per misure di recupero degli uomini autori di violenze (art. 1, co. 661–667); di 5 milioni di euro per l'anno 2022, destinando tali risorse ai centri antiviolenza e alle case rifugio (art. 1, co. 668); di 5 milioni di euro per il 2022 per l'istituzione e il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti (art. 1, co. 669) e di ulteriori 5 milioni per il 2022 al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (art. 1, co. 670).

Il Fondo è stato ulteriormente rifinanziato, per il 2023, di circa 13 milioni di euro con la **legge di bilancio 2023** (L. n. 199 del 2022), destinati alle diverse finalità. In particolare, la legge: ha incrementato – portandole da 5 a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 – le risorse del fondo al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne (art. 1, co. 338); ha stanziato 2 milioni di euro per il 2023 e 7 milioni di euro annui dal 2024 per l'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (co. 339); ha incrementato il Fondo rispettivamente di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro annui dal 2024 – da destinare al potenziamento dell'assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza – e di 1,85 milioni di euro per il 2023 da destinare al c.d. reddito di libertà delle donne vittime di violenza (co. 340 e 341).

Con la **manovra finanziaria per il 2024** (legge n. 213/2023) è stato previsto un rifinanziamento del Fondo per complessivi 22 milioni di euro, così destinati: un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024–2026 e a 6 milioni annui a decorrere dal 2027, in favore del c.d. reddito di libertà per le donne vittime di violenza (art. 1, co. 187); l'incremento da 1 a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024–2026 della quota del Fondo riservata all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere (art. 1, co. 188); il rifinanziamento – pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 20242026 – delle risorse del Fondo destinate alla realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne (art. 1, co. 189); l'incremento di 3 milioni di euro dal 2024 delle risorse del Fondo al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, in particolare attraversi iniziative formative (art. 1, co. 190).

Da ultimo, con la **legge di bilancio 2025** (legge n. 207/2024) si prevede: l'incremento di 3 milioni di euro a decorrere dal 2025 finalizzato ad attività di orientamento e formazione al lavoro per le donne vittime di violenza allo scopo di consentirne l'emancipazione e l'indipendenza economica (art. 1, comma 221); l'ulteriore incremento di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025 da destinare al c.d. reddito di libertà per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza (art. 1, comma 222); l'incremento di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le finalità di cui all'articolo della legge n. 187/2023 (art. 1, commi 575–576), tra le quali si ricorda la promozione della partecipazione femminile e l'incentivazione di azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere.

Art. 134-*bis* (em. 62.0.16)
(Misure di stabilizzazione del personale paralimpico del Ministero della difesa)

L'**articolo** in esame contiene misure di stabilizzazione per gli atleti paraolimpici del Gruppo sportivo della Difesa.

La norma prevede che, quando non più idonei all'attività agonistica, **gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali** che abbiano maturato almeno un **triennio di esperienza nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa**, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono **collocati nei ruoli del personale civile** del Ministero della difesa.

Tale stabilizzazione avviene secondo **modalità e procedure da definire** con apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, **nei limiti dei posti vacanti** e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione della difesa. zione.

Al fine di procedere a tale stabilizzazione, la norma prevede l'innalzamento a 500 milioni (dai 200 originariamente previsti dal ddl di bilancio) del limite delle garanzie rilasciate dal Fondo italiano per lo sport, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9, del D.L. n. 96 del 2025.

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, art. 47

Testo vigente	Modificazioni apportate dalla norma in esame
7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, è adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.	7. Qualora non più idonei all'attività agonistica per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati secondo modalità e procedure da definire con apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.

Articolo 134-*bis* (em. 63.78 (testo 4))
(Disposizioni urgenti in materia di sanità)

L'**articolo 134-*bis*,** aggiunto **in sede referente**, detta disposizioni urgenti in materia di sanità.

In particolare, il **comma 1, lett. *a),*** proroga al **31 dicembre 2026** l'autorizzazione, prevista dall'art. 2-*bis*, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 155 del 2024, per l'utilizzo delle **risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19**, **erogate nel 2020 e nel 2021** e ancora presenti sui **bilanci dei servizi sanitari regionali**, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il **recupero delle liste d'attesa.**

Conseguentemente, la **lett. *b)* del comma 1** modifica l'art. 2-*bis*, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legge, prevedendo che le Regioni e le Province autonome sono autorizzate ad avvalersi, oltre che per gli anni 2024 e 2025, anche per il **2026**, delle procedure disposte a normativa vigente con riferimento ai **regimi tariffari straordinari**, introdotti per le finalità dei Piani Operativi regionali dirette al recupero delle liste d'attesa.

Il **comma 2** dell'articolo in commento prevede che, nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d'intesa con le università del territorio, che prevedano lo svolgimento di attività integrate di assistenza, ricerca e didattica, continuano ad operare sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517[4], anche in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8 , comma 2, del medesimo decreto legislativo e restano salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purché, con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.

Il **comma 3** proroga, **fino al 31 dicembre 2029,** la previsione di cui all'art. 15, comma 1, del D.L. n. 34/2023, concernente **l'esercizio temporaneo in deroga,** relativo a qualifiche di professioni mediche, sanitarie o di interesse sanitario conseguite all'estero, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore.

Inoltre, proroga, **fino al 31 dicembre 2029,** il comma 2 dell'art. 15, del predetto D.L. n. 34/2023, che stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 27 (*ingresso di stranieri in casi particolari*) e 27-*quater* (*ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE*) del T.U. in materia di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. n. 286 del 1998) si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 15, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche

[4] *Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.*

o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.
Lo stesso comma, dettando una **norma di interpretazione autentica**, precisa che il medesimo articolo, 15, comma 4, si interpreta nel senso che i contratti ivi previsti, nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia di personale, possono avere durata fino alla scadenza di efficacia del riconoscimento regionale.

L'**articolo 134-*bis*,** aggiunto in sede referente, detta disposizioni urgenti in materia di sanità.
In particolare, il **comma 1, lett. *a),*** proroga al 31 dicembre 2026 l'autorizzazione, prevista dall'art. 2-*bis*, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 155 del 2024[5] (conv. L. n.189/2024), all'utilizzo delle **risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19**, **erogate nel 2020 e nel 2021** e ancora presenti sui **bilanci dei servizi sanitari regionali**, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il **recupero delle liste d'attesa.**
Conseguentemente, la **lett. *b)* del comma 1** modifica l'art. 2-*bis*, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto, prevedendo che le Regioni e le Province autonome sono autorizzate ad avvalersi, oltre che per gli anni 2024 e 2025, anche per il **2026**, delle procedure disposte a normativa vigente con riferimento ai **regimi tariffari straordinari**, introdotti per le finalità dei Piani Operativi regionali dirette al recupero delle liste d'attesa.

Si ricorda che l'articolo 2-*bis* del D.L. n. 155 del 2024 (conv. con modif dalla Legge n. 189 del 2024), è volto ad autorizzare **l'utilizzo**, tassativamente entro il 2025, delle **risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19**, **erogate nel 2020 e nel 2021** e ancora residualmente presenti sui **bilanci dei servizi sanitari regionali**, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il **recupero delle liste d'attesa**.
Conseguentemente, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate ad avvalersi delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Le misure di cui all'art. 26, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 hanno pertanto permesso alle regioni e alle province autonome di poter **derogare ai regimi tariffari ordinari**, per il **recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione** (vale a dire a carattere programmabile e non urgente) e di **specialistica ambulatoriale e di *screening*, per le finalità** dei diversi Piani Operativi Regionali per il **recupero delle liste di attesa**.

[5] *Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali*

Il **comma 2** dell'articolo in commento prevede che, nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d'intesa con le università del territorio, che prevedano lo svolgimento di attività integrate di assistenza, ricerca e didattica, continuano ad operare sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517[6], anche in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8 , comma 2, del medesimo decreto legislativo e restano salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purché, con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 517 del 1999[7] disciplina i rapporti fra servizio sanitario nazionale e università. Con tale decreto legislativo, viene costituito un **unico modello**, l'Azienda ospedaliero–Universitaria (AOU), con funzioni di assistenza, ricerca e didattica.
In primo luogo si stabilisce che l'attività assistenziale, necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università, è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio.
In tal senso, vengono di fatto superati i precedenti diversi modelli aziendali (quali policlinici universitari e aziende miste) in favore di una nuova tipologia di azienda, che mira alla integrazione, e non più all'inscindibilità, di assistenza, didattica e ricerca. Per conseguire simile obiettivo il D. Lgs. 517/1999 prevede essenzialmente due strumenti:
- la **partecipazione delle università all'elaborazione dei Piani sanitari regionali**, poiché si prevede che le regioni devono acquisire il parere delle università sedi di facoltà di medicina ubicate nel territorio regionale, prima dell'adozione o dell'adeguamento del documento di programmazione regionale in materia sanitaria;
- il **rafforzamento dello strumento dei Protocolli di Intesa tra le regioni e le università**, che devono assicurare definitivamente ed in concreto l'integrazione attraverso l'individuazione di attività, strutture e programmi.
L'istituzione delle Aziende Ospedaliere Universitarie prevista dal D. Lgs. 517/1999, pertanto, avrebbe dovuto superare il dualismo storico esistente tra Policlinici Universitari e Aziende, ma l'inattuazione della disciplina ha impedito di raggiungere tale risultato.
Nelle more, dunque, si continua ad applicare la disciplina transitoria di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 517. In particolare, l'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto prevede che la costituzione delle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale oltre quelle di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonché di nuovi policlinici gestiti da università non statali, anche attraverso l'utilizzazione di strutture pubbliche o private già accreditate, avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

---

[6] *Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.*

[7] *Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.*

Con la norma in oggetto si prevede che tali aziende ospedaliere continuino ad operare sulla base delle disposizioni del predetto decreto legislativo, anche in assenza del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 3** proroga, **fino al 31 dicembre 2029,** la previsione di cui all'art. 15, comma 1, del D.L. n. 34/2023, conv. con modif. dalla Legg n. 56 del 2023[8], concernente **l'esercizio temporaneo in deroga,** relativo a qualifiche di professioni mediche, sanitarie o di interesse sanitario conseguite all'estero, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore.
Inoltre, proroga, **fino al 31 dicembre 2029,** il comma 2 dell'art. 15, del D.L. n. 34/2023, che riproduce sostanzialmente l'ultimo periodo della disposizione introdotta dall'articolo 4-*ter*, comma 1, lett. b) del D.L. 29 dicembre 2022, n. 1984[9], stabilendo che le disposizioni di cui agli articoli 27 (*ingresso di stranieri in casi particolari*) e 27-*quater* (*ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE*) del T.U. in materia di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. n. 286 del 1998) si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.
Lo stesso comma, dettando una norma di interpretazione autentica, precisa che il medesimo articolo 15, comma 4, del D.L. n. 34/2023, si interpreta nel senso che i contratti ivi previsti, nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia di personale, possono avere durata fino alla scadenza di efficacia del riconoscimento regionale.

Si ricorda che l'articolo 15 consente, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario sul territorio nazionale, l'esercizio temporaneo in deroga dell'attività lavorativa svolta sul territorio nazionale da parte di coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche, ovvero private o private accreditate, una professione medica (specifica aggiunta dalla Camera dei deputati), sanitaria ovvero una attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.
La deroga è disposta prevedendo un regime temporaneo speciale di disapplicazione di quanto previsto agli articoli 49 **sul riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni** e 50 sugli **esercenti le professioni sanitarie** previsto dal DPR n. 394 del 31

[8] *Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.*
[9] *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.*

agosto 1999[10] e rispetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206[11] che disciplina, tra l'altro, l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al **riconoscimento delle qualifiche professionali**.
Per effetto della deroga, pertanto, si consente l'**esercizio temporaneo** delle qualifiche sanitarie interessate **anche senza l'iscrizione ai corrispondenti Albi professionali**, secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente.
Qui l'elenco delle arti ausiliarie e degli operatori di interesse sanitario riconosciuti dal Ministero della salute (v. anche questo link):

Gli **operatori di interesse sanitario** considerati sono quelli di cui alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 2, della L. n. 43 del 2006[12]. Tale disciplina stabilisce la competenza delle Regioni e Province autonome nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie definite dalla medesima legge n. 43 (professioni infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione), oltre che quelle previste dal Ministero della salute (qui il link), i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione, tra cui, in particolare, per gli operatori di interesse sanitario, le qualifiche di:

Profilo professionale	Riferimenti normativi
Massofisioterapista	Legge 19 maggio 1971, n. 403, art.1, abrogato dall'art.1, comma 542 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e Legge 1 febbraio 2006 n. 43, comma 2, art. 1
Operatore socio-sanitario	Accordo Stato – Regioni 22.02.2001
Assistente di Studio Odontoiatrico	Accordo Stato-Regioni 7.10.2022 recepito con DPCM 09.03.2022

Con riguardo all'ultimo periodo che introduce la norma di interpretazione autentica relativa al comma 4 dell'art. 15, si ricorda che **i limiti della spesa per il personale degli enti del SSN** a cui fa riferimento sono quelli previsti all'articolo 11, del D.L. 35/2019[13], conv. con modif. dalla Legge n. 60/2019.

[10] *Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*
[11] *Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.*
[12] *Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.*
[13] *Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.*

Articolo 134-*bis* (em. 64.0.2 (testo 2))
(Misure per il potenziamento degli screening neonatali estesi)

L'**articolo 134-*bis*, inserito in sede referente,** destina alcune risorse per gli ***screening* neonatali.**
Il **comma 1** istituisce un **fondo presso il Ministero della salute**, con una dotazione pari a **0,5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituisce limite di spesa, al fine di consentire la sperimentazione, l'organizzazione e l'implementazione di nuovi *screening* neonatali.
Il **comma 2** stabilisce che il riparto delle predette risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avvenga previa intesa in Conferenza unificata, e siano attribuite, di anno in anno, al fine di implementare nuovi *screening* neonatali. L'attribuzione delle risorse è vincolata alla presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti finalizzati alla sperimentazione e all'implementazione di nuovi *screening* neonatali non compresi già nell'elenco di cui all'art. 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167[14].

L'**articolo 134-*bis*, inserito in sede referente,** destina alcune risorse per gli ***screening* neonatali.**
Il **comma 1** istituisce un **Fondo presso il Ministero della salute**, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituisce limite di spesa, al fine di consentire la sperimentazione, l'organizzazione e l'implementazione di **nuovi *screening* neonatali**.

Lo *screening* neonatale rappresenta una delle più importanti misure di prevenzione c.d. secondaria. In Italia esso è garantito gratuitamente ed è stato reso obbligatorio per specifiche patologie (fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito e fibrosi cistica) con la legge n. 104/1992, poi esteso a circa 40 malattie metaboliche ereditarie dalla legge n. 167/2016 (screening neonatale esteso - SNE). Il decreto sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - LEA (DPCM 12 gennaio 2017), in particolare, garantisce anche a tutti i neonati lo *screening* uditivo e visivo per la sordità e la cataratta congenite. Tramite lo SNE è possibile identificare precocemente i soggetti affetti da malattie metaboliche ereditarie, procedere all'accertamento diagnostico in caso di diagnosi confermata ed avviare il paziente al trattamento specifico per la malattia identificata, con successivo richiamo di controllo.
La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 544, Legge n. 145 del 2018), successivamente modificata, ha rivisto in più punti la citata legge n. 167/2016 incrementandone la copertura finanziaria di 4 milioni di euro (da 25,715 a 29,715 milioni) a valere sul fabbisogno sanitario nazionale a decorrere dal 2019, al fine di estendere gli **accertamenti diagnostici obbligatori** anche alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale. Ha previsto inoltre una revisione periodica, almeno biennale, della lista di patologie da ricercare

[14] *Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.*

attraverso *screening* neonatale, revisione a cura del Ministero della salute, in collaborazione con ISS, regioni e province autonome, sentite le società scientifiche di settore, oltre che l'inserimento nei LEA della diagnosi precoce di queste patologie genetiche.
Anche il decreto del 25 novembre 2024 del Ministero della Salute, di concerto con il Mef, che modifica il DM 23 giugno 2023 "Decreto Tariffe" (entrato in vigore dal 30 dicembre 2024) interviene ad aggiornare il nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e quello dell'assistenza protesica. Tra gli interventi più rilevanti per la specialistica ambulatoriale si ricorda l'erogazione omogenea su tutto il territorio delle prestazioni delle screening neonatali.

Il **comma 2** stabilisce che il riparto delle predette risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avvenga previa intesa in Conferenza unificata, e siano attribuite, di anno in anno, al fine di implementare nuovi *screening* neonatali. L'attribuzione delle risorse è vincolata alla presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti finalizzati alla sperimentazione e all'implementazione di nuovi *screening* neonatali non già compresi nell'elenco di cui all'art. 6, comma 2, della citata legge 19 agosto 2016, n. 167.

La norma prevede che le risorse stanziate siano destinate dalle regioni e dalle province autonome a progetti finalizzati alla sperimentazione e implementazione di nuovi screening neonatali non già compresi nell'elenco di cui all'art. 6, comma 2, della Legge n. 167/2016.
In proposito si segnala che l'elenco delle patologie riscontrabili tramite screening neonatale, di cui alla Legge n. 167/2016, è previsto dall'articolo 2 della predetta legge, stabilendo invece l'art. 6, comma 2, le modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'inserimento dei predetti accertamenti diagnostici neonatali nei livelli essenziali di assistenza.

Articolo 134-*bis* (em. 64.0.33 (testo 2))
(Programma nazionale di screening per la prevenzione e gestione dell'obesità in adolescenza)

L'**articolo 134-*bis***, inserito in sede referente, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute **un Fondo finalizzato all'attuazione di un programma nazionale di *screening* per la prevenzione e gestione dell'obesità nella popolazione di età compresa tra i tredici e i diciassette anni**, allo scopo di favorire la prevenzione e la diagnosi precoce dell'obesità in età adolescenziale e la presa in carico del paziente affetto da tale patologia.
La dotazione del Fondo è pari a **2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** (**comma 1**).
Viene poi rimesso ad un **decreto del Ministro della salute**, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del programma di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa autorizzato ed anche avvalendosi delle istituzioni scolastiche e delle reti assistenziali regionali nonché dell'Osservatorio nazionale per lo studio dell'obesità istituito ai sensi della legge 3 ottobre 2025 n. 149[15] (**comma 2**).

L'**articolo 134-*bis***, inserito in sede referente, allo scopo di favorire la prevenzione e la diagnosi precoce dell'obesità in età adolescenziale e la presa in carico del paziente affetto da tale patologia, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute **un Fondo finalizzato all'attuazione di un programma nazionale di *screening* per la prevenzione e gestione dell'obesità nella popolazione di età compresa tra i tredici e i diciassette anni**. La dotazione del Fondo è **pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** (**comma 1**).
Viene demandato ad un **decreto del Ministro della salute**, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro **novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge**, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del programma di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa autorizzato ed anche **avvalendosi delle istituzioni scolastiche e delle reti assistenziali regionali** nonché **dell'Osservatorio nazionale per lo studio dell'obesità** istituito dall'articolo 4 della legge 3 ottobre 2025 n. 149[16] (**comma 2**).

In proposito va ricordato che la citata legge n. 149/2025[17] è finalizzata ad adottare una **politica di prevenzione e di contrasto dell'obesità, per rispondere alle**

[15] *Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.*
[16] *Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.*
[17] *Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità*

esigenze dei cittadini che soffrono di questa patologia o che sono a rischio di contrarla.

Viene pravisto che, al fine di garantire equità ed accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscono delle prestazioni contenuti nei **livelli essenziali di assistenza** erogati dal Servizio sanitario nazionale (art. 2) e che per il finanziamento di un **programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità** è autorizzata la spesa di **700.000 euro per l'anno 2025, 800.000 euro per l'anno 2026** e di **1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027** (art.3): alla ripartizione delle citate risorse tra le Regioni provvede un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'adozione di iniziative rivolte a specifiche finalità (tra esse la **prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, in particolare infantile** e delle relative complicanze, il miglioramento della cura delle persone con obesità, l'**agevolazione dell'inserimento delle persone con obesità** nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative, la promozione delle attività sportive e della **conoscenza delle principali regole alimentari** nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado finalizzate a migliorare lo stile di vita degli studenti.)

L'**articolo 4**, prevede l'istituzione dell'**Osservatorio per lo studio dell'obesità** (acrononimo: OSO), presso il Ministero della salute. Si prevede che l'OSO sia composto da tre funzionari nominati con decreto del Ministro della salute, con compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana, operando con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dell'OSO non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Ministro della salute, con proprio decreto, è chiamato a **definire annualmente gli obiettivi dell'OSO**, stabilendo la presentazione annuale alle Camere, da parte dello stesso, di una **relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici** acquisiti dall'Osservatorio e sulle nuove conoscenze scientifiche in tema di obesità **(commi 3 e 4**).

L'articolo 5 attribuisce al Ministero della salute il compito di individuare, promuovere e coordinare azioni di informazione, sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione, oltre a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, anche mediante le amministrazioni locali, gli istituti scolastici, le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le reti socio-sanitarie di prossimità. A tale scopo viene autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Articolo 134-*bis* (em. 65.0.9 (testo 2))
(Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria)

L'articolo 134-*bis*, inserito in sede referente, stabilisce che il contributo per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, **pari a 4 milioni di euro annui previsto** dal D.L. 25/2025[18] è **destinato per intero** al Consorzio Collezione nazionale di composti chimici e centro *screening* (CNCCS).

L'**articolo 134-*bis***, inserito in sede referente, stabilisce che il contributo ordinario di cui all'articolo 21-ter del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25,[19] convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, pari a **4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025**, si intende destinato interamente al **Consorzio Collezione nazionale di composti chimici e centro *screening*** (CNCCS), per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione ed innovazione della ricerca oncologica avanzata.

Pertanto, la norma dispone quindi che il contributo per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, pari a 4 milioni di euro annui previsto dal D.L. 25/2025 è destinato per intero al Consorzio CNCCS. Invero, il **comma 1** dell'**articolo 21-*ter*** del D.L. 25/2025 (*Contributo per acquisto apparecchiature e per il Consorzio collezione nazionale di composti chimici e centro screening finalizzati alla ricerca oncologica avanzata)*, nell'attuale formulazione, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca partecipi con un contributo ordinario a valenza internazionale di euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2025, per l'acquisto di apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al progetto già finanziato dall'art. 1, comma 392, Legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025)[20], di cui un importo di **2 milioni di euro annui a favore del Consorzio CNCCS.**
La norma in esame stabilisce quindi che al consorzio CNCCS spettano i 4 milioni di euro annui nell'interezza del contributo previsto per l'acquisto di apparecchiature e gestione del programma scientifico.

[18] *Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.*
[19] *Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.*
[20] *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.*

Articolo 134-*bis* (em. 91.0.14 (testo 2))
(Contributo all'Istituto Superiore di Sanità per il progetto Sentieri)

L'**articolo 134-*bis*, inserito in sede referente,** assegna per ciascuno degli anni **2026** e **2027** un contributo di **300 mila euro all'Istituto Superiore di sanità** (ISS) al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri, Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento.

L'**articolo 134-*bis*, inserito in sede referente,** assegna per ciascuno degli anni **2026** e **2027** un contributo di **300 mila euro all'Istituto Superiore di sanità** (ISS) al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri, Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento.

Si ricorda che il progetto Sentieri - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento è il sistema di monitoraggio epidemiologico permanente delle comunità residenti nelle principali aree contaminate industrialmente in Italia (Per approfondimenti si rinvia alla pagina dell'ISS dedicata al progetto).

Articolo 134-*bis*, commi 1-4 (em. 94.88RIF)
(Benefici per imprese energivore)

La disposizione, **introdotta nel corso dei lavori parlamentari**, introduce benefici finanziari sotto forma di credito d'imposta per le imprese energivore.

La disposizione in commento, introduce l'art. 134-*bis*, che prevede al **primo comma**, che alle imprese rientranti, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n.232, un credito d'imposta nelle misure stabilite dai commi 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56.
Il **secondo comma** prevede che il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo dispesa di **10 milioni di euro per l'anno 2026** ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (**si segnala che la disposizione da ultimo menzionata è confluita nell' art. 3 del D.lgs. n. 33 del 2025)**.
Il **terzo comma** prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.
Il **quarto comma** prevede che al credito d'imposta di cui al comma1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124 (si segnala che l'art. 38 in questione non esiste, probabilmente si intende fare riferimento al già citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56) , ad eccezione di quelle di cui al comma 6 del medesimo articolo, e quelle di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.183 del 6 agosto2024.

Articolo 134-*bis* (con em. 94.0.53 (testo 3))
(Fondo per il sostegno alla mobilità delle persone con disabilità)

L'**articolo 134-*bis***, inserito in **sede referente**, istituisce un apposito Fondo con dotazione pari a 1 milione di euro, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di sostenere la mobilità per le persone con disabilità.

Nel dettaglio, il Fondo istituito al comma 1 dell'articolo 134-*bis* è finalizzato, ai sensi del comma 2, all'erogazione di un contributo a fondo perduto per le seguenti finalità:

a) interventi di adattamento dei veicoli dei servizi pubblici non di linea al trasporto di persone con disabilità, nonché adattamento dei veicoli di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;
b) acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità in favore di esercenti di servizi pubblici non di linea, nonché di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;
c) parziale rimborso della tassa di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto delle persone con disabilità, nonché per i veicoli degli enti privati senza fine di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità.

Secondo il comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento e di riparto dei contributi a fondo perduto di cui al comma 2, nonché i requisiti dei soggetti che possono accedervi anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 132, comma 2, è ridotto nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Si ricorda che, ai sensi dalla disposizione da ultimo richiamata, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato.

Articolo 134-*bis*, commi da 1 a 4 (em. 105.0.36 (testo 3))
(Finanziamento del progetto "Educare al rispetto – Sport e salute")

I **commi da 1 a 4** dell'**articolo 134-*bis***, introdotti **in sede referente,** autorizzano la spesa di **2 milioni di euro per l'anno 2026** per la realizzazione e l'estensione del progetto "**Educare al rispetto – Sport e salute**", in collaborazione con Sport e salute Spa, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado, attraverso programmi educativi basati sull'attività sportiva.

La disposizione in commento, inserita **in sede referente**, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle **scuole secondarie di primo grado**, attraverso programmi educativi basati sull'attività sportiva, al **comma 1** autorizza la spesa di **2 milioni di euro per l'anno 2026** per la realizzazione e l'estensione del progetto "**Educare al rispetto – Sport e salute**", in collaborazione con Sport e salute Spa.

Il **comma 2** definisce **le finalità delle attività del progetto**, identificandole nelle seguenti:
- promuovere negli studenti il rispetto delle regole, il controllo dell'aggressività e la gestione delle emozioni;
- diffondere percorsi di educazione alla parità di genere e alla prevenzione della violenza contro le donne;
- prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo inclusione, rispetto reciproco e benessere relazionale.

Il progetto in parola sembra inteso a perseguire, **per le scuole secondarie di primo grado**, una finalità analoga a quella perseguita per le scuole secondarie di secondo grado dal progetto "Alleniamoci al rispetto" promosso dal Ministro per lo sport e i giovani e realizzato da Sport e salute Spa in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, volto a prevenire e contrastare il bullismo, gli stereotipi e la violenza di genere tra gli adolescenti a scuola. Si tratta, in particolare, di un format sportivo-educativo volto ad acquisire confidenza con il proprio corpo, sicurezza nelle proprie capacità e sviluppare la concentrazione e l'autocontrollo. Per ulteriori informazioni si rimanda alla relativa brochure.

Il successivo **comma 3** affida ad un successivo **decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, la definizione dei **criteri** di individuazione delle scuole partecipanti, delle **modalità** di riparto delle risorse e del **monitoraggio** dei risultati.

Il **comma 4** dispone in ordine alla **copertura degli oneri finanziari** derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari al 2 milioni di euro per l'anno 2026,

prevedendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione del **Fondo per le politiche relative alle pari opportunità** di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, come rifinanziato dall'articolo 54 della presente legge.

La **società Sport e salute Spa** produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.
Si ricorda che il decreto-legge n. 138 del 2002 (articolo 8), come modificato dal decreto-legge n. 4 del 2006 (articolo 34-*bis*), aveva previsto che il CONI - autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali - per l'espletamento dei suoi compiti, si avvalesse della **"CONI Servizi Spa"**, previa stipula di un contratto di servizio annuale.
Successivamente, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018: articolo 1, commi 629-633) ha disposto che la "CONI Servizi spa" assumesse la denominazione di "**Sport e salute Spa"** e che, conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi S.p.a. contenuto in disposizioni normative vigenti dovesse intendersi riferito alla Sport e salute S.p.a.
Il decreto legge n. 5 del 2021 (articolo 1, commi 1-5, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021, articolo 17-*terdecies*), nello stabilire che il CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica di personale e di beni strumentali, ha eliminato la previsione in base alla quale il CONI si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della Sport e salute s.p.a., previa stipula del contratto di servizio annuale.
Inoltre, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021, articolo 1, commi 917-921), al fine di un rafforzamento dell'organico del CONI, ha disposto il trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e salute S.p.a., fermo restando l'assenso del personale interessato. Ha inoltre autorizzato il CONI ad assumere personale a tempo indeterminato, nel rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, sino al completamento della dotazione organica, con riferimento ai posti ancora vacanti a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti.
Da ultimo, l'articolo 22, commi 2-4 del decreto-legge n. 44 del 2023 ha introdotto alcune **modifiche alla governance e alle funzioni** di Sport e salute S.p.a.. Innanzitutto, viene modificata la disciplina del consiglio di amministrazione, sotto tre profili: si portano da 3 a 5 i componenti del consiglio (compresi il presidente e l'amministratore delegato); si elimina la coincidenza fra presidente e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata; si prevede che i tre componenti restanti del consiglio siano nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro dell'università e della ricerca.
Per quanto riguarda le **funzioni**, tale disposizione ha autorizzato la società a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, nell'ambito dell'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione (FSC) e dagli altri fondi nazionali ed europei.
Ad oggi, Sport e salute Spa assolve una **pluralità di funzioni**, fra cui le principali (cfr. articolo 4 dello statuto) sono:
a) in base a specifici accordi, fornisce servizi e prestazioni a supporto delle attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni benemerite;

b) fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l'organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;
c) è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali e agli altri soggetti che costituiscono il movimento sportivo nazionale, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale.
Fra le attività a **sostegno della pratica sportiva** che vedono coinvolta la società in collaborazione, tra gli altri, con il **Ministero dell'istruzione e del merito**, si segnala, a titolo esemplificativo, l'organizzazione dei **Nuovi giochi della gioventù** di cui alla legge n. 41 del 2025, e dei progetti "**Scuola attiva Kids**", "**Scuola attiva Junior**" e "**Scuola attiva Infanzia**".

Per ogni approfondimento sul **Fondo per le politiche relative alle pari opportunità** si rinvia invece alla scheda di lettura riferita all'articolo 54.

Articolo 134-*bis* (em. 107.0.49 (testo 3))
(Disposizioni recanti la istituzione di una centrale unica di committenza dedicata alla ricerca)

L'**articolo 134-*bis***, **inserito durante l'esame parlamentare**, al **comma 1**, prevede che, al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e l'economicità dei processi di acquisto per le amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati del Ministero dell'università e della ricerca, Consip S.p.A. realizza, anche mediante creazione di apposite sezioni nell'ambito dei propri sistemi informatici di e-procurement, una specifica infrastruttura tecnica da destinarsi in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività ed ai programmi di ricerca scientifica, della quale le università e gli enti di ricerca possono avvalersi, ferme restando le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente. Per i predetti scopi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, le modalità con cui Consip S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica in ambito nazionale. Il **comma 2** prevede, per le attività prima indicate, un incremento pari a euro 1.000.000 per il 2026 delle dotazioni destinate al finanziamento di Consip S.p.A., anche nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle Finanze.

Come sopra segnalato, l'**articolo 134-*bis***, **comma 1**, prevede che, al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e l'economicità dei processi di acquisto per le amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati del Ministero dell'università e della ricerca, Consip S.p.A. realizza, anche mediante creazione di apposite sezioni nell'ambito dei propri sistemi informatici di e-procurement, una specifica infrastruttura tecnica da destinarsi in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività ed ai programmi di ricerca scientifica, della quale le università e gli enti di ricerca possono avvalersi, ferme restando le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente. Per i predetti scopi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, le modalità con cui Consip S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica in ambito nazionale.

Il **comma 2** prevede, per le attività prima indicate, un incremento pari a euro 1.000.000 per il 2026 delle dotazioni destinate al finanziamento di Consip S.p.A., anche nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle Finanze.

Articolo 134-*bis* (em 107.0.75 RIF)
(Contributo all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca)

L'**articolo 134-*bis*, inserito durante l'esame parlamentare**, attribuisce un contributo, ad incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari a 2 milioni di euro complessivi a decorrere dall'anno 2026 a ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale denominati Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, in occasione dei venti anni dalla loro istituzione, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali.

Come sopra anticipato, la disposizione in esame attribuisce un contributo, ad incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari a 2 milioni di euro complessivi a decorrere dall'anno 2026 a ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale denominati Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, in occasione dei venti anni dalla loro istituzione, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali.

In particolare, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 luglio 2005, pubblicato nella GU n. 178 del 2 agosto 2005, ha disposto l'istituzione, a decorrere dall'a.a. 2004-2005, dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale, e ha al contempo approvato il relativo statuto. I corsi ordinari, che costituiscono compito specifico dell'istituto e integrano il percorso formativo seguito dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università di Pavia, sono articolati in quattro distinte classi: 1) classe di scienze umane; 2) classe di scienze sociali; 3) classe di scienze e tecnologie; 4) classe di scienze biomediche. L'Istituto istituisce inoltre: a) corsi di master di secondo livello; b) corsi di dottorato di ricerca; c) corsi di perfezionamento post-dottorali; d) corsi di alta formazione permanente; e) corsi di laurea magistrale sulla base di specifici accordi convenzionali con l'Università di Pavia.

Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 novembre 2005, pubblicato nella GU n. 279 del 30 novembre 2005, ha istituito, a decorrere dall'a.a. 2005-2006, la Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, quale istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, della quale ha altresì approvato lo statuto. La Scuola, per l'attuazione delle proprie finalità, istituisce corsi di dottorato di ricerca e attività di

formazione post-dottorale sui temi dell'innovazione sociale, istituzionale, economica e tecnologica.
In base alla tabella A allegata al DM n. 595 del 7 agosto 2025, recante i *Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2025*, l'importo totale a valere sul FFO 2025, comprensivo della quota base, di quella premiale, dell'intervento perequativo e dei piani straordinari è pari a € 15.037.761 per l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e a € 12.667.170 per la Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca.

Articolo 134-*bis* (em. 107.0.103 (testo 3))
(Misure di sostegno alle attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights)

Nel corso dell'esame parlamentare è stato introdotto l'**articolo 134-*bis***, con il quale si prevede che venga autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2026 al fine di sostenere e salvaguardare l'attività del *Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights*.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'**articolo 134-*bis***, il quale autorizza la spesa di **euro 300.000 per l'anno 2026** al fine di sostenere e salvaguardare l'attività del *Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights*.
L'articolo sottolinea che il *Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights* è un ente di rilevanza internazionale, nonché partner operativo di organismi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, impegnato nella promozione della giustizia penale, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.

Il *Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights* è una fondazione italiana senza scopo di lucro dedicata all'istruzione, alla formazione e alla ricerca nei campi della **giustizia penale internazionale e comparata** e dei **diritti umani**.

La missione principale del *Siracusa International Institute* è contribuire alla pace e alla sicurezza internazionale attraverso l'effettiva implementazione della giustizia penale oltre che promuovere lo Stato di diritto e la tutela dei diritti umani nel mondo. L'Istituto mira inoltre a rafforzare la giustizia penale internazionale, a porre fine all'impunità dei più nefasti crimini internazionali - in particolare il genocidio e i crimini contro l'umanità - e a supportare la lotta al crimine organizzato transnazionale.

Il *Siracusa International Institute* è stato istituito a Siracusa nel settembre 1972 dall'Associazione internazionale di diritto penale (*International Association of Penal Law* - AIDP/IAPL), in collaborazione con il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio di Siracusa (successivamente è stata stipulata anche una Convenzione con la Regione siciliana). È inoltre stato riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 16 maggio 1980. In precedenza era noto come "Istituto Internazionale di Studi Superiori in Scienze Penali" (*International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences* - ISISC).

Iscritto nell'elenco delle Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, l'Istituto gode dello *status* di organismo consultivo presso le Nazioni Unite e dello *status* partecipativo presso il Consiglio d'Europa. Nel 1992 ha firmato un accordo speciale di cooperazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna ed è divenuto una delle diciannove organizzazioni che compongono la Rete del programma delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e la giustizia penale (*United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network*), che supporta l'Ufficio delle Nazioni Unite per il

controllo della droga e la prevenzione del crimine (*United Nations Office on Drugs and Crime* - UNODC) nel rafforzamento della cooperazione internazionale in materia penale.

L'Istituto fa inoltre parte dell'*International Legal Assistance Consortium* (ILAC), composto da oltre 50 organizzazioni ed esperti nella riforma del settore giudiziario a favore degli Stati più fragili e interessati da conflitti.

Il programma scientifico svolto dall'Istituto si articola in tre macroaree di interesse:

- **diritto penale internazionale e diritti umani**;
- **assistenza sullo Stato di diritto**;
- **minacce transnazionali**.

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, l'Istituto si occupa di attività di formazione e *capacity building*, di programmi di assistenza tecnica e di progetti di ricerca. Dalla sua fondazione, il *Siracusa International Institute* ha organizzato 793 conferenze, seminari formativi ed educativi e incontri di esperti cui hanno partecipato 67.653 giuristi provenienti da 173 Paesi e 527 università. Ha inoltre collaborato con 60 organizzazioni intergovernative, numerosi enti governativi italiani e stranieri, 69 organizzazioni non governative e 77 organizzazioni della società civile in tutto il mondo.

Articolo 134-*bis* (em. 107.0.117 (testo 2))
(Assegnazione di un contributo straordinario al CNR per lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario)

L'**articolo 107-*bis***, **inserito durante l'esame parlamentare**, attribuisce al **Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)** un **contributo straordinario** di **1,5 milioni** di euro per il 2026 e di **1,5 milioni** di euro per il 2027, al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso di determinati requisiti di servizio.

Si rinvia alla Determinazione del 17 giugno 2025, n. 79 della Corte dei conti (*Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR 2023*), p. 16.
La tabella che segue espone la consistenza del personale a tempo determinato.

Tabella 5 – Consistenza del personale a tempo determinato finanziato con risorse ordinarie e con fondi esterni

	2022			2023		
	Fondi ordinari	Fondi esterni	Totale	Fondi ordinari	Fondi esterni	Totale
Ricercatori	3	40	43	1	479	480
Tecnologi		21	21	3	234	237
Liv. IV-VIII	6	8	14	5	59	64
	9	**69**	**78**	**9**	**772**	**781**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati CNR

A seguito dell'ampio processo di stabilizzazione effettuato dall'Ente, al termine del 2022 il personale a tempo determinato, finanziato con i fondi ordinari e con quelli esterni, era pari a 78 unità (a fronte delle 147 unità del 2021), mentre al termine del 2023 era pari a 781 unità, con un aumento di 703 unità (a fronte della diminuzione di 42 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato), in controtendenza rispetto al biennio precedente in cui si è cercato di superare forme di lavoro precario da dover stabilizzare in un secondo momento, dovuto per il reclutamento di personale per i progetti del PNRR.

Come sopra anticipato, la disposizione in esame attribuisce al **Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)** un **contributo straordinario** di **1,5 milioni** di euro per il 2026 e di **1,5 milioni** di euro per il 2027, al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 75/2017.

L'articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023 (da ultimo differito al 31 dicembre 2025 per il personale con profilo di assistente sociale), in coerenza con il piano triennale dei

fabbisogni, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022 (da ultimo differito al 31 dicembre 2025 per il personale con profilo di assistente sociale), alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Articolo 134 *bis*, comma 2, lettera *b)* (em. 108.0.30 nuova RIF)
(Premio Mattei per la cooperazione culturale)

La norma in esame autorizzata la spesa di **1 milione di euro annui** per ciascuno degli anni **2026, 2027 e 2028** al fine di istituire il "**Premio Mattei per la cooperazione culturale**".

La norma finanzia, con **1 milione di euro annui** per ciascuno degli anni **2026, 2027 e 2028** l'istituzione del "Premio Mattei per la cooperazione culturale", con l'obiettivo di promuovere **progetti e interventi di cooperazione** culturale tra enti e istituzioni culturali italiane e intellettuali, artisti, operatori della cultura nonché Stati e organizzazioni internazionali africane o comunque facenti parte del Mediterraneo globale.

Le modalità di attuazione della disposizione sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si segnala che l'articolo 2 del d.l. n. 201/2024 (c.d. d.l. "cultura"), convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2025, n. 16, ha disposto (commi da 1 a 5), che il **Ministero della cultura** istituisca una **unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato**, al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali nelle materie di propria competenza, fissandone le funzioni, la durata, la composizione, nonché la copertura dei relativi oneri. Il comma 7 prevede che l'unità di missione operi in **stretto raccordo e coordinamento con la cabina di regia del Piano Mattei**.

Tale Piano, come noto, è finalizzato a rafforzare la **collaborazione tra l'Italia e gli Stati del continente africano**, è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2024, come previsto dal decreto-legge n. 161 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2024.

Il Piano si articola su **sei direttrici d'intervento**: istruzione/formazione; sanità; acqua; agricoltura; energia; infrastrutture fisiche e digitali. Accanto a questi settori principali, sta sviluppando **progetti anche in altre aree tematiche**, dalla cultura allo sport, dall'intelligenza artificiale alla cooperazione in ambito spaziale.

Nella sua prima fase, l'iniziativa ha coinvolto quattro Paesi del quadrante nordafricano (Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria) e cinque della regione subsahariana (Kenya, Etiopia, Mozambico, Repubblica del Congo e Costa d'Avorio). Nella sua seconda fase, il Piano ha coinvolto anche l'Angola, il Ghana, la Mauritania, il Senegal e la Tanzania.

Sullo **stato di attuazione del Piano Mattei** sono state trasmesse al Parlamento due **relazioni**: la più recente, trasmessa lo scorso 9 luglio è aggiornata al 30 giugno 2025 (su cui si veda il relativo dossier).

Articolo 134-*bis* (em. 111.0.3 RIF)
(Misure di potenziamento delle reti del servizio idrico integrato)

L'**articolo 134-*bis***, **introdotto in sede referente**, al fine di sostenere gli interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua nelle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto nonché per potenziare le reti del servizio idrico integrato, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del gestore del servizio idrico "Livenza Tagliamento Acque S.p.A.".
Alla copertura degli oneri citati si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

La disposizione in esame – al fine di sostenere gli interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua nelle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, nonché per potenziare le reti del servizio idrico integrato, mediante la realizzazione di opere e infrastrutture di collettamento, fognatura e depurazione – autorizza la spesa di **10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027** in favore del gestore del servizio idrico **"Livenza Tagliamento Acque S.p.A."** (LTA S.p.A.).
Nel sito internet della LTA S.p.A. si legge che "Livenza Tagliamento Acque S.p.A. è la società per azioni a totale controllo pubblico che gestisce il ciclo integrato delle acque nei comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro, Pramaggiore, Santo Stino di Livenza, Gruaro, Teglio Veneto, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Caorle (frazione Brussa) in provincia di Venezia, Meduna di Livenza in Provincia di Treviso, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Cordovado, Azzano Decimo, Chions, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, Sesto al Reghena, Fiume Veneto, Casarsa, Zoppola, San Martino al Tagliamento, Valvasone-Arzene e San Giorgio della Richinvelda, Brugnera, Cordenons, Cavasso Nuovo, Fanna, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Porcia, Prata di Pordenone, Sacile, San Quirino, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro in provincia di Pordenone".
Nel bilancio d'esercizio 2024 della LTA S.p.A. viene ricordato che la LTA:
- è una società per azioni a capitale totalmente pubblico;
- è beneficiaria di affidamento *in-house* per la gestione, del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio dei 42 Comuni Soci fino al 30 giugno 2039;
- serve un territorio di 1.689 km^2, in cui risiedono circa 300.000 persone.

Alla **copertura degli oneri** relativi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 177, della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), vale a dire del **Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)**, nei limiti delle risorse disponibili non ancora assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Viene altresì stabilito che all'**assegnazione delle risorse** al medesimo ente gestore si provvede **con delibera del CIPESS**, previa approvazione dell'elenco degli interventi e dei relativi cronoprogrammi.

Articolo 134-*bis* (em. 110.0.55 (testo 2))
(Rifinanziamento Portale fonti delle fonti per la storia della Repubblica)

L'**articolo 134-*bis*** introdotto durante l'esame in Senato per mezzo dell'**emendamento 110.0.55 riformulato**, autorizza una spesa di euro 200.000 per l'anno 2026 al fine di rifinanziare il *Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana*, un progetto coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L'articolo 134-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato per mezzo dell'**emendamento 110.0.55 riformulato**, rifinanzia per l'anno 2026 il progetto denominato *Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana*, autorizzando a tal fine una spesa di euro 200.000. Si tratta di un progetto coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, e sviluppato con la collaborazione dell'Archivio storico della Presidenza della Repubblica, dell'Archivio storico del Senato, dell'Archivio storico della Camera dei Deputati, dell'Archivio Centrale dello Stato, nonché di un gruppo di fondazioni e istituti culturali aderenti alla AICI (Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane), con cui è stato stipulato un accordo-quadro. Il progetto ebbe origine nel 2014, a seguito di un ordine del giorno votato alla Camera dei Deputati il 30 novembre 2014 e accolto dal Governo, che prevedeva di sostenere la digitalizzazione e la salvaguardia dei materiali, delle testimonianze e dei documenti relativi alla storia delle culture politiche del XX secolo - anche attraverso la realizzazione di un portale della storia della Repubblica - al fine di assicurarne la conservazione e la fruizione. Il *Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana* si caratterizza per la ricchezza di dati e la loro piena interoperabilità, nonché per una serie di approfondimenti, anche in forma di video e di podcast. Tra i contenuti offerti, vi sono anche percorsi didattici per le scuole.
Il sostegno finanziario dell'iniziativa, a suo tempo, fu garantito dall'**articolo 1, comma 381**, della **legge di bilancio per il 2020** **(legge 27 dicembre 2019, n. 160).**
L'articolo 134-bis in commento provvede al rifinanziamento facendo riferimento appunto all'autorizzazione di spesa recata dalla legge di bilancio per il 2020.

Articolo 134-*bis* (em. 110.0.61 (testo 2))
(Iniziative per il contrasto all'antisemitismo)

L’articolo in esame finanzia con **300.000 euro** iniziative per il **contrasto all’antisemitismo a favore dei comuni.**

La norma autorizza per il 2026 la spesa di **300.000 euro**, **da ripartire tra i comuni con più di 80.000 abitanti,** per l'organizzazione di eventi celebrativi per il **contrasto all'antisemitismo** e il **ricordo delle vittime delle leggi razziali**, nonché per la **promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità.** I termini e le modalità per la ripartizione delle risorse saranno stabiliti con decreto del ministro dell’Interno.

Di seguito, l’elenco dei comuni italiani con più di **80.000** abitanti ordinati per popolazione residente. Dati Istat aggiornati al 01/01/2025

ROMA	2.746.984	BERGAMO	120.580
MILANO	1.366.155	SASSARI	120.497
NAPOLI	908.082	TRENTO	118.911
TORINO	856.745	PESCARA	118.419
PALERMO	625.956	FORLI'	117.609
GENOVA	563.947	SIRACUSA	115.636
BOLOGNA	390.734	VICENZA	110.492
FIRENZE	362.353	BOLZANO	106.463
BARI	315.473	TERNI	106.411
CATANIA	297.517	PIACENZA	103.464
VERONA	255.133	NOVARA	102.573
VENEZIA	249.466	ANCONA	99.469
MESSINA	216.918	UDINE	98.320
PADOVA	207.694	ANDRIA	96.607
BRESCIA	199.949	AREZZO	96.527
PARMA	198.986	CESENA	95.887
TRIESTE	198.668	PESARO	95.360
PRATO	198.326	LECCE	94.253
TARANTO	185.909	LA SPEZIA	92.711
MODENA	184.739	ALESSANDRIA	92.518
REGGIO EMILIA	172.518	BARLETTA	92.010
REGGIO CALABRIA	168.572	PISA	89.450
PERUGIA	162.467	GUIDONIA MONTECELIO	89.165
RAVENNA	156.444	PISTOIA	88.943
LIVORNO	152.916	LUCCA	88.614
RIMINI	150.630	TREVISO	85.770
CAGLIARI	146.627	BUSTO ARSIZIO	83.995

FOGGIA	145.447	CATANZARO	83.247
FERRARA	129.384	COMO	83.228
LATINA	127.732	FIUMICINO	83.075
SALERNO	125.958	BRINDISI	81.664
GIUGLIANO IN CAMPANIA	124.633	GROSSETO	81.412
MONZA	123.131		

Articolo 134-*bis* (em. 111.0.31 (testo 2))
(Disposizioni per la distruzione delle armi chimiche)

L'**articolo in esame** finanzia il proseguimento delle attività di distruzione delle armi chimiche, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Allo scopo di garantire al Ministero della difesa il proseguimento delle **attività di demilitarizzazione e distruzioni delle armi chimiche**, compresa la manutenzione dei relativi impianti, in conformità agli obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia, è autorizzata la **spesa di euro 850.000 per l'anno 2026** e di **euro 900.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030**.

Gli obblighi in oggetto derivano dalla **Convenzione di Parigi del 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinamento ed uso di armi chimiche nonché sulla loro distruzione**, ratificata con la legge 18 novembre 1995, n. 496.
La legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha poi fornito i fondi per l'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione, autorizzando una spesa di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023.

Le attività in esame sono svolte dal **Centro tecnico logistico interforze CETLI NBC** della Difesa (che si trova nei pressi di Civitavecchia, in provincia di Roma), che provvede al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche ai sensi della convenzione, incluse quelle obsolete e abbandonate rinvenute sul territorio nazionale.
Il CETLI NBC – si legge nella relazione alla norma in esame - dovrebbe in tempi brevi dotarsi di un impianto (termossidatore pirolitico) che semplificherà le attività di distruzione delle armi chimiche.
Nelle more dell'entrata in funzione di tale impianto, i fondi previsti dalla norma in esame, saranno impiegati, come si legge ancora nella relazione, per le **seguenti attività**:
- manutenzione degli impianti di radiografia e spettroscopia neutronica impiegati per il completamento dell'attività di *Non-Destructive Evaluation*;
- distruzione dei circa 2.600 proietti già identificati al fosforo bianco, attualmente stoccati presso il CETLI NBC e degli ulteriori ordigni dello stesso tipo;
- manutenzione ordinaria degli impianti di filtrazione e aspirazione e di tutti i sistemi di sicurezza esistenti nelle infrastrutture di stoccaggio dei proietti a caricamento chimico e di demilitarizzazione delle vecchie armi chimiche.

Articolo 134-*bis* (em. 112.0.31 (testo 2))
(Contributo per la ricostruzione di immobili artigianali a seguito di calamità naturali)

L'articolo, **introdotto nel corso dei lavori parlamentari**, prevede per gli anni 2026 e 2027 un contributo in favore del Comune di Altavalle per il riconoscimento di contributi per la ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti a causa di calamità naturali o incendi.

L'articolo in esame autorizza la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del Comune di Altavalle per il riconoscimento di contributi per la ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti a causa di calamità naturali o incendi, da erogare entro il 31 dicembre di ciascun anno, al fine di sostenere le imprese artigiane nel territorio comunale. Si prevede che l'importo assegnato ad ogni singola azienda non potrà superare il 20% dell'investimento complessivo.

Articolo 134-*bis* (em. 112.0.35 (testo 2) e id.)
(Misure in materia di gestione delle terre e rocce da scavo)

L'**articolo 134-*bis*, introdotto in sede referente**, amplia l'ambito di applicazione del nuovo regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo previsto dal decreto-legge 13/2023 ma non ancora emanato.

L'articolo in esame integra il disposto dell'art. 48, comma 1, del D.L. 13/2023, al fine di stabilire che il regolamento in questione dovrà fare particolare riferimento, oltre a quanto già previsto dal testo vigente, anche ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera (nuova lettera d-*bis*) del comma 1 del succitato art. 48).

- ***La disciplina in materia di gestione di terre e rocce da scavo***

L'art. 8 del D.L. 133/2014, al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, ha previsto l'emanazione di un regolamento di delegificazione, per l'adozione di disposizioni di riordino e di semplificazione della materia.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo).

L'art. 48, comma 1, del D.L. 13/2023 – al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica – ha previsto l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un decreto ministeriale (adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute) avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo.

Lo stesso comma ha individuato l'ambito di applicazione di tale nuovo regolamento (a tutt'oggi non ancora emanato), stabilendo che lo stesso dovrà fare particolare riferimento:

a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;

b) ai casi di esclusione, dalla disciplina in materia di rifiuti, del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;

c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;

d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;

e-*bis*) a ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi;

f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

A tali lettere l'articolo in esame aggiunge la nuova lettera d-*bis*) di cui si è dato conto.

Si ricorda altresì che il comma 2 dell'art. 48 del D.L. 13/2023 precisa che l'emanando regolamento dovrà disciplinare la gestione delle terre e rocce da scavo assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.

Il successivo comma 3 prevede l'abrogazione della disciplina attualmente vigente (recata dall'art. 8 del D.L. 133/2014 e dal D.P.R. 120/2017) a partire dall'entrata in vigore del nuovo regolamento

Al fine di pervenire all'adozione del nuovo regolamento il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha predisposto uno schema di decreto sul quale il Consiglio di Stato, con il parere interlocutorio 11 aprile 2025, n. 327, ha richiesto al Ministero di fornire ulteriori elementi e sospeso l'espressione del parere in attesa della trasmissione dei chiarimenti richiesti.

Articolo 134-*bis* (em. 112.0.58 (testo 2))
(Rafforzamento della struttura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus)

L'**articolo 112-*bis*, introdotto in sede referente,** incide sulla disciplina prevista per **struttura del Commissario straordinario** nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie **granchio blu**. È, infatti, **ridefinito l'organico** della **struttura**, che viene **trasferita presso il Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste. Inoltre si prevede che il **Commissario straordinario utilizzi** gli **uffici** del **MASAF** per la contabilità e la rendicontazione delle spese, e le **strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera** per l'esercizio di **tutte le funzioni attuative del Piano** di intervento.

L'**articolo 112-*bis*, introdotto in sede referente**, al **comma 1** apporta le seguenti modificazioni alla normativa prevista dall'art. 7 del decreto-legge n. 63/2024 per la **struttura del Commissario straordinario** nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie **granchio blu:**

- la **lettera *a)*** incide sul comma 2 dell'art. 7 con due interventi normativi: si elimina la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze al procedimento di adozione delle ordinanze commissariali per la costituzione e il funzionamento della struttura di supporto (sopprimendo le parole «adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze») e **si trasferisce la struttura** di supporto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica **al Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste;

- la **lettera *b)*** sostituisce il comma 3 dell'art. 7 relativo al **contingente di personale** assegnato alla **struttura** del Commissario straordinario. La disposizione in esame **introduce un'unità di livello dirigenziale non generale,** da individuare tra quelle in servizio nell'ambito della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MASAF, e chiamata a svolgere l'incarico nell'ambito delle funzioni dirigenziali assegnate. Si **riduce**, inoltre, il **personale non dirigenziale da 7 a 3 unità**: da una parte si confermano 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 1 unità dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, 1 unità dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto, e, dall'altra, si sopprimono 1 unità dal Ministero dell'economia e delle finanze, 1 unità dal Ministero del turismo, 1 unità dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 1 unità dal Ministero della salute;

- la **lettera *c)***, inserendo il comma 3-*bis* all'art. 7, stabilisce che il **Commissario straordinario si avvale degli uffici del Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste per la **gestione della contabilità** e la **rendicontazione** delle spese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- la **lettera *d)*** modifica il comma 4 dell'art. 7, prevedendo che la **struttura di supporto**, nei limiti di ulteriori 6 unità di personale non dirigenziale, **sia integrata** non solo dagli enti territoriali interessati dagli interventi, ma anche **dalle articolazioni territoriali delle amministrazioni centrali**;
- la **lettera *e)***, modificando il comma 8 dell'art. 7, stabilisce che il **Commissario straordinario può avvalersi delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera** per l'esercizio di **tutte le funzioni attuative del Piano di intervento**, eliminando il riferimento ai commi 5 e 6 dell'art. 7.

Si ricorda che l'art. 7 del sopra citato D.L. n. 63 del 2024 ha previsto la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu (Callinectes sapidus). La stessa disposizione disciplina, oltre alla struttura a supporto del Commissario straordinario ed il contingente di personale ad essa preposto, il Piano di intervento. Il comma 5, infatti, prevede l'adozione di un Piano di intervento, in cui sono delineate le diverse misure atte al contenimento e al contrasto della specie del granchio blu. Il predetto Piano - che è trasmesso dal Commissario Straordinario al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - contiene diversi interventi tra i quali quelli diretti a:
1) salvaguardare la biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza;
2) catturare la specie del granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura;
3) porre in essere strutture idonee a contenere l'invasione delle suddette specie;
4) impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico;
5) promuovere e sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese che operano nel settore ittico.
Il comma 6 stabilisce che per la redazione del Piano sopra illustrato - che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - il Commissario può avvalersi dell'ISPRA, del CNR e del CREA.
Si rappresenta che con DPCM del 12 settembre 2024 il dottor Enrico Catarino è stato nominato Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu.
Il 22 gennaio 2025 è stato presentato al MASAF il "Piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu", la cui finalità è la tutela della biodiversità degli habitat colpiti, attraverso il contenimento e il contrasto della proliferazione della specie invasiva. Il Piano, inoltre, mira a prevenire ulteriori danni economici e promuovere la ripresa delle attività di allevamento e pesca.

Tra le principali misure si segnalano il contenimento e lo smaltimento del granchio blu, la protezione delle strutture di acquacoltura, la valorizzazione delle biomasse attraverso utilizzi alternativi e il sostegno economico alle imprese del settore.

Il **comma 2** contiene la clausola di invarianza finanziaria, per cui all'attuazione della disposizione in esame si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- ***Diffusione e proliferazione della specie granchio blu***

Si ricorda che con decreto del 19 marzo 2024, è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della specie Granchio blu nei territori della regione Veneto (analoghi decreti, decreto 19 marzo 2024, e decreto 23 maggio 2024, hanno interessato le regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna). Tali decreti sono stati emanati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione di interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati, le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale.

Tra le principali risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza si ricordano:

- **2,9 milioni di euro** in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura, che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della specie del granchio blu (art. 10, comma 1, D.L. n. 104/2023);
- l'istituzione di un Fondo con dotazione di **500 mila euro** per l'anno 2023 in favore delle imprese e consorzi che svolgono attività di acquacoltura (art. 10, comma 1, D.L. n. 104/2023);
- **1 milione di** euro per l'anno **2024**, **3 milioni** per l'anno **2025** e **6 milioni** per il **2026** per l'attuazione del Piano di intervento (art. 7, comma 9, D.L. n. 63/2024);
- **3,7 milioni di euro** per l'anno **2024** al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza del granchio blu al fine di indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (art. 1, comma 6-*octies*, D.L. n. 155/2024);
- le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nel limite complessivo di **32 milioni di euro, sono destinate ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu** (art. 1, comma 5, D.L. n. 63/2024);
- **10 milioni** di euro a favore dei Consorzi, delle cooperative, delle imprese della pesca e dell'acquacoltura per contenere gli effetti della crisi economica generata dalla prolificazione della specie granchio blu (D.M. 13 novembre 2023).

Si fa presente, infine, che la questione della misure da adottarsi con riferimento alla proliferazione della specie del granchio blu è stata affrontata nella risoluzione Castiglione

n. 8-00027 e nella risoluzione Davide Bergamini n. 8-00028 entrambe approvate dalla Commissione XIII Agricoltura della Camera dei deputati in data 17 ottobre 2023.

Articolo 134-*bis* (em. 112.0.59 rif)
(Misure per il programma di completamento della carta geologica ufficiale di Italia)

L'**articolo 134-*bis***, **introdotto in sede referente**, incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il contributo destinato al completamento del programma di realizzazione della Carta Geologica e Geotematica d'Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attività strumentali.

L'articolo in esame incrementa, di **2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**, il contributo, previsto dall'art. 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), destinato al completamento del programma di realizzazione della Carta Geologica e Geotematica d'Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attività strumentali.
Al fine di operare tale incremento, la disposizione in esame riscrive integralmente il comma 704 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), il cui testo vigente prevede un rifinanziamento del contributo in questione per un importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
L'incremento annuo rispetto alla legislazione vigente non è quindi pari, per gli anni 2026 e 2027, a 2 milioni di euro ma ad un solo milione.

- ***La carta geologica e geotematica d'Italia e le risorse a essa destinate***

Come evidenziato nel sito *web* dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), "l'ISPRA sta realizzando, in proprio e attraverso appositi atti contrattuali stipulati con regioni, province autonome, università e istituti di ricerca, il progetto di cartografia geologica alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la cui finalità è la realizzazione e informatizzazione dei 636 Fogli geologici e geotematici alla scala 1:50.000 che compongono il puzzle della copertura al 50.000 dell'intero territorio nazionale".

In relazione alle risorse recentemente destinate all'ISPRA per la realizzazione del citato progetto, si ricorda che il comma 103 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), come modificato dal comma 742 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), prevede che per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'ISPRA un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tale stanziamento è stato integrato dal comma 823 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) che ha incrementato di 6 milioni di euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa recata dal citato comma 103, portando quindi a 31 milioni di euro lo stanziamento complessivo per il triennio 2020-2022.

Il comma 702 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha poi previsto l'assegnazione, al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, di un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla

scala 1:50.000 nell'ambito del Progetto cartografia geologica (progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali.

Tale contributo è stato incrementato di un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, dal comma 704 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), che viene riscritto dalla norma in esame al fine di prevedere che l'incremento per gli anni 2026 e 2027 è pari a 2 milioni di euro.

Si ricorda inoltre che il comma 706 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) – al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG), quale infrastruttura di ricerca strategica per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati a uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano – prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia, destinato all'ISPRA, con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Si ricorda altresì che l'art. 6 della legge n. 132/2016 (recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale") include, tra le funzioni di indirizzo e di coordinamento attribuite all'ISPRA, quelle relative al "rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67[21]".

[21] La citata lettera g) ha previsto l'avvio "dei rilevamenti e delle altre attività strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica", prevedendo per tale finalità un'autorizzazione di spesa di 20 miliardi di lire.
Nel sito *web* della Regione Emilia-Romagna viene ricordato che "nel 1976 viene completata la 'Carta geologica d'Italia' alla scala 1:100.000. Nel 1988, il Servizio Geologico Nazionale decide di avviare un nuovo progetto di cartografia geologica nazionale alla scala 1:50.000. Nasce così il 'Progetto CARG' per dotare l'Italia di una cartografia geologica digitale e di dettaglio come base indispensabile per la pianificazione territoriale. Le risorse statali, pari a circa € 81.260.000, sono state erogate fino al 2004 e hanno permesso, insieme agli impegni finanziari a carico delle Regioni e Province autonome, di realizzare e informatizzare 281 fogli geologici, pari a circa il 44% del territorio nazionale. Grazie alla nuova stagione del CARG sono stati finanziati, al marzo 2023, altri 79 fogli geologici portando la copertura quasi al 58% del territorio nazionale".
Nel sito *web* dell'ISPRA viene precisato che i finanziamenti destinati al progetto CARG "possono essere distinti in due diverse fasi temporali. La prima iniziata alla fine degli anni ottanta (1988-2004) in cui sono stati stanziati dallo Stato più di 81 milioni di euro e circa 30 milioni dalle Regioni. La seconda, cosiddetta nuova fase, ha avvio con l'approvazione della Legge di Bilancio 160/2019". Di tale seconda fase si dà conto nel box sopra riportato.

Articolo 134-*bis* (em. 122.0.15 (testo 2))
(Iscrizioni Albo segretari comunali)

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'**articolo 134-*bis***, con il quale si prevede che, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno - in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 18 novembre 2024 - è autorizzato, in deroga all'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'**articolo 134-*bis***. La disposizione prevede, al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, che, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, è autorizzato, in deroga all'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

Si rammenta che l'articolo13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 – recante il Regolamento in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali - disciplina l'accesso in carriera degli stessi. La disposizione prevede, al comma 1, che siano iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Ai sensi del comma 2, l'abilitazione è rilasciata al termine di un corso-concorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni. Al corso, secondo quanto previsto dal comma 3, si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti

preventivamente determinato. Il successivo comma 6 stabilisce poi che al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30% e che, al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti ai corsi[22].

[22] Per la disciplina generale relativa ai segretari comunali e provinciali si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 97 e seguenti del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 134-*bis* (em. 122.0.159 (testo 4))
(Contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nell'immobile «Torre di via Antonini»)

L'articolo, **introdotto nel corso dell'esame parlamentare**, prevede anche per l'anno 2026, l'erogazione di un contributo a favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, dichiarata inagibile a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021. colpito dall'incendio del 29 agosto 2021.

L'articolo in esame introduce modifiche all'articolo 1, comma 758, primo periodo della legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevedendo che lo stanziamento di 50.000 euro, originariamente previsto per l'anno 2025 sia previsto nella stessa misura anche per l'anno 2026.

L'articolo 1, comma 758, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo, finalizzato all'erogazione di un contributo a favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, dichiarata inagibile a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021. Si dispone che a tali oneri, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), come rifinanziato ai sensi del comma 884 della medesima legge. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Si precisa che la legge 23 dicembre 2014, n. 190- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) all'art. 1 comma 200 istituiva un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Articolo 134-*bis* (em. 6.0.7 ed id. 6.0.8 RIF)
(Riconoscimento delle aziende faunistiche venatorie)

L'articolo **134-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente,** apporta alcune modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di regolamentazione delle **aziende faunistico-venatorie** consentendo, in particolare, l'istituzione di queste ultime **in forma di impresa** e assoggettando le stesse a tassa di concessione regionale.

Nel dettaglio, la disposizione in esame composta da un comma, **modifica la disciplina vigente in materia di aziende faunistiche-venatorie** di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 tramite l'inserimento delle **lettere a-*bis*)** ed **a-*ter*)** all'interno del comma 1 del suddetto articolo 16 della legge n. 157 del 1992 con le quali si consente alle regioni di autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie costituite in forma di impresa, anziché, come previsto dalla legislazione vigente, come soggetti giuridici privi di finalità di lucro.

La **lettera a-*bis*)** del comma 1 statuisce, infatti, che le regioni possono autorizzare, regolamentandola, **l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva soggette a tassa di concessione regionale.** In tali ipotesi le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale volte a garantire la finalità naturalistico e faunistico. La stessa disposizione chiarisce che in tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento.

La **lettera a-*ter*)** del comma 1 prevede, inoltre, che le regioni, su istanza degli interessati, possano autorizzare la **conversione** delle aziende faunistico-venatorie esistenti in una delle tipologie descritte dalle lettere precedenti.

Il sopra menzionato art. 16 statuisce al comma 1 che le regioni, su richiesta degli interessati, nei limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, **senza fini di lucro**, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche; le concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

Il successivo comma 2, stabilisce che le aziende faunistiche venatorie devono essere preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico e devono coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88.
Il comma 3 statuisce che le aziende agri-turistico-venatorie possono essere autorizzate nelle zone umide e vallive qualora comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Infine, il comma 4 prevede che l'attività venatoria nelle aziende faunistivco venatorie è consentito nel rispetto delle norme di quanto disposto dalla stessa legge n. 157 del 1992 con la esclusione dei limiti di cui all'art. 12, comma 5 in materia di esercizio dell'attività venatoria.

Si rappresenta che l'art. 10 del DDL A.S.1552 "*Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", in corso di esame parlamentare presso il Senato, introduce alcune modifiche all'art. 16 L. n. 157 del 1992 in parte analoghe a quelle sopra descritte. Tra queste, in particolare, si ricorda quella relativa alla soppressione, alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 sopra enunciato, del riferimento concernente l'assenza dello scopo di lucro che caratterizza, a legislazione vigente, le aziende in esame. Si veda, in proposito, la relativa scheda dell'art. 10 contenuta nel dossier redatto a cura del Servizio Studi.

- *La legge n. 157 del 1992 in materia di fauna selvatica*

La **legge n. 157 del 1992** recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", in estrema sintesi**,** riconosce la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e ne prevede la tutela nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

Nel corso dell'attuale legislatura il provvedimento è stato oggetto di numerosi interventi modificativi ed integrativi. Si segnalano, al riguardo, quelli apportati dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 447-449, L. n. 197/2022), che ha sostituito l'art. 19 in materia di controllo della fauna selvatica e che ha aggiunto l'art. 19-*ter* in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. La legge di Bilancio 2025 ha poi modificato l'art. 18 in materia di esercizio dell'attività venatoria con particolare riferimento alla disciplina relativa al calendario venatorio e al giudizio di impugnazione (art. 1, comma 551, legge n. 207 del 2024). Si ricordano, inoltre, ulteriori modifiche normative che hanno riguardato:

- l'art. 31 in materia di sanzioni amministrative: chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300 (articolo 11-*ter*, D.L. n. 104/2023);

- l’art. 10, comma 1, del D.L. n. 63 del 2024 ha apportato modifiche in materia di guardie venatorie volontarie alla lett. b) dell’articolo 27, comma 1, della legge n. 157 del 1992, ridefinendo i requisiti affinché taluni soggetti possano essere affidatari della vigilanza sull’applicazione della legge in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio. E’ stata poi introdotta la modifica sopra riferita inerente l’estensione del periodo temporale in cui è ammessa l’attività venatoria al cinghiale (*Sus Scrofa*);

- art. 13 del D.L. n. 131 del 2024 (salva infrazioni UE 2024), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 166/2024. Tale disposizione ha novellato l'art. 19-***ter*** della L. n. 157 del 1992, in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, introducendo un comma aggiuntivo al fine di prevedere che, nell'applicazione della suddetta disposizione, sia rispettato quanto previsto nelle direttive 2009/147/CE (c.d. direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat). Inoltre, il comma 1-*bis* interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide. Il comma 1-*ter* ha previsto l'adozione di uno o più decreti ministeriali che individuano le zone umide presenti sul territorio nazionale.

Articolo 134-*bis* (em. 133.0.10 (testo 2) e id.)
(Misure per il sostegno degli studi e delle ricerche dell'ASviS)

L'**articolo 134-*bis***, **introdotto in sede referente**, prevede un contributo di 300.000 euro, per l'anno 2026, in favore dell'Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientata principalmente alle future generazioni, delle attività di studio e ricerca, la pubblicazione e la diffusione dei rapporti annuali e lo svolgimento con cadenza annuale del Festival dello sviluppo sostenibile.

Come evidenziato nel sito *web* dell'ASviS, "l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ETS (ASviS), nata il 3 febbraio del 2016 su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell'Università di Roma 'Tor Vergata', è una rete di oltre 300 soggetti impegnati per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni unite e dei suoi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). L'Alleanza si pone come obiettivi di: favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, orientando in tal senso gli stili di vita, i sistemi di convivenza civile e i modelli di produzione e di consumo; analizzare le implicazioni e le opportunità per l'Italia legate all'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile; contribuire alla definizione di strategie nazionali e territoriali per il conseguimento degli SDGs e alla realizzazione di un sistema di monitoraggio dei progressi a livello nazionale e territoriale verso gli SDGs". Nello stesso sito internet viene ricordato che "l'Alleanza è diventata Ente del Terzo settore dal 2024".
In relazione alle pubblicazioni dell'ASviS si ricorda – come evidenziato nel sito *web* dell'Alleanza – che "il Rapporto ASviS (pubblicato con cadenza annuale, *n.d.r.*) rappresenta la pubblicazione principale dell'Alleanza per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile in Italia. Il documento, oltre a fornire aggiornamenti sull'impegno della comunità internazionale per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'Onu, sottoscritta dai Governi di 193 Paesi il 25 settembre del 2015, si focalizza sul contesto nazionale, articolandosi su due piani: un'analisi sullo stato di avanzamento del nostro Paese rispetto all'attuazione dell'Agenda 2030 e ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs), condotta sia a livello macro per valutare gli impegni del Governo e della società italiana, sia a livello micro con un'analisi approfondita per singolo Goal; un quadro organico di raccomandazioni di policy, da sottoporre ai vertici, per segnalare gli ambiti in cui bisogna intervenire per assicurare la sostenibilità economica, sociale e ambientale del nostro modello di sviluppo e influenzare in questo modo le strategie e le attività del Governo".

Articolo 134-*bis* (em. 134.0.4 (testo 2) e cons.)
(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

L'**articolo 134-*bis*, introdotto in sede referente**, **al comma 1**, modifica la disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, prevedendone la concessione, a domanda, per dodici mensilità in favore di taluni grandi invalidi di guerra. Tale comma, quindi, definisce la misura dell'assegno - non reversibile ed esente da imposte - a seconda della tipologia di invalidità.
Il comma 2, quindi, ne prevede la concessione **anche** ai grandi invalidi per servizio affetti dalle medesime invalidità, nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
I commi 3 e 4 ne disciplinano le modalità di pagamento, mentre **il comma 5** reca norme abrogative.
Il comma 6 provvede alla stima degli oneri e all'individuazione della relativa copertura finanziaria.

L'articolo 134-*bis*, introdotto in sede referente, al comma 1, sostituendo l'art. 1 della legge n. 288/2002, modifica la disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare[23].
La norma in commento prevede, dunque, la concessione, a domanda, di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per dodici mensilità in favore di taluni grandi invalidi di guerra[24], individuandoli nell'ambito della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. La norma poi specifica che, tra questi, per alcuni[25] la misura dell'assegno è fissata in euro 1.000 mensili a decorrere dal 1°gennaio 2026, per gli altri[26] tale assegno è corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.

[23] che attualmente prevede la possibilità di ottenere un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o, qualora non sia possibile procederne all'assegnazione, la possibilità di fruire di un assegno mensile sostitutivo, esente da imposte, pari a 878 euro mensili (che può essere adeguato con apposito decreto ministeriale); tale disciplina rimette ad uno specifico decreto ministeriale ogni anno la determinazione del numero di assegni da liquidare.

[24] La norma fa riferimento, nello specifico, agli affetti dalle invalidità di cui di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Si tratta di soggetti affetti da cecità, perdita anatomica di quattro arti, lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi, alterazioni delle facoltà mentali (lettera A)), soggetti che hanno riportato la perdita di ambo gli art superiori o la disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione (lettera A-bis), soggetti con lesioni del sistema nervoso centrale (lettera B n.1), soggetti che hanno riportato la perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato (lettera C) o l'amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza (lettera D), soggetti con alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi (lettera E, n.1).

[25] Gli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo periodo, e A-bis) della medesima tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

[26] I soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.

Il comma 2 prevede che tale assegno spetta altresì ai grandi invalidi per servizio - di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111 (ovvero quelli affetti dalle medesime invalidità in precedenza richiamate, di cui alla richiamata tabella E) - nonché **ai pensionati di guerra e per servizio militare** - affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 - che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
Il comma 3 prevede che le Ragionerie territoriali dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero gli enti previdenza competenti, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento di tale assegno, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti**.**
Il comma 4 prevede il pagamento d'ufficio di tale assegno per gli invalidi che ne hanno già fruito nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, precisando che per coloro che non ne hanno già beneficiato in precedenza, esso è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione).
Il comma 5 abroga il secondo comma dell'art. 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al DPR n. 915/1978, che disciplina la materia dell'assegno sostitutivo in questione, come modificato dall'art. 1 della legge n. 288/2002[27]. L'articolo in esame, dunque, sostituendo integralmente tale art. 1 della legge n. 288/2002, disciplina direttamente la materia dell'assegno sostituivo dell'accompagnatore militare, al di fuori del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (senza più ricorrere, dunque, alla novella del richiamato art. 21 del medesimo testo unico).
Il comma 6 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze , ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 (ovvero a valere sul fondo istituito a decorrere dal 1° gennaio 2003 per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio).
Inoltre, si stabilisce che alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[27] In precedenza tale comma secondo dell'art. 21 del Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra era stato sostituito dall'art. 3 della legge n.261/1991.

Articolo 134-*bis* (em. 134.0.25)
(Clausola di salvaguardia)

L'**articolo 134-*bis***, **introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui al provvedimento in esame compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

La previsione in commento stabilisce quindi che le disposizioni legislative che vengono introdotte non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la previsione esplicita, trae origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, dall'impossibilità che norme di rango primario possano legittimamente incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione (il cui ambito di competenza è anch'esso previsto da norme statutarie di rango costituzionale). Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti (in questo senso si vedano Corte costituzionale n. 20 del 1956, n. 180 del 1980, n. 237 del 1983, n. 212 del 1984, n. 160 del 1985, n. 213 del 1998, n. 341 del 2001, n. 353 del 2001, n. 51 del 2006, n. 82 del 2015, n. 198 del 2018, n. 31 del 2019 e n. 63 del 2023).
Al riguardo si rileva che, anche recentemente la Corte costituzionale ha ribadito tali conclusioni, affermando in particolare ancora una volta che le norme di attuazione degli statuti speciali si basano su un potere attribuito dalle norme costituzionali degli statuti medesimi in via permanente e stabile, e sono dotate di competenza «riservata e separata» rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (si vedano da ultimo Corte costituzionale n. 120 del 2024 e n. 9 del 2024).
La clausola di salvaguardia è costantemente inserita nei provvedimenti legislativi che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, al fine di rendere più agevole l'interpretazione delle norme introdotte, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione.
La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude *a priori* la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, "allorquando tale clausola entri in contraddizione

con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome"[28].
La lettera della disposizione in commento coincide, in linea di massima, con la formulazione ormai consolidata della clausola di salvaguardia, ivi compreso il riferimento generale - solitamente presente nelle clausole di salvaguardia - anche alla legge costituzionale n. 3 del 2001. Con tale riferimento si ribadisce quanto previsto dall'articolo 10 della citata legge costituzionale, e cioè che le disposizioni della medesima si applicano anche alle regioni e alle province ad autonomia speciale nelle ipotesi in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

[28] Si veda Corte costituzionale n. 78 del 2020. Sul tema si vedano altresì Corte costituzionale n. 40 del 2016, n.156 del 2015 e n. 77 del 2015.

Articolo 134-*bis* (em. 134.0.53 (testo 2))
(Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata)

L'**articolo 134-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione,** istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo di euro 500.000 a decorrere dal 2026. Tali risorse dovranno essere ripartite tra soggetti operanti nel settore della giustizia e della legalità che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata.

Più nel dettaglio la disposizione **introdotta nel corso dell'esame in sede referente**, istituisce un **Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui** a decorrere dal 2026 al fine dichiarato di **incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata**, anche attraverso la realizzazione di attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati.

Le **risorse** dell'istituendo fondo, dovranno essere ripartite, annualmente, con decreti del Ministro della giustizia, tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati, operanti nel settore della giustizia e della legalità che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata.

Articolo 134-*bis* (em. 65.0.2 (testo 2))
(Finanziamento della raccolta dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture sanitarie afferenti ai dipartimenti di salute mentale)

L'**articolo 134-*bis*, inserito in sede referente,** prevede un'autorizzazione di spesa per la **raccolta dei dati** relativi alle **misure di contenzione meccanica** presso le strutture sanitarie afferenti ai dipartimenti di salute mentale.
In particolare, il **comma 1** autorizza la spesa di **100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**, al fine di alimentare la collazione dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica, alla loro durata e al regime di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale.
Il **comma 2** prevede che, al fine di prevenire il ricorso alla contenzione meccanica degli utenti dei servizi di salute mentale, i predetti dati sono raccolti dalla direzione di ciascun dipartimento di salute mentale e sono censiti nel registro di raccolta regionale che alimenta il flusso di dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale curato dai competenti Uffici del Ministero della salute.
Il **comma 3** stabilisce che con decreto del Ministero della salute da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabile le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato dal comma 1.

L'**articolo 134-*bis*, inserito in sede referente,** prevede **un'autorizzazione di spesa per la raccolta dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica** presso le strutture sanitarie afferenti ai dipartimenti di salute mentale.
In particolare, il **comma 1** prevede che, al fine di potenziare, per il biennio 2026-2027, il coordinamento tra il Ministero della salute, amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché i dipartimenti di salute mentale mediante idonee risorse informatiche e attraverso l'istituzione di un'apposita banca dati, **è autorizzata la spesa di 100.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027,** destinati ad alimentare **la collazione dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica**, alla loro durata e al regime di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale.
Il **comma 2** stabilisce che, al fine di prevenire il ricorso alla contenzione meccanica degli utenti dei servizi di salute mentale, i predetti dati sono raccolti dalla direzione di ciascun dipartimento di salute mentale e sono censiti nel registro di raccolta regionale che alimenta il flusso di dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale curato dai competenti Uffici del Ministero della salute.

Il **comma 3** demanda a un decreto del Ministero della salute da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato dal comma 1.

- ***La contenzione meccanica***

La contenzione meccanica è una delle modalità attraverso cui si attua la contenzione psichiatrica.
Poiché nell'utilizzo di tale tecnica vengono in rilievo i diritti fondamentali della persona, si pone sul piano giuridico la necessità di prevedere limiti rigorosi per il suo utilizzo, come evidenziato tra l'altro nell' aprile 2015 dal Comitato Nazionale di Bioetica (CBN) nel parere "la Contenzione: problemi bioetici".
Tuttavia, la materia non è mai stata normata nel dettaglio: un primo riferimento era presente nel regio decreto n. 615 del 1909, ormai abrogato dalla Legge n. 180 del 1978 (c.d. Legge Basaglia). Pertanto, attualmente, l'unica disposizione che fa riferimento alla contenzione meccanica è dettata all'art. 41 della Legge n. 354 del 1975 (Legge sull'Ordinamento penitenziario, O.P.).
Quest'ultimo, nel prevedere il ricorso a tali misure nei confronti dei detenuti esclusivamente nei casi previsti dal Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (D.P.R. del 30 giugno 2000, n. 230), stabilisce che il loro uso deve essere diretto unicamente al fine di evitare danni a persone e cose o di assicurare l'incolumità del soggetto stesso, dovendosi garantire altresì che tale misura sia applicata per un tempo limitato, strettamente necessario e sotto il costante controllo del personale sanitario.
la Legge n. 180 del 1978, poi confluita nella Legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 1978, pone al centro il rispetto della libertà del paziente attraverso la previsione secondo cui «gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari» (art. 33 della legge n. 833/1978).
Nell'assenza di una disciplina normativa che procedimentalizzi l'applicazione della contenzione meccanica, la Corte di cassazione n. sez. V, con la sentenza del 20 giugno 2018, n. 50497[29], ha rinvenuto la legittimazione normativa di tale pratica nella scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p.
Pertanto, il ricorso all'uso della contenzione meccanica da parte dei medici e del personale sanitario è scriminato al ricorrere di una concreta situazione di pericolo attuale di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile e rispondente al criterio di proporzionalità.
Perché il pericolo possa dirsi attuale occorre, secondo tale sentenza, «un costante monitoraggio del paziente – non solo al momento dell'applicazione della contenzione, ma anche ai fini del suo mantenimento – e il medico deve dar conto in modo fedele delle condizioni di quest'ultimo e delle scelte che lo riguardano in cartella clinica, in modo tale da consentire ai sanitari che gli subentreranno di avere a loro volta un quadro preciso dell'evoluzione clinica».

[29] Decisione relativa al caso Mastrogiovanni.

Il pericolo deve essere altresì inevitabile, non essendovi pertanto «la possibilità di salvaguardare la salute del paziente con strumenti alternativi, la cui valutazione di inidoneità è rimessa al prudente apprezzamento del medico».
Occorre, infine, il rispetto del requisito della proporzionalità tra la condotta e il pericolo: tale valutazione non attiene solo al momento dell'applicazione della misura, ma anche alle sue modalità, in ragione dell'estrema invasività della contenzione. Per questo, secondo la Cassazione «tale presidio deve essere applicato, oltre che nei limiti dello stretto necessario, verificando anche in conseguenza dell'evoluzione clinica, se sia sufficiente il blocco solo di alcuni arti o se il pericolo di pregiudizio sia tale da imporre il blocco ad entrambi i polsi e caviglie».
L'assenza di precisi limiti normativi nell'uso di tale pratica ha posto alcuni problemi di compatibilità con l'articolo 3 CEDU, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti.
In particolare, con sentenza Lavorgna c. Italia[30], con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per la violazione suddetta, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto l'impostazione seguita dalla Corte di cassazione poc'anzi richiamata.
In particolare, la Corte EDU ha ribadito che l'articolo 54 c.p. prevede la scriminante dello stato di necessità, che può giustificare l'uso della contenzione meccanica soltanto in casi eccezionali in cui sussiste il rischio oggettivo di un grave e imminente danno per il paziente o per altri.
In tale contesto, nella Conferenza Stato-Regioni del 23 ottobre 2025 sono state adottate, con accordo, le "Linee di indirizzo per il superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale".
Con tali Linee guida sono indicate le buone pratiche per la prevenzione della contenzione meccanica. Sono poi indicate alcune azioni per il progressivo superamento della contenzione, rivolte ai differenti livelli di governance dei servizi sanitari e socio sanitari, coinvolgendo tutti gli attori interessati al percorso assistenziale, a partire dalle amministrazioni centrali, le Regioni e Province autonome, le Aziende sanitarie e ospedaliere, negli Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), nei reparti ospedalieri di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA) e nelle REMS e a tutti gli operatori della salute mentale, oltreché gli assistiti, i familiari e i caregiver. A tal fine, il documento evidenzia la necessità che ogni Regione e Provincia autonoma definisca un proprio modello di intervento al fine di mettere in atto, attraverso passaggi graduali e progressivi, le indicazioni fornite, tenendo conto del contesto, dei modelli organizzativi e delle esperienze già presenti sul territorio e avvalendosi di tutte le risorse disponibili.

[30] Causa Lavorgna c. Italia, ricorso n. 8436/21.

Articolo 134-*bis* (em. 96.0.41 (testo 2))
(Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)

L'**articolo 134-*bis***, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, opera una modifica della normativa riguardante le procedure dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

In particolare il **comma 1** aggiunge successivamente alla lettera c), comma 3 dell'articolo 10-ter del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, la lettera **c-bis**, la quale introduce la possibilità da parte del **produttore** di richiedere, in sede di istanza o di istruttoria, l'inserimento nella proposta transattiva delle **sole imputazioni esigibili**, come presenti nel Registro Nazionale Debiti, istituito dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 febbraio 2009, n.33. La disposizione in commento, inoltre, fa salva, in ogni caso, la possibilità da parte dell'istante di inserire anche le **imputazioni non esigibili**, previa ricezione di ricalcolo dall'Organismo.

A tale riguardo è utile ricordare come l'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, istituito con la legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 554, opera con lo scopo di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la risoluzione definitiva delle controversie in essere. A fronte dell'incremento del contenzioso e della necessità di ricalcolare moltissime posizioni debitorie, la disposizione in esame ha lo scopo di favorire la risoluzione definitiva delle controversie. L'obiettivo è incentivare il debitore ad aderire all'accordo transattivo, in modo da ottenere il pagamento immediato di somme di difficile riscossione e la contestuale rinuncia ad ipotesi di ricorso giudiziale.

Il Registro nazionale dei debiti, invece, è stato istituito dall'art. 8-*ter* del D.L. n. 5/2009 presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel quale sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli, risultanti dai registri degli organismi pagatori riconosciuti, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome, connessi a provvidenze ed aiuti agricoli dalle stesse erogati. Nel Registro sono iscritti anche gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare del regime delle quote latte.

- ***Il regime delle quote latte***

Il regime delle quote latte – cessato il 31 marzo 2015 - consiste in un complesso di meccanismi normativi ed organizzativi finalizzati a porre un limite alle eccedenze

produttive di latte e derivati da parte degli stati membri della UE, con l'obiettivo di conseguire un equilibrio tra produzione e consumo tale che i Paesi membri con produzione "eccedentaria" trovino in quelli con produzione insufficiente un bacino di mercato in cui smaltire le eccedenze stesse. A tal fine a ciascuno Stato membro sono stati assegnati i "quantitativi nazionali di riferimento", che in pratica costituiscono il quantitativo massimo di latte che ciascuno stato membro può produrre senza incorrere nel meccanismo di regolazione del mercato previsto dalla Unione per il superamento dei quantitativi stessi. Per la ricostruzione della vicenda delle cosiddette quote latte si rinvia al focus dei temi dell'attività parlamentare. Si ritiene opportuno ricordare che, con l'art. 10-*bis* del D.L. n. 69/2023, sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092 - prevedendo che AGEA esegua le operazioni nazionali di compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.

Il **comma 2** prevede la facoltà di richiedere la **rateizzazione** della somma dovuta per una durata non superiore a dieci anni, con l'applicazione degli interessi legali.

Il **comma 3** novella il comma 6 dell'articolo 10-*ter* della norma sopra citata, in modo da permettere al debitore di procedere, nei 120 giorni dal ricevimento del verbale sottoscritto da parte dell'Organismo, con il pagamento della sola **prima rata** del piano sottoscritto, al posto dell'intera somma dovuta, completando la previsione del comma precedente.

Il **comma 4** aggiorna il comma 7, secondo periodo della norma in questione, aumentando la misura della riduzione massima apportabile alla proposta transattiva aggiornata in caso di presentazione di elementi ulteriori di valutazione da parte dell'istante. In particolare, la **riduzione massima** passa da 10 punti percentuali a **15 punti percentuali**.

Il **comma 5** amplia il comma 9, permettendo lo svincolo delle somme del produttore oggetto di pignoramento, anche presso terzi, al solo fine del pagamento delle somme dovute per la transazione conclusa, nel periodo compreso fra la data di presentazione dell'istanza e i 120 giorni successivi alla ricezione del verbale sottoscritto ai sensi dell'articolo 10-*ter*, comma 6.

Il **comma 6** aggiunge, infine, due commi successivamente al comma 10 della sopracitata norma: il comma 10-*bis*, il quale determina che la comunicazione del ricalcolo degli importi, effettuata attraverso la proposta transattiva, sostituisca la comunicazione ex art. 10-*bis*, comma 4 della medesima norma, in caso di sottoscrizione della stessa, precisando inoltre che tale ricalcolo non è impugnabile; il comma 10-*ter* introduce, invece, l'obbligo in capo ad AGEA di procedere all'escussione delle fideiussioni bancarie ed assicurative all'acquisizione dei pegni prestati dalle aziende sanzionate entro 90 giorni, al fine di favorire la chiusura delle

posizioni debitorie, con l'obbligo di notificare all'Organismo l'esito positivo. Nel caso di transazione con rateazione, l'AGEA disporrà l'annullamento del carico affidato all'agente della riscossione, che sarà iscritto nuovamente in caso di mancato pagamento.

In estrema sintesi, si richiama il comma 2 dell'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, il quale prevede che AGEA per la compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare si basi sui propri dati nazionali di produzione. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con modalità diverse a seconda della relativa campagna lattiera. Inoltre, il comma 3 dell'art. 10-*bis* del D.L. n. 69/2023 prevede che in sede di ricalcolo AGEA applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.

Articolo 134-*bis*, commi 1-4 (em. 98.0.17 RIF)
(Disposizioni su aeroporto di Pescara)

La disposizione, **introdotta nel corso dei lavori parlamentari**, introduce nuove disposizioni per il finanziamento dell'aeroporto di Pescara.

La disposizione in commento, introduce l'art. 134-*bis*, che prevede che al **primo comma**, al fine di garantire la continuità operativa e il mantenimento della funzionalità e dei servizi offerti dal programma Tourism Digital Hub (TDH) oltre la scadenza del finanziamento previsto dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR) è istituito nello stato di previsione del Ministero del Turismo un Fondo volta a sostenere l'operatività del portale nazionale del turismo con una dotazione di **4,2 milioni di euro per l'anno 2026** e di **3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027**.
Il **secondo comma** prevede che all'articolo 136 al comma 6 lo stanziamento di **10.000 milioni è ampliato fino a 13.000 milioni**.
Il **terzo comma** prevede che tra gli aeroporti che godono di continuità territoriale di cui all' articolo 82 comma 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 dopo è inserito l'aeroporto di Pescara.
Il **quarto comma** prevede che per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Pescara, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento(Ce) numero 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 è autorizzata la spesa di **500 mila euro per l'anno 2026**, di **2,5 milioni di euro per l'anno 2027**, **2,5 milioni di euro per l'anno 202.** La regione Abruzzo può concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo come definiti in apposita conferenza di servizi finalizzata e individuare altresì sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Pescara, in ottemperanza nei limiti di quanto disposto dal citato regolamento CE n. 1080/ 2008.

Articolo 134-*bis*, comma 5 (em. 105.0.36 (testo 3))
(Fondo per il contrasto del cyberbullismo)

L'**articolo 134-*bis*, comma 5** – introdotto in **sede referente** - incrementa il **Fondo permanente per il contrasto al fenomeno del cyberbullismo** per un importo pari a **2 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2026.

L'**articolo 134-*bis*, comma 5**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla dotazione del Fondo permanente per il contrasto al fenomeno del cyberbullismo istituito dall'art. 1, commi 671 e 672 della Legge di bilancio del 2022 (L. n. 234 del 2021). Nel dettaglio, la norma in commento prevede l'incremento della dotazione del suddetto Fondo per un importo pari a **2 milioni di euro** annui **a decorrere dall'anno 2026**.
Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'Istruzione e del merito.

A tal riguardo, si ricorda che l'art. 1, comma 671 della L. n. 231 del 2021 ha istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, al fine di porre in essere azioni dirette a prevenire e contrastare il predetto fenomeno. In particolare, si prevede che tali obiettivi vengano raggiunti mediante azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. L'art. 1, comma 672, invece, stabilisce che il Fondo in oggetto sia istituito presso il Ministero dell'istruzione con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022.
Il suddetto Fondo risulta iscritto sul capitolo 1361 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e reca stanziamenti pari a 2 milioni di euro, in termini di cassa e di competenza, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Sul tema si ricorda che nella presente Legislatura è stata approvata la **legge 17 maggio 2024, n. 70**, che reca disposizioni volte a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
In particolare, l'**art. 1** di tale provvedimento interviene sulla legge n. 71 del 2017 ("Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo") apportando una serie di modifiche, tra cui: l'estensione del perimetro di applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo anche alla prevenzione e contrasto del bullismo; l'incremento delle risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione; la possibilità per le regioni di promuovere iniziative concernenti il servizio di sostegno psicologico per gli studenti presso le istituzioni scolastiche; l'adozione da parte degli istituti scolastici di un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo; l'obbligo per il dirigente scolastico di informare i genitori dei minori vittime di episodi di bullismo o cyberbullismo, nonché di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.

L’art. 2, invece, interviene sul regio decreto-legge 1404/1934 (cd. “legge minorile”) e, segnatamente, sulla disciplina delle Misure coercitive non penali **misure coercitive non penali** che possono essere adottate dal tribunale per i minorenni (ora tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie a seguito del d.lgs. 145/2022, cd. “riforma Cartabia”), inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo e per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l'adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa o riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, all'esito del quale il tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l'affidamento del minore ai servizi sociali o il collocamento del minore in una comunità (delle ultime due misure è stabilito il carattere temporaneo).
L'art. 3, invece, reca una delega legislativa al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. In **attuazione di tale delega** è stato adottato il D.lgs. n. 99 del 2025, il quale introduce una serie di disposizioni in materia di: potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo (art. 1); rilevazione statistica, affidata all'ISTAT, sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (art. 2); responsabilità, *ex* art. 2048 c.c., dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete e delle comunicazioni elettroniche; campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi (art. 4).
Infine, l’art. 4 della legge n. 70 del 2024 prevede l'istituzione della «Giornata del rispetto, che ricorre il giorno 20 gennaio ed è intesa quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

Articolo 134-*bis*, comma 6 (em. 94.88 RIF)
(Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)

L'**articolo 134-*bis***, **comma 6, introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, prevede una **deroga** all'applicazione della disciplina in materia di **razionalizzazione periodica** delle partecipazioni pubbliche per le **partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate** nonché **per le partecipazioni da queste ultime detenute.**

Il **comma 6** dell'**articolo 134-*bis***, **introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, aggiunge il **comma 9-*bis*** all'**articolo 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica,** di cui decreto legislativo n. 175 del 2016, volto a **prevedere** una **deroga** all'applicazione della disciplina in materia di **razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche,** contenuta all'articolo 20 decreto legislativo n. 175 del 2016.

Sinteticamente, il citato articolo 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 **prevede** una procedura di carattere ordinario che le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, consistente in **un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni**, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un **piano di riassetto ai fini della razionalizzazione** del sistema societario, ricorrendo anche alla fusione ovvero alla soppressione mediante messa in liquidazione o cessione delle società stesse.

Il nuovo **comma 9-bis** stabilisce che le previsioni normative di cui all'articolo 20 **non si applicano alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate** - comprese le società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, hanno adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati nonché le società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati **- e alle partecipazioni da queste ultime detenute**.

Articolo 134-*bis* (em. 113.0.19 (testo 2))
(Contributo all'Associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS))

L'articolo in esame autorizza un **contributo** annuo di **100.000 euro** per il **2026** e per il **2027** in favore dell'associazione alpinistica ***Alpenverein Südtirol*** (AVS).

L'articolo in esame autorizza un **contributo** annuo di **100.000 euro** per il **2026** e per il **2027** in favore dell'associazione alpinistica ***Alpenverein Südtirol*** **(AVS)** al fine di sostenere le attività di interesse pubblico da essa svolte, in particolare quelle connesse al soccorso alpino, alla formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna, alla **manutenzione** della **rete escursionistica**, dei **rifugi propri e della Provincia autonoma di Bolzano** e alla tutela dell'ambiente montano.

L'*Alpenverein Südtirol* (AVS) è l'associazione alpina dell'Alto Adige di lingua tedesca e ladina, fondata nel 1946[31] ed avente sede a Bolzano. Attualmente l'AVS conta 36 sezioni giuridicamente indipendenti, sparse nella provincia di Bolzano e gestisce 12 rifugi alpini.

Sul territorio sono altresì presenti 15 Sezioni del Club Alpino Italiano (CAI), che costituiscono il Gruppo Provinciale CAI Alto Adige.

L'*Alpenverein Südtirol* (AVS) riceve – unitamente al CAI Alto Adige - contributi pubblici dalla Provincia Autonoma di Bolzano per diversi scopi, tra cui la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio alpinistico provinciale (costruzione e ristrutturazione di rifugi, bivacchi, ecc.) e il soccorso alpino. I contributi possono anche essere erogati per la manutenzione dei sentieri escursionistici.

Per quanto riguarda le attività di **soccorso in montagna** svolte dall'*Alpenverein Südtirol* (AVS) si ricorda che l'**articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267** (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate*) dispone che il soccorso alpino dello *Alpenverein Südtirol* è equiparato a quello del Club alpino italiano.

Inoltre l'articolo 80, comma 39, della legge finanziaria 2023 (legge n. 289/2002) precisa che "il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al ***Bergrettungs - Dienst*** **(BRD) dell'*Alpenverein Südtirol* (AVS).** Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.

Relativamente ai **rifugi**, la legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, ha definito gli interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini.

[31] L'*Alpenverein Südtirol* prende origine dal *Deutscher und Österreichischer Alpenverein* (DuÖAV). Nel 1869 a Bolzano e a Villabassa (Alta Pusteria), nel 1870 a Merano e nel 1875 a Bressanone furono costituite le prime sezioni locali del DuÖAV; nel 1910 le sezioni diventarono 15, e gestivano ben 19 rifugi. Dopo la fine della Prima guerra mondiale e con l'annessione del Tirolo meridionale all'Italia nel 1919, l'AVS fu dapprima espropriata dei suoi rifugi e poi vietata nel 1923. Il 31 dicembre 1945, gli Alleati permisero la rifondazione dell'associazione che fu attiva dal 14 giugno 1946.

Successivamente è intervenuta la legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, recante la "*Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale*".

Da ultimo, con la delibera della Giunta Provinciale n. 481 del 1° luglio 2025 sono stati definiti i criteri per la concessione di contributi a favore del patrimonio alpinistico provinciale (Allegato A), mentre con la successiva delibera 16 settembre 2025, n. 740 sono stati approvati i criteri di applicazione della legge provinciale n. 5 del 1997.

Va precisato che sul territorio sono presenti oltre ai rifugi di proprietà del CAI Alto Adige (14 rifugi) e dell'*Alpenverein Südtirol* (12 rifugi e 6 bivacchi) anche **rifugi di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano** (per i quali la disposizione in esame ne attribuisce la manutenzione all'*Alpenverein Südtirol*). Si tratta di 25 rifugi (c.d. ex MDE) che dopo la Prima guerra mondiale erano stati acquisiti dal Ministero della difesa e poi assegnati al CAI. Nel 1999, con la normativa di attuazione dello statuto di autonomia (D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 495, art. 3[32]) venne stabilito il trasferimento dei rifugi alla Provincia Autonoma di Bolzano (ma il passaggio effettivo è avvenuto nel 2011 e gli accordi finanziari di ristoro verso il CAI sono stati definiti negli anni successivi). Attualmente sono di proprietà della Provincia (e dati in gestione a soggetti privati) 27 rifugi[33].

[32] D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 495, art. 3, co. 1. "Gli immobili adibiti a rifugi alpini indicati nell'allegato B, tabella a), sono trasferiti alla Provincia di Bolzano. Le concessioni in atto sono prorogate al 31 dicembre 2010".

[33] https://patrimonio.provincia.bz.it/it/rifugi-alpini-provinciali

Articolo 134-*bis* (em. 67.9 (testo 3))
(*Misure per le dimissioni ospedaliere protette)*

L'**articolo 134-*bis***, inserito in sede referente, prevede che **l'assistenza domiciliare integrata** venga prioritariamente orientata **all'attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi,** anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente, al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze post-operatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili (**comma 1**).
Al fine di garantire l'omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta viene attribuito al Ministro della salute il compito di adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, **Linee guida per la gestione delle dimissioni protette**. Esse individuano le modalità con cui i programmi di Assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale (**comma 2**).
Viene poi prevista **la clausola di invarianza degli oneri** finanziari, disponendosi che alle attività del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (**comma 3**).

L'**articolo 134-*bis***, inserito in sede referente, prevede che, al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze post-operatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili, **l'assistenza domiciliare integrata** venga prioritariamente orientata **all'attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi,** anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente, (**comma 1**).

In proposito va ricordato che la "dimissione protetta" è un insieme di azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente dall'ambiente ospedaliero o similare ad un ambiente di cura di tipo familiare, al fine di garantire la continuità assistenziale e promuovere percorsi di aiuto a sostegno della salute e del benessere della persona tramite interventi coordinati tra sanitario e sociale. Essa si profila quindi come una dimissione da un contesto sanitario che prevede una continuità di assistenza e cure attraverso un programma concordato tra il medico curante, i servizi sociali territoriali dell'Asl di appartenenza e dell'Ente locale. Il paziente può così tornare a casa o essere ricoverato in strutture qualificate pur restando in carico al Servizio Sanitario Nazionale e "seguito" da un'adeguata assistenza sanitaria per un periodo di tempo e, ove necessario, poi preso in carico dai servizi sociali.
La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, comma 170) ha approvato sei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) **prioritari** e uno di questi è costituito dai "Servizi sociali per le dimissioni protette.

I LEPS, come noto, garantiscono l'eguaglianza di accesso alle prestazioni sociali da parte dei cittadini e devono essere garantiti in tutti i comuni, anche in forma associata (su questo cfr. anche *infra* artt. 124-126). L'attività volta a garantire le dimissioni protette è individuata fra le azioni prioritarie da attivare in tutti gli Ambiti, visto il suo riconoscimento come LEPS.
Va inoltre ricordato che l'articolo 22 del D.P.C.M, LEA (D.P.C.M. 17 gennaio 2017[34]) prevede che il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita. Le cure e l'assistenza domiciliari, come risposta ai bisogni delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia, secondo quanto previsto dal DPCM 14.2.2001 – "Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria"
Quanto ai pazienti cronici complessi ai quali si riferisce la disposizione in commento, si tratta di persone con più patologie croniche, spesso anziane, che necessitano di un'assistenza sanitaria e sociale integrata e continua a causa della loro fragilità clinica, rischio di riacutizzazioni e necessità di monitoraggio multidisciplinare per evitare ricoveri.

Il comma 2, al fine di garantire l'omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, rimette al Ministro della salute il compito di adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, **Linee guida per la gestione delle dimissioni protette**. Ad esse spetta individuare le modalità con cui i programmi di Assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale.
Infine **il comma 3** prevede **la clausola di invarianza degli oneri** finanziari, disponendo che alle attività del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[34] *Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

Articolo 134-*bis* (em. 116.0.2 (testo 2))
(Misure in materia di investimenti territoriali)

L'**articolo 134-*bis*** stabilisce che, **nelle more dell'adeguamento della metodologia** di determinazione dell'**indicatore di virtuosità** sulla base del quale viene distribuito alle **regioni a statuto ordinario** il **dieci per cento dei trasferimenti erariali** assegnati per il c.d. "federalismo amministrativo", a decorrere **dal 2027** i **parametri relativi al surplus di spesa** considerati nell'indicatore sono **valutati con riferimento al conseguimento dell'equilibrio di bilancio**, come definito dall'articolo 1, comma 785, legge n. 207 del 2024.

L'**articolo 134-*bis*** interviene sulla disciplina relativa alla **metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità** sulla base del quale viene distribuito alle **regioni a statuto ordinario** il **dieci per cento dei trasferimenti erariali** assegnati per il c.d. "**federalismo amministrativo**", ai sensi dell'articolo 6, comma 20, decreto-legge n. 78 del 2010.
Tale meccanismo previsto a titolo di **premialità** prevede che le anzidette risorse siano destinate alle regioni a statuto ordinario adempienti agli **obiettivi di contenimento della spesa e agli obblighi derivanti dal concorso alla finanza pubblica**.

Per il **2025** e il **2026**, con riferimento ai risultati conseguiti negli esercizi 2023 e 2024, è stata **mantenuta la metodologia già utilizzata** nei due anni precedenti **in attesa di una riforma metodologica** che, affidata ad un apposito **tavolo tecnico,** tenga conto a decorrere dal 2027 delle regole della nuova *governance* europea (articolo 1, comma 734, legge n. 207 del 2024).
Nella metodologia di cui sopra, come stabilito dall'articolo 6, comma 1-*ter*, decreto-legge n. 132 del 2023, era già stato previsto a decorrere dal 2023 (risultati 2021) che la **valutazione dei parametri relativi al surplus di spesa** avvenisse con riferimento al **conseguimento dell'equilibrio riguardante il risultato di competenza**, di cui all'articolo 1, comma 821, legge n. 145 del 2018, **al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto**, come risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
Precedentemente l'analisi dei parametri relativi al surplus di spesa era effettuata in relazione agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e al rispetto del patto di stabilità interno.

Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico per l'adeguamento della metodologia si dispone pertanto **che a decorrere dal 2027**, con riferimento ai risultati dell'esercizio 2025, **il saldo di riferimento** da conseguire per la valutazione dei **parametri relativi al surplus di spesa** è l'**equilibrio di bilancio**, come definito dall'articolo 1, comma 785, legge n. 207 del 2024.

L’equilibrio di bilancio (legge n. 207 del 2024)

L’**articolo 1**, **comma 785**, **legge n. 207 del 2024** (legge di bilancio per il 2025) è intervenuto sulla disciplina di cui alla legge n.145/2018, stabilendo che si debbano considerare in **equilibrio** gli enti che conseguano un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (o del recupero del disavanzo) e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, ma (a differenza di quanto previsto peri il risultato di competenza, di cui all’articolo 1, comma 821, legge n. 145 del 2018) **al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio**.

Nel rispetto di tale definizione, pertanto, ai fini del **computo del saldo di equilibrio gli enti territoriali** considerano conformemente a quanto già previsto dalla legge n. 145 del 2018:

- l’eventuale utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione;
- l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa;

laddove **non devono tenere conto delle entrate vincolate e accantonate di competenza del bilancio non utilizzate in corso d’esercizio**.

Dell’anzidetto saldo, definito **equilibrio di bilancio**, è data evidenza nel medesimo prospetto della verifica degli equilibri di bilancio allegato al rendiconto di gestione. L’equilibrio di bilancio rappresenta la capacità dell’ente di **finanziare gli impegni di spesa e l’eventuale ripiano del disavanzo** (analogamente al risultato di competenza) ma anche di **garantire la copertura dei fondi vincolati e accantonati nel bilancio.**

Si evidenzia come prima della legge n. 204 del 2027 il saldo obiettivo da conseguire per gli enti fosse rappresentato dal risultato di competenza, con l’equilibrio di bilancio indicato come obiettivo a cui tendere. **Con la legge di bilancio per il 2025 il saldo di riferimento per il comparto degli enti territoriali diviene l’equilibrio di bilancio**.

Articolo 134-*bis* (em. 122.0.6 (testo 2) e id.)
(Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi)

L'**articolo 134-*bis***, inserito nel corso dell'esame **in sede referente**, modifica le norme del TUEL e del D.Lgs. n. 118 del 2011 **sull'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione**, al fine di consentire un maggiore ambito di autonomia decisionale degli enti territoriali ponendo sul **medesimo livello di priorità gli impieghi**: **per gli investimenti**, **per le spese correnti a carattere non permanente** e **per l'estinzione anticipata di prestiti**.

Con riferimento agli **enti locali**, il vigente **art. 187, comma 2, del TUEL** (D.Lgs. n. 267 del 2000) consente l'**utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione** dell'esercizio precedente, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate **in ordine di priorità**:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Per l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione delle **regioni** il D.Lgs. n. 118 del 2011 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi), all'articolo 42, comma 6, dispone una norma del tutto analoga.

Il **comma 1** dell'articolo 134-*bis* **in esame** interviene sull'art. 187, comma 2, del TUEL sopprimendo le lettere c) e d) e ponendo **sullo stesso piano a livello di priorità** le finalità previste dalle lettere c), d) ed e), sostituendo la lettera e) con la seguente disposizione: la quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, **per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente**, **per il finanziamento di spese di investimento** e **per l'estinzione anticipata di prestiti**.
Il **comma 2** dell'articolo in esame esegue la medesima operazione sull'articolo 42, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011.

L'avanzo di amministrazione degli enti territoriali

Per un ente territoriale, l'avanzo di amministrazione è costituito dalla differenza tra le entrate e le spese, in accordo con quanto rilevato dalla gestione di competenza, a cui va sommata la gestione dei residui attivi e passivi.

Il risultato di amministrazione è costituito da una serie di componenti disciplinate dall'art. 187 del TUEL e dall'art. 42 del D.Lgs. n. 118 del 2011:

- L'avanzo **accantonato**: costituito dalle risorse per le quali è previsto un obbligo di accantonamento in previsione di spese future. Ne sono un esempio il Fondo Crediti

di Dubbia Esigibilità (FCDE), la cui funzione è quella di coprire spese che potrebbero risultare non esigibili, e il Fondo di Anticipazione Liquidità (FAL).

- L'avanzo **vincolato**: raccoglie le risorse vincolate ad una specifica destinazione su disposizione dell'ente che le ha trasferite, o della legislazione vigente.
- L'avanzo **destinato** a finanziare spese per investimenti: le risorse sono appunto indirizzate al finanziamento esclusivo degli investimenti.
- L'avanzo **libero** o disponibile: contiene le risorse di cui l'ente può usufruire liberamente, e si ottiene sottraendo all'avanzo complessivo (risultato complessivo di amministrazione) le altre componenti (avanzo accantonato, vincolato e destinato a finanziare spese per investimenti). Questa parte dell'avanzo risulta fondamentale, in quanto, se negativo, determina la condizione di disavanzo per l'ente locale.

L'utilizzo della quota **libera** dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente è consentito, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

La Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio di bilancio", sottolineando l'esigenza di assicurare la piena disponibilità dell'avanzo di amministrazione agli enti che lo realizzano, una volta che tale avanzo sia definitivamente accertato in sede di rendiconto. Secondo la Corte, limitazioni a tale disponibilità sarebbero pertanto ammissibili solo su base transitoria (sent. n. 247/2017; si vedano inoltre le sent. n. 101/2018).

Articolo 134-*bis* (em. 96.0.13 (testo 3))
(Rifinanziamento distretti del cibo)

L'**articolo 134-*bis***, inserito nel corso dell'esame parlamentare, incrementa la dotazione finanziaria per gli interventi a sostegno della creazione e del consolidamento dei distretti del cibo per le annualità 2026, 2027 e 2028.

L'**articolo 134-*bis*** prevede un intervento pari a 1,4 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, contestualmente riducendo del medesimo importo, per le stesse annualità, la dotazione del fondo destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza comportare ulteriori esborsi.

Il **comma 1** dell'articolo 96-*bis* modifica il limite di spesa fissato dall'articolo 13, comma 6 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, incrementandolo della somma di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di fornire ulteriori risorse per gli interventi a sostegno dei cosiddetti distretti del cibo.

In merito alla copertura della spesa del comma 1, viene modificato conseguentemente l'articolo 132, comma 2 della presente legge di bilancio. Il comma opera, infatti, riducendo la dotazione del fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il fondo risulta, quindi, così composto: 98,6 milioni di euro per le annualità dal 2026 al 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2029.

- ***Distretti del cibo***

I distretti del cibo sono strumenti, introdotti nel 2017, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.

I distretti del cibo sono individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, sono comunicati al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e vengono iscritti presso il Registro nazionale dei distretti del cibo.

Articolo 134-*bis* (em. 94.0.76 (testo 2))
(Allevamento cage free*)*

Nel corso dell'esame parlamentare è stato introdotto l'**articolo 134-*bis***, con il quale si prevede che, al fine di sostenere forme di allevamento più sostenibili, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, venga istituito il "Fondo per la conversione a metodi di allevamento *cage-free*, senza uso di gabbie", con una dotazione pari a 500.00 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'**articolo 134-*bis***.
Al **comma 1**, la disposizione prevede che, al fine di sostenere forme di allevamento più sostenibili, che garantiscano un migliore livello di **benessere animale** e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, venga istituito il "**Fondo per la conversione a metodi di allevamento *cage-free*, senza uso di gabbie**", con una dotazione pari a **500.00 euro per l'anno 2026** e a **1 milione di euro per l'anno 2027**.
Il **comma 2** del medesimo articolo stabilisce che si provveda a dare attuazione agli interventi di cui al comma 1 con **decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, **di concerto con il Ministro della salute**, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Le risorse indicate al comma 1 costituiscono il limite di spesa per il provvedimento in oggetto, che dovrà inoltre rispettare la **normativa europea in materia di aiuti di Stato**.

Le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato sono individuate dagli artt. 107-109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 107 del TFUE definisce ciò che costituisce un aiuto di Stato e ne dichiara in via di principio l'incompatibilità con il mercato interno: "salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza."

Tuttavia, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti, nonché gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Inoltre, conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del TFUE, possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni laddove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia

una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349 TFUE, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; *b)* gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; *c)* gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; *d)* gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; *e)* le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

La competenza in materia di **aiuti di Stato nel settore agricolo** è esercitata dalla **Direzione Generale Agricoltura e dello sviluppo rurale** (DG AGRI), che inquadra la politica della concorrenza nell'ambito della Politica agricola comune (PAC).

Per approfondimenti, si rimanda al dossier n. 67 "Gli aiuti di Stato - Disciplina europea e nazionale", a cura della Camera dei deputati.

Si segnala inoltre che la **politica agricola comune (PAC)** è volta a gestire la transizione verso un sistema alimentare sostenibile e a intensificare gli sforzi degli agricoltori europei per contribuire agli obiettivi climatici dell'UE e alla protezione dell'ambiente. In particolare, l'**obiettivo specifico 9** è indirizzato al miglioramento del **benessere degli animali** e al contrasto delle resistenze antimicrobiche.

Fra le pratiche stabilite negli strumenti politici dell'UE, definite nel regolamento (UE) 2018/848, sono compresi piani sull'allevamento e sul benessere degli animali, fra cui 'condizioni di alloggiamento favorevoli': aumento dello spazio disponibile per animale, miglioramento della pavimentazione (ad esempio, lettiera di paglia fornita quotidianamente), parto libero, presenza di un ambiente arricchito (ad esempio, insediamenti per i suini, trespoli, materiali per la costruzione di nidi, ecc.), oscuramento/irrigatori/ventilazione per ovviare allo stress da calore.

Articolo 134-*bis* (em. 108.0.24 (testo 2))
(Iniziative per la ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci)

L'**articolo 134-*bis***, introdotto in sede **referente**, stanzia **300.000 euro per l'anno 2027** per la realizzazione di iniziative in occasione della ricorrenza dei **novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci**.

La disposizione in commento, introdotta durante l'esame in **sede referente**, è composta da due commi.

Il **comma 1**, in occasione della ricorrenza dei **novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci**, autorizza la spesa di **300.000 euro per l'anno 2027** per la realizzazione delle iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile e politico e della diffusione dei valori della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

Il **comma 2** affida ad un **decreto** del Ministro della cultura, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di definire i criteri e le modalità di svolgimento delle **iniziative**, in collaborazione con le associazioni e le fondazioni impegnate nella diffusione della memoria di Antonio Gramsci, le regioni e gli enti locali interessati.

Si ricorda che la figura di **Antonio Gramsci**, deputato, politico ed influente intellettuale comunista, nato nel 1891 e deceduto nel 1937, era già stata oggetto di **interventi legislativi** circa un decennio fa, in occasione della ricorrenza degli **ottanta anni della sua scomparsa**. In particolare:
- con la legge n. 207 del 2016, è stata dichiarata **monumento nazionale** la **Casa Museo Gramsci** di Ghilarza, in provincia di Oristano;
- con l'articolo 16-*novies* del decreto-legge n. 91 del 2017 era stata autorizzata la spesa di **350.000 euro per l'anno 2017** al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni in particolare nelle **regioni del Mezzogiorno**.

Articolo 134-*bis* (em. 62.0.34 (testo 2))
Misure a favore dell'Ente Parco Gran Paradiso

L'**articolo 134-*bis***, **introdotto in sede referente**, autorizza l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ad assumere 6 unità di personale in misura corrispondente alle cessazioni del personale di ruolo dell'Ente Parco avvenute nell'anno 2025.

Il **comma 1 autorizza** l'**Ente Parco Nazionale Gran Paradiso** ad **assumere a tempo pieno e indeterminato**, per il triennio 2026-2028, **5 unità di personale amministrativo e tecnico** (di cui 4 funzionari e 1 assistente) nonché **1 assistente del personale di sorveglianza**, corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo dell'Ente Parco avvenute nell'anno 2025. La disposizione specifica che le assunzioni avvengono nell'ambito della vigente dotazione organica, come rideterminata per effetto dell'articolo 1, comma 833, legge di bilancio 2025 (legge 207/2024) – ai sensi del quale per rendere strutturali le economie realizzate nel 2025 conseguenti alla riduzione del turn over, le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni, provvedono ad adeguare in riduzione la propria dotazione organica - in deroga agli articoli 6 e 6-*ter* del d.lgs. 165/2001, che concernono l'organizzazione degli uffici e il fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche e alle ordinarie previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del personale (PTFP 2026-2028).
Il **comma 2** dispone che le assunzioni disposte dal comma 1 sono autorizzate in deroga all'articolo 35, comma 4, del d.lgs 165/2001 – che prevede che l'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni - autorizzando altresì l'Ente Parco a bandire procedure concorsuali pubbliche per le suddette unità, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del d.lgs. 165/2001.
Il comma 3, relativo alla **copertura finanziaria**, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali dell'Ente Parco maturate e disponibili a legislazione vigente.

Articolo 134-*bis* (em. 45.0.62 (testo 3))
(Istituzione del Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti)

L'**articolo 134-*bis*** – inserito **in sede referente** – istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti, la cui dotazione è determinata in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La norma in esame specifica che il Fondo in oggetto è destinato a favorire l'equilibrio psicologico e psicofisico dei lavoratori e degli studenti. In particolare, le risorse sono destinate ai seguenti ambiti d'intervento: promozione di incentivi per le imprese, volti a introdurre o rafforzare sistemi di supporto psicologico per i dipendenti; istituzione e implementazione, presso le università, di servizi di supporto psicologico e di presìdi di ascolto in favore delle studentesse e degli studenti. *Si consideri l'opportunità di chiarire le procedure di utilizzo delle risorse e di valutare l'esigenza di prevedere un ruolo, in seno alle procedure, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle competenze costituzionali delle regioni in materia di tutela della salute e di tutela e sicurezza sul lavoro.*

Articolo 134-*bis* (em. 110.0.50 (testo 3))
(Celebrazioni per il centenario della nascita di Pio La Torre)

L'**articolo 134-*bis***, introdotto nel corso dell'esame in **sede referente**, autorizzata la spesa **di 0,5 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione, in occasione della ricorrenza dei cento anni dalla nascita di **Pio La Torre,** di iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia.

Il **comma 1** stabilisce che in occasione della **ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Pio La Torre**, è **autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro** per ciascuno degli **anni 2026 e 2027** per la realizzazione di iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia e della diffusione dei valori della legalità, della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

Si ricorda che **Pio La Torre** – nato a Palermo il 24 dicembre 1927 – è stato un politico e sindacalista, deputato del Partito Comunista Italiano e Segretario regionale del partito in Sicilia, ucciso da Cosa Nostra il 30 aprile del 1982.
Per ulteriori **informazioni biografiche**, si rimanda alla biografia pubblicata sul sito ufficiale del "Centro studi Pio La Torre".

Il **comma 2** dispone che le iniziative di cui al comma 1 sono **promosse e coordinate dal Ministero della cultura**, anche in collaborazione con la Regione Siciliana, gli enti locali interessati e le associazioni e fondazioni impegnate nella diffusione della memoria e dell'opera di Pio La Torre, secondo **modalità definite con decreto** del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 134-*bis*, commi 1-4 (em. 24.0.7 (testo 3))
(Disposizioni in materia di esenzione IMU immobili degli enti non commerciali di cui alla lettera g) articolo 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019)

L'**articolo 134-*bis*, commi 1-4,** inserito nel corso dell'esame in sede referente, reca delle disposizioni di **interpretazione autentica** in relazione all'**esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati** dagli **enti non commerciali** per lo **svolgimento**, **con modalità non commerciali**, **di attività assistenziali e delle attività sanitarie**, nonché **di attività didattiche**.

- ***Esenzione ICI (IMU) immobili enti non commerciali***

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992, nel sistema previgente all'IMU, si riconosceva l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (c.d. "ICI") per gli **immobili utilizzati da enti non commerciali**, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d)*, del TUIR, **e destinati esclusivamente allo svolgimento**, con **modalità non commerciali**, **di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché attività di religione e di culto**.

Il richiamato articolo 73, comma 1, lettera *c)*, del TUIR, definisce come enti non commerciali, ai fini IRES, gli **enti pubblici e privati** diversi dalle società, i trust **che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale** nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, **residenti nel territorio dello Stato**.

Nel vigente regime "IMU", tale disposizione è stata riproposta dall'articolo 1, comma 759, lettera *g)*, della legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale, sono **esenti** dall'**IMU**: gli **immobili posseduti e utilizzati** dagli **enti non commerciali** [dai soggetti di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,] e **destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività** previste nella medesima lettera *i)*. Inoltre, per espressa previsione normativa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del decreto-legge n. 2012, n. 1 e quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Tale esenzione ha formato oggetto di decisione da parte della Commissione europea.

Nello specifico, con la Decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, la Commissione ha dichiarato che l'**esenzione concessa**, nel **regime dell'ICI**, agli **enti non commerciali che svolgevano**, **negli immobili in loro possesso**, **attività specifiche costituiva un aiuto di Stato incompatibile** con il mercato interno e illecitamente posto in essere dalla Repubblica italiana, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Nello specifico, secondo la Commissione, le nuove norme sull'IMU, che esprimono in modo chiaro che l'esenzione **può essere garantita soltanto se non vengono svolte**

attività economiche, non sono incompatibili con i principi europei concernenti la definizione di attività di natura non economica ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Infatti, a seguito della nuova formulazione delle disposizioni oggi vigenti, non sono più possibili le situazioni ibride create dalla previgente normativa ICI, in base alla quale, in alcuni immobili che beneficiavano di esenzioni fiscali, si svolgevano attività di natura commerciale.

Successivamente, la Commissione europea nella Decisione 2023/2103/UE, del 3 dicembre 2023, ha stabilito che l'aiuto di Stato sotto forma di esenzione dall'imposta comunale (ICI) sugli immobili concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992 illecitamente posto in essere dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno.

In tal senso, l'**articolo 134-*bis*, comma 1,** reca delle disposizioni di interpretazione autentica ai fini dell'applicazione, per gli **enti non commerciali**, dell'**esenzione dall'imposta municipale propria** (c.d. "IMU"), di cui dall'**articolo 1**, **comma 759**, **lettera *g)***, della legge n. 160 del 2019, in conformità ai **principi** contenuti nella **Decisione 2013/284/UE** della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e nel **regolamento** di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Nello specifico **al comma 1** si precisa che, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, lo **svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie** si intende **effettuato con modalità non commerciali** nei seguenti casi:

- tali attività sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali **gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale** (lettera *a)* del comma 1 del citato articolo 134-*bis*);
- **se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate** con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, tali attività **sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico** e, comunque, **non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali** nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio (lettera *b)* del comma 1 del citato articolo 134-*bis*).

In altre parole, il comma 1 richiama gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto ministeriale n. 200 del 2012, al fine di verificare se lo

svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie sia effettuato con modalità commerciali o meno.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della n. 212 del 2000 (c.d. "Statuto del contribuente"), l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

Con riguardo agli **enti non commerciali** individuati alla precedente **lettera *a)*** del comma 1, il **comma 2** stabilisce che tali soggetti **beneficiano dell'esenzione IMU**, qualora **rispettino i requisiti prescritti dalla norma e indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari**. Si precisa che la *ratio* di esenzione è riconducibile al fatto che **tale forma di cofinanziamento risulta necessaria allo scopo di garantire la copertura del servizio universale**.

Il **comma 3** precisa ulteriormente che, ai fini dell'applicazione di tale esenzione, **non è rilevante** l'**inserimento in una specifica categoria catastale** degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie.
Inoltre, ai sensi del medesimo comma, si conferma, in ogni caso, l'**applicazione** dell'**articolo 91-*bis*** del **decreto-legge n. 1 del 2012** e del citato regolamento n. 200 del 2012.

La disposizione in questione dispone, al comma 2, che qualora l'**unità immobiliare abbia** un'**utilizzazione mista**, l'**esenzione** dall'IMU **si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività' di natura non commerciale**, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006.
Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, il successivo comma 3 stabilisce che **l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione**. Per espressa previsione normativa, con il citato **decreto ministeriale n. 200 del 2012** sono state stabilite le **modalità e** le **procedure relative alla predetta dichiarazione**, **gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale**, nonché i **requisiti**, generali e di settore, **per qualificare le attività**, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992, **come svolte con modalità non commerciali**.
In particolare, l'articolo 3 definisce i **requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali** delle attività istituzionali, ovverosia quando l'**atto costitutivo o lo statuto** dell'ente non commerciale prevedono:

a) il **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, **utili e avanzi di gestione** nonché **fondi**, **riserve o capitale durante la vita dell'ente**, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della

medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

b) l'**obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente** per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello **scopo istituzionale di solidarietà sociale**;

c) l'**obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale** in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I requisiti specifici per settore sono individuati all'articolo 4, che, come ricordato in precedenza, al comma 2 individua quelli affinché lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie sia effettuato con modalità commerciali.

L'articolo 5 stabilisce che il **rapporto proporzionale**, di cui al comma 3 dell'articolo 91-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, **è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali** ovvero non commerciali e al tempo, secondo quanto di seguito indicato:

- per le **unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista**, la proporzione è prioritariamente determinata **in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse** da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e delle attività di cui alla citata lettera *i)*, svolte con modalità commerciali, rapportata alla superficie totale dell'immobile;
- per le unità immobiliari che sono **indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista**, la **proporzione è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali**, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività;
- qualora l'**utilizzazione mista sia effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno**, la proporzione è determinata **in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse** da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992, ovvero delle attività di cui alla citata lettera *i)* svolte con modalità commerciali;

Le percentuali, determinate in base ai rapporti che risultano dall'applicazione delle regole di cui sopra, si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.

L'articolo 6 reca delle disposizioni con riguardo agli obblighi dichiarativi che fanno capo agli enti non commerciali. Più precisamente, tali enti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-*bis*, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni.

Tra le definizioni recati all'articolo 1 del decreto ministeriale, si riportano le seguenti:

- **attività istituzionali**: le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e quelle dirette all'esercizio del culto, di cui alle lettere da *f)* a *n)* del presente articolo, **volte alla realizzazione di fini di utilità sociale** (lettera *o)* dell'articolo 1, comma 1);

- **modalità non commerciali**: **modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro** che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, **per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato** che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà (lettera *p)* dell'articolo 1, comma 1);
- **utilizzazione mista**: l'**utilizzo dello stesso immobile per lo svolgimento di una delle attività** individuate dall'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992, **con modalità non commerciali**, **unitamente ad attività** di cui alla stessa lettera *i)* **svolte con modalità commerciali**, ovvero ad attività diverse da quelle di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992 (lettera *q)* dell'articolo 1, comma 1).

Il **comma 4** reca un'**ulteriore disposizione di interpretazione autentica** dell'articolo 1, comma 759, lettera *g)*, della legge n. 160 del 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, con riguardo alle **attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati** dai soggetti che si qualificano, ai fini delle imposte sui redditi, come **enti non commerciali** (articolo 73, comma 1, lettera *c)*, del TUIR).
Nello specifico, ai fini dell'esenzione IMU, le **attività didattiche si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito** è **inferiore al Costo Medio per Studente** (c.d. "CMS") **pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito**, nonché dal Ministero dell'università e della ricerca.
Il medesimo comma precisa ulteriormente che, in ogni caso, **non si dà luogo al rimborso delle somme già versate**.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 200 del 2012, lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:

a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

Articolo 134-*bis*, comma 1 (em. 98.0.17RIF)
(Programma Tourism Digital Hub-TDH)

L'articolo 134-*bis*, comma 1, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo volto a sostenere l'operatività del portale nazionale del turismo « Tourism Digital Hub - TDH », con una dotazione di 4,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

A tale riguardo si ricorda che il Tourism Digital Hub (TDH) è una piattaforma digitale nazionale italiana, finanziata dal PNRR, che mira a connettere l'intero ecosistema turistico (imprese, operatori, istituzioni) attraverso il portale Italia.it, per valorizzare e promuovere l'offerta turistica italiana in modo integrato, offrendo alle aziende servizi di visibilità, dati e formazione, e ai turisti informazioni complete e personalizzate.

La disposizione in esame, pertanto, attraverso il finanziamento sopra citato, mira a dare continuità operativa e a mantenere le funzionalità e i servizi offerti dal programma Tourism Digital Hub (TDH) oltre la scadenza del finanziamento previsto dal PNRR.

Articolo 134-*bis*, commi 1 e 2 (em. 69.0.10 (testo 4) e altro id.)
(Imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da strutture private)

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 134-*bis*** – **articolo** inserito **in sede referente** – estendono agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate il regime di imposta sostitutiva dell'IRPEF già previsto[35] per i compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Tale regime contempla – a titolo di imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali – un'aliquota pari al 5 per cento.

L'estensione in esame è operata con riferimento ai compensi – erogati dall'anno 2026[36] – per il lavoro straordinario disciplinato dai contratti collettivi di lavoro relativi al personale in oggetto.
Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, riguardanti l'imposta sostitutiva in esame, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

[35] Cfr. l'articolo 1, comma 354, della L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[36] Sono escluse, in base al richiamo dell'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le somme corrisposte dai datori di lavoro entro il 12 gennaio 2026.

Articolo 134-*bis*, comma 3 (em. 69.0.10 (testo 4) e id.)
(Tavolo interistituzionale nel settore delle ceramiche)

Il **comma 3** dell'**articolo 134-*bis*** – **articolo** inserito **in sede referente** – prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un tavolo interistituzionale, con la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, per la valutazione delle questioni connesse alla gravosità della professione dei ceramisti e dei conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Articolo 134-*bis*, comma 2 lett. *a)* e comma 3 (em. 108.0.30 Nuova RIF)
(Contributo alla città di Matera per la designazione di "Capitale Mediterranea della cultura e del Dialogo")

Il comma 2, lettera *a)* dell'articolo 134-*bis*, introdotto in **sede referente**, autorizza la spesa di **3 milioni di euro per l'anno 2026** per contribuire alla realizzazione degli interventi del programma di attività relativo alla designazione di **Matera** quale "**Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo".**

Il comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 134-*bis*, introdotto durante l'esame **in sede referente**, in attuazione degli obiettivi previsti dal decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 201, nell'ambito della promozione di **progetti** di **cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo globale**, autorizza la spesa di **3 milioni di euro per l'anno 2026**, al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi del programma di attività relativo alla designazione di **Matera** quale "**Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo**".
Il successivo **comma 3** demanda ad uno o più decreti del Ministro della cultura l'individuazione delle modalità di attuazione delle disposizioni in parola.

La designazione di **Matera «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026»** rientra nell'ambito dell'iniziativa "*Mediterranean Capitals of Culture & Dialogue*" promossa dall'Unione per il Mediterraneo (UfM) insieme alla Fondazione Anna Lindh**.**
Nel febbraio 2022, nell'ambito del "*Forum des Mondes Méditerranéens*", oltre 200 giovani rappresentanti della società civile provenienti da oltre 20 paesi hanno presentato ai decisori politici le loro raccomandazioni per un Mediterraneo più sostenibile, inclusivo e integrato. Tra queste, è stata avanzata la proposta di creare un evento mediterraneo che si svolga nell'arco di un anno intero, conferendo a una città mediterranea la designazione di Capitale del Mediterraneo.
Nella Dichiarazione del 17 giugno 2022 a Napoli, i Ministri della Cultura della regione euromediterranea hanno espresso l'idea di "promuovere nuove iniziative congiunte per favorire lo sviluppo e la rigenerazione guidati dalla cultura, inclusa l'istituzione di una Capitale della Cultura Mediterranea, sul modello della Capitale Europea della Cultura, in coordinamento con il SEAE (Servizio europeo per l'azione esterna) e con l'Unione per il Mediterraneo, e tenendo conto di iniziative analoghe, tra cui il programma della Capitale Africana della Cultura e quello delle Capitali della Cultura Araba".
Sulla base di tale appello e in considerazione delle raccomandazioni della società civile espresse in occasione del "*Forum des Mondes Méditerranéens*", nell'ambito del 7º Forum Regionale dell'Unione per il Mediterraneo, i 43 Stati membri dell'Unione per il Mediterraneo hanno approvato all'unanimità l'iniziativa **"Capitali mediterranee della cultura e del dialogo"** per promuovere ulteriormente la diversità e l'identità condivisa del Mediterraneo e contribuire a una migliore comprensione reciproca dei suoi popoli.
Nell'ambito di tale iniziativa, i 43 Stati membri, (i 27 Stati Membri dell'UE e 16 Paesi partner Mediterranei del nord Africa, dell'Asia occidentale e dell'Europa meridionale), designano ogni anno due città, una della sponda Nord e una della Sponda Sud del Mediterraneo. Nell'ambito della prima edizione 2025, Tirana e Alessandria sono state

selezionate come le prime città a incarnare questa visione euro-mediterranea condivisa. Nel 2026, sono state selezionate Matera e Tetouan (Marocco). La candidatura di Matera è stata promossa dal Comune con il supporto della Fondazione Matera Basilicata 2019. La città lucana svilupperà il programma culturale progetto intitolato "Terre Immerse", un progetto che, ispirato alle profonde connessioni storiche e culturali del Mediterraneo, celebra il patrimonio di inclusività e dialogo della città. Il programma prevede eventi lungo tutto il 2026, tra cui una celebrazione inaugurale, quattro grandi eventi itineranti nel Sud Italia, residenze artistiche e incontri internazionali. Un ruolo centrale sarà svolto dalla collaborazione con Tetouan e dalle attività che coinvolgeranno la società civile, i giovani e le famiglie. Questa iniziativa rappresenta la continuità del progetto Matera Capitale europea della cultura 2019, ampliando il suo impatto verso il Mediterraneo e sottolineando il ruolo della città come ponte tra culture e identità.
L'evento culminerà il 28 novembre 2026 con la Giornata del Mediterraneo, simbolo dell'unione e dello scambio tra le sponde del mar Mediterraneo.

Articolo 134-*bis*, comma 2, lett. *d)* (em. 108.0.30 Nuova RIF)
(Contributo alla Fondazione Maxxi per la realizzazione del progetto "Maxxi Med")

Il **comma 2, lettera *d)***, dell'articolo 134-*bis*, assegna un contributo di **500.000 euro a decorrere dall'anno 2026**, in favore della **Fondazione Maxxi**, al fine di assicurare il funzionamento del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo, denominato "**Maxxi Med**", da realizzarsi nella città di Messina**.**

Il **comma 2**, **lettera *d)***, dell'articolo 134-*bis*, introdotto durante l'esame in **sede referente**, in attuazione degli obiettivi previsti dal decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 201, nell'ambito della promozione di **progetti** di **cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo globale**, assegna a **decorrere dall'anno 2026**, in favore della **Fondazione Maxxi** – Museo nazionale della arti del XXI secolo di Roma, un **contributo annuo pari a 500.000 euro**, per assicurare il funzionamento del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo denominato "**Maxxi Med"**, che avrà luogo nella città di Messina.

Il museo **MAXXI** è gestito dalla **Fondazione** costituita nel luglio 2009 dall'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La Fondazione è ente sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura, ed in particolare ad opera della Direzione generale Creatività Contemporanea. Come si legge nello statuto, la Fondazione promuove la creatività culturale contemporanea nazionale e internazionale, svolgendo altresì attività di ricerca connesse a tale promozione.

Per quanto concerne la realizzazione del progetto "**Maxxi Med**", si rinvia alla scheda di lettura all'articolo 134-*bis* (**em. 99.53**), che – si ricorda – stanzia la somma di **250.000 euro per l'anno 2027** destinate all'avvio delle **attività preliminari** previste dal protocollo siglato per la realizzazione del progetto.

Articolo 134-*bis*, comma 5 (em. 94.88 RIF)
(Contributo per il comune di Latina e per l'Orchestra sinfonica di Milano)

Il **comma 5** dell'articolo 134-*bis*, introdotto **in sede referente**, assegna un contributo di **2 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026** e **2027**, per il **Comune di Latina** per la gestione e la manutenzione di opere stradali, e di **2 milioni di euro** per l'anno **2026** per l'**Orchestra sinfonica di Milano.**

Il **comma 5** dell'articolo 134-*bis*, introdotto **in sede referente**, assegna un contributo di **2 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026** e **2027**, per il **Comune di Latina**, per la gestione e la manutenzione di opere stradali, e di **2 milioni di euro** per l'anno **2026** per l'**Orchestra sinfonica di Milano.**

Il testo in commento sembra riferirsi alla Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, ospitata dall'**Auditorium di Milano.**
La citata fondazione, nata nel **2002** come evoluzione della precedente Associazione, come recita lo statuto, si pone l'obiettivo di formare, promuovere e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, con particolare riferimento alla musica, svolgendo attività sinfonica, concertistica, lirica o comunque musicale, a Milano e nella Regione Lombardia, in un contesto di educazione del pubblico alla musica ed agli ambiti e profili culturali ad essa connessi, assumendo nel contempo la funzione di ambasciatrice, in Italia e all'estero, dei valori culturali espressi.
Si fa presente che la predetta Fondazione, è destinataria, **per l'anno 2025,** di un contributo a valere sul **Fondo nazionale per lo spettacolo da vivo,** ambito "Musica", settore "Istituzioni concertistico-orchestrali", pari a **1.536.512,00 euro** (decreto direttoriale n. 1125 del 23 luglio 2025).

Articolo 134-*bis* (em. 2.14 (testo 4))
(Contributo all'Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extradidattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati)

L'**articolo 134-*bis***, **inserito durante l'esame parlamentare**, concede all'Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extradidattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati.

Come sopra anticipato, la disposizione in esame concede all'Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extradidattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati.

In base allo statuto, l'Associazione non ha fini di lucro e si propone la rappresentanza e la tutela degli interessi della categoria degli **"Editori Indipendenti Italiani"**, con tale definizione intendendosi le imprese, costituite come società di capitali o di persone, attive nel settore dell'editoria libraria e aventi tutti i seguenti requisiti: a) che abbiano sede legale in Italia e svolgano come attività prevalente e prevalentemente a proprie spese quella della pubblicazione di libri su qualunque supporto, e quindi ad esempio su supporto materiale, digitale e audio; b) che non facciano parte di un gruppo rispetto a cui sussistano tutte e tre le seguenti condizioni: che sia (i) titolare di più marchi editoriali in Italia; (ii) svolga anche attività di promozione e/o distribuzione;(iii) sia titolare di una catena di librerie. A tale fine, per "fare parte di un gruppo" si intende essere un'impresa controllante, direttamente o indirettamente, altre imprese, oppure controllata, direttamente o indirettamente, da altre imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359 commi 1 e 2 del codice civile.
Per gli scopi di cui sopra, e cioè la rappresentanza e la tutela degli interessi della categoria degli Editori Indipendenti Italiani, e in particolare degli Editori Indipendenti Italiani associati ("**Associati**"), l'Associazione si propone di: a) rappresentare gli interessi degli Associati nei rapporti con enti e istituzioni (sia pubblici che privati), nonché con le associazioni rappresentative dei consumatori, per tutelare e promuovere lo sviluppo dell'editoria indipendente italiana; b) promuovere la partecipazione, la promozione e lo svolgimento di attività e iniziative volte a contribuire alla crescita e al sostegno dell'editoria indipendente italiana in generale e degli Associati nello specifico; c) organizzare e/o partecipare a qualsivoglia manifestazione editoriale ovvero a qualsivoglia ulteriore iniziativa volta (direttamente e/o indirettamente) alla promozione dell'editoria indipendente italiana; d) promuovere, studiare e seguire l'elaborazione di leggi e provvedimenti

comunque interessanti il settore dell'editoria indipendente, a livello nazionale, comunitario e internazionale; e) pubblicare periodici, newsletter, e ogni altro materiale, su qualsiasi supporto, al fine di diffondere studi, ricerche, notizie; f) promuovere e favorire la formazione e la crescita degli Associati; g) promuovere e attuare iniziative volte a valorizzare l'immagine ed il ruolo degli Associati; h) promuovere e attuare ricerche e studi, anche di natura economica e sociologica al fine di approfondire la conoscenza dell'editoria indipendente italiana o estera e la sua collocazione nell'ambito del panorama socio-economico del Paese e del contesto internazionale; i) erogare servizi agli Associati, anche per il tramite di società appositamente costituita, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, corsi di formazione, prestazione di servizi legali/fiscali/amministrativi, stipula di convenzioni, organizzazione di manifestazioni.

L'Associazione può altresì compiere, in genere, tutte quelle attività e operazioni, anche di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, che in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, valgano a raggiungere gli scopi associativi.

Articolo 134-*bis* (em. 110.0.75 (testo 2))
(Contributo in favore del "Festival dei due Mondi" di Spoleto)

L'**articolo 134-*bis*,** introdotto in **sede referente**, autorizza la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2026** in favore della **Fondazione "Festival dei due Mondi"**, al fine di sostenere e valorizzare l'omonima manifestazione culturale.

L'**articolo 134-*bis***, introdotto in **sede referente**, al fine di sostenere e valorizzare il **Festival dei due Mondi di Spoleto**, autorizza la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2026** in favore della **Fondazione** "Festival dei due Mondi".

Il **Festival dei Due Mondi** è una **manifestazione internazionale di musica, arte, cultura e spettacolo** che si svolge annualmente nella città di Spoleto, dal 1958. La continuità della manifestazione, e la sua concreta realizzazione, sono affidate alla **Fondazione Festival dei Due Mondi**, ente senza scopo di lucro istituito a tal fine nel 1986. Lo **Statuto** della Fondazione ne disciplina funzionamento e *governance*.
Lo scopo della Fondazione è quello di assicurare continuità alla Manifestazione spoletina, ideata dal Maestro Gian Carlo Menotti e voluta dal Comune di Spoleto sostenendone le attività culturali.
Gli **organi della fondazione** sono l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Sindaci revisori.

Si fa presente che la predetta Fondazione, per l'anno 2025 è destinataria di diverse tipologie di contributi, tutti erogati dal Ministero della Cultura:
- **1.103.460,00** euro ai sensi dell'articolo 44 del decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463 a valere sul **Fondo nazionale per lo spettacolo da vivo,** ambito "Multidisciplinare", settore "Festival multidisciplinari riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio" (decreto direttoriale n. 1173 del 28 luglio 2025);
- **902.500,00** euro, quale **contributo straordinario** erogato ai sensi dell'articolo 2 della legge 238 del 2012; (si veda il decreto ministeriale n. 6 del 14 gennaio 2025, di assegnazione delle risorse ai centri di responsabilità di spesa del Ministero della cultura per il 2025, capitolo di bilancio 6632, piano gestionale 2);
- **2.130.364,08** euro, quale **contributo ordinario** erogato ai sensi della tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 (per il riparto delle risorse in questione, relativamente all'anno finanziario 2025, appostate sul capitolo di bilancio 2570, si veda il decreto interministeriale n. 385 del 30 ottobre 2025, per un approfondimento sul quale si rinvia al dossier prodotto in occasione dell'esame parlamentare del relativo schema, AG 261).

Articolo 134-*bis* (em. 110.0.32 (testo 2))
(Contributi in materia di divulgazione culturale)

L'**articolo 134-*bis***, introdotto nel corso dell'esame in **sede referente**, autorizza la spesa **di 2 milioni** di euro annui a **decorrere dal 2026** per la realizzazione di **contenuti e programmi audiovisivi** di sviluppo e divulgazione del **patrimonio culturale** e, in particolare, delle **attività culturali dal vivo**, nonché del **Patrimonio Mondiale Unesco**.

L'**unico comma** di cui si compone la disposizione in esame **autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui** a decorrere dal 2026 per la realizzazione, attraverso la collaborazione con gruppi editoriali di servizio pubblico e con canali e piattaforme televisive specializzati, di **contenuti e programmi audiovisivi** di sviluppo e divulgazione, nazionale e internazionale, del **patrimonio culturale** e, in particolare, delle **attività culturali dal vivo**, con specifica attenzione a teatro, musica e danza, nonché del **Patrimonio Mondiale Unesco**.

Articolo 134-*bis* (em. 6.0.53 (testo 2) e id. 6.0.54 (testo 4), 99.0.100 (testo 2))
(Misure in materia di economia circolare)

L'**articolo 134-*bis*, introdotto in sede referente,** modifica il novero dei soggetti tenuti all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), escludendo alcuni consorzi, sistemi di gestione o produttori di rifiuti.

L'**articolo 134-*bis*, introdotto in sede referente,** sostituisce integralmente l'articolo 188-*bis*, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, c.d. Testo unico ambiente, che individua i **soggetti tenuti ad iscriversi** al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (**RENTRI**). Rispetto al testo vigente sono apportate le seguenti modificazioni:

- Viene **soppresso** il **riferimento**, tra i soggetti tenuti all'iscrizione, ai **consorzi** istituiti per il **recupero** e il **riciclaggio** di **particolari tipologie di rifiuti**;
- Viene introdotto un secondo periodo che **esclude** espressamente dall'**obbligo di iscrizione** al RENTRI:
    - i consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva individuate dall'articolo 237, comma 1, Testo unico ambiente (relativi alla gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi) (**lettera a)**);
    - i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6, Testo unico ambiente (**lettera b)**).

L'articolo 190, commi 5 e 6, Testo unico ambiente individua i soggetti:

- che sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di rifiuti (comma 5), quali:
    - gli imprenditori agricoli con volume di affari annuo non superiore a 8000 euro;
    - le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
    - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno non più di 10 dipendenti.
- o che possono adempiere l'obbligo con modalità semplificate (comma 6), quali:
    - gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
    - i soggetti esercenti particolari attività (parrucchieri, istituti di bellezza, manicure/pedicure, tatuaggi/piercing) che producono taluni rifiuti pericolosi.

Articolo 134-*bis* (em. 106.0.36 (testo 2))
(Disposizioni in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere)

L'**articolo 134-*bis***, introdotto nel corso dell'esame in **sede referente**, autorizza la spesa **di 2 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026** e **2027**, a favore dell'**INDIRE**, al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici in materia di educazione al **rispetto**, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere.

L'**unico comma** di cui si compone la disposizione in esame, introdotto nel corso dell'esame in **sede referente**, autorizza la **spesa a favore dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di euro 2 milioni** per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici già attivati dal Ministero dell'istruzione e del merito, per il tramite dell'INDIRE, nelle istituzioni scolastiche in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere.

In assenza di indicazioni più puntuali su quali siano "i **percorsi formativi e didattici già attivati** dal Ministero dell'istruzione e del merito, per il tramite dell'INDIRE", sembra potersi fare riferimento, quantomeno a titolo indicativo, al **piano di formazione e monitoraggio con INDIRE** comunicato in data 8 aprile 2025 dal Ministro dell'istruzione e del merito. In tale circostanza il Ministro ha affermato che "serve una grande mobilitazione delle coscienze per educare al **rispetto verso le donne**. La scuola è impegnata a fare la sua parte. Abbiamo previsto per la prima volta, nelle linee guida sulla Educazione civica, **l'educazione al rispetto e a relazioni corrette** come specifico obiettivo di apprendimento, che deve interessare ogni disciplina. Ora è necessario che le scuole si attivino e siano nel contempo messe nelle condizioni di realizzare al meglio gli obiettivi previsti. Proprio per questo abbiamo deciso di avviare con Indire un piano strategico di supporto". Nel medesimo comunicato, si riporta che su indicazioni del Ministro, INDIRE, alla luce delle sue competenze in termini di ricerca educativa, formazione e monitoraggio, ha individuato **tre macro-attività** per accompagnare le scuole in questo percorso.
In primo luogo, **azioni di sostegno dirette agli istituti scolastici**, che saranno chiamati ad autovalutare le proprie necessità. INDIRE si occuperà di strutturare percorsi di **formazione continua per i docenti** così da sviluppare competenze pedagogiche, metodologiche e relazionali che permettano di inserire i temi del rispetto e della parità di genere in modo sistematico nelle discipline. Altri percorsi di formazione riguarderanno la dirigenza scolastica, anche in considerazione del ruolo di "sentinella" svolto dalla comunità scolastica, quale luogo di crescita e sviluppo personale e sociale. Infine, saranno definiti percorsi di formazione tra pari, in cui gli istituti scolastici potranno condividere tra loro buone pratiche e diffondere modelli educativi innovativi.
La seconda macro-attività fa riferimento ad **azioni educative rivolte a studentesse e studenti,** con un'analisi e un monitoraggio dei comportamenti e dei sistemi valoriali dei giovani e l'avvio di una serie di attività di sensibilizzazione e di percorsi educativi mirati

a potenziare le competenze relazionali, civiche e comunicative secondo strategie di engagement studentesco, creando spazi di ascolto e di dialogo con e tra gli studenti.
La terza macro-attività prevede un **monitoraggio permanente di sistema** circa le **strategie di intervento adottate e l'attuazione della normativa relativa alla parità di genere**, che permetterà di individuare le buone pratiche e di documentare le attività di formazione tra pari realizzate.

Si ricorda che **l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa** (INDIRE) è un **ente pubblico di ricerca**, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, con funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo Erasmus+ e di articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione. Nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, l'Istituto è dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, che esercitano funzioni di controllo sugli atti di indirizzo, programmazione e gestione. La sede legale è a Firenze e l'attività si svolge anche nelle sedi di Torino, Roma e Napoli.
Ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 71 del 2024, l'INDIRE è stato di recente oggetto di riordino. È stato quindi approvato, con delibera n. 25 del 20 dicembre 2024, il nuovo statuto, che reca, tra le altre cose, i compiti, la missioni e gli obiettivi dell'Istituto.
In particolare, nel quadro degli obiettivi europei e internazionali, INDIRE svolge **compiti** di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, alla formazione in servizio del personale della scuola e alla documentazione e ricerca didattica. In coerenza con il Piano Nazionale per la Ricerca, opera con funzioni di rilevante interesse economico e sociale, promuovendo sinergie con enti di ricerca, amministrazioni pubbliche, Regioni, enti locali, università e mondo dell'impresa, secondo modelli organizzativi orientati alla valorizzazione e alla partecipazione della comunità scientifica. L'azione dell'Istituto si ispira alla Carta europea dei ricercatori, al Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori e all'*European framework for research careers*, e si sviluppa nel rispetto delle priorità strategiche e degli indirizzi definiti dai Ministri vigilanti.
INDIRE **cura la formazione in servizio** del personale scolastico, anche attraverso modalità in presenza ed *e-learning*, in raccordo con i processi di innovazione tecnologica, e sviluppa sistemi di documentazione per la diffusione e valorizzazione delle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica a livello nazionale e internazionale. Sostiene la ricerca sull'innovazione digitale, realizza progetti nazionali di ricerca e ne diffonde i risultati, collabora con i Ministeri vigilanti nella gestione dei programmi dell'Unione europea e, su incarico delle autorità nazionali, gestisce i programmi europei in materia di istruzione e formazione, favorendo reti di scambio tra scuole, studenti, istituzioni e imprese. L'Istituto svolge inoltre attività di raccolta, elaborazione e diffusione dell'informazione, promuove l'uso delle nuove tecnologie nella didattica e nell'autonomia scolastica e cura la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico, iconografico e archivistico. Nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione partecipa allo sviluppo di azioni di autodiagnosi e di miglioramento della didattica e dei comportamenti professionali.
La **missione di INDIRE** è contribuire alla crescita e alla valorizzazione del capitale umano, operando in coerenza con il Piano Nazionale per la Ricerca, il Documento di visione strategica decennale, il Piano triennale delle attività e con le priorità delle politiche educative nazionali, nonché, per l'istruzione e formazione professionale,

secondo le linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata. In raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Istituto svolge attività di ricerca educativa e di innovazione pedagogico-didattica, di formazione e aggiornamento del personale scolastico, inclusi i docenti neoassunti e, nei limiti temporali previsti, i percorsi di specializzazione per il sostegno, sviluppa servizi di documentazione e sperimentazione, supporta i sistemi nazionali per l'istruzione degli adulti e per l'istruzione tecnica superiore, promuove strumenti per il miglioramento delle performance professionali e degli apprendimenti, sviluppa ambienti di e-learning e sostiene l'innovazione digitale e amministrativa delle istituzioni scolastiche. INDIRE fornisce inoltre supporto al Sistema nazionale di valutazione, ai processi di inclusione e di riduzione dei divari territoriali, al monitoraggio e alla valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, alla Scuola di alta formazione dell'istruzione e alla promozione della cultura umanistica e delle arti. L'Istituto può infine svolgere ulteriori compiti sulla base di nuove disposizioni normative, direttive dei Ministri vigilanti e accordi o convenzioni.

Articolo 134-*bis* (em. 29.0.6 (testo 2) e id. 29.0.8 (testo 2))
(Diminuzione dell'accisa sulla birra)

L'**articolo 134-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, diminuisce** l'**accisa** sulla **birra** per gli **anni 2026-2027** a **2,98 euro** per ettolitro e per grado-Plato.

L'**articolo 134-*bis*, aggiunto in sede referente,** modifica l'**aliquota** dell'**accisa** sulla **birra**.
In particolare, ridetermina nelle seguenti misure l'accisa

- per gli **anni 2026** e **2027**: **2,98 euro per ettolitro** e **per grado-Plato**;
- per gli **anni 2028** e **successivi**: **2,99 euro per ettolitro** e **per grado-Plato.**

Con riferimento al **2026** e **2027** l'**aliquota** risulta **così diminuita** rispetto alla misura di **euro 2,99** per ettolitro e per grado-Plato **attualmente in vigore**.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 986, della legge di bilancio per il 2022 fissa la misura dell'accisa sulla birra nella misura predetta, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Articolo 134-*bis* (em. 36.0.38 (testo 2))
(Validazione unica delle richieste di rimborso dell'IVA)

L'**articolo 134-*bis***, introdotto **in sede referente**, **demanda** a un **provvedimento** del **direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, di **concerto con l'Agenzia delle entrate**, la definizione di **modalità semplificate** di **rimborso dell'IVA** all'uscita dal territorio doganale, con **validazione unica** per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario. Altresì, **estende** da quattro **a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura** vistata in dogana.

L'**articolo 134-*bis*, aggiunto in sede referente,** interviene sulla disciplina del c.d. ***tax free shopping***, ossia lo **sgravio dell'IVA** sulle **cessioni di beni** destinati all'uso personale o familiare per i **soggetti** domiciliati e residenti **al di fuori** dello spazio **UE**.

Al **comma 1**, la disposizione **aggiunge** il **comma 2-*bis*** all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016. Nel nuovo comma il legislatore attribuisce al **direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** il potere di **emanare**, di **concerto** con il **direttore dell'Agenzia delle entrate**, entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, un **provvedimento** con cui si stabiliscono le **modalità** per **semplificare le procedure di evasione** delle **richieste di rimborso** dell'**imposta sul valore aggiunto** contestualmente all'uscita dal territorio doganale. La disposizione prevede altresì che tali modalità implichino un **processo di validazione unico per tutte le fatture emesse dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario**. In più, è prescritto che il procedimento rispetti le norme sulla protezione dei dati personali.

Il **comma 2 sostituisce**, nell'articolo 38-*quater* del d.P.R. n. 633 del 1972, il **termine** per la **restituzione della fattura al cedente** da parte del cessionario con l'indicazione degli estremi del passaporto – adesso pari a quattro mesi – con uno più lungo (**sei mesi**) dal momento di **compimento dell'operazione**.

L'articolo 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972, al comma 1, dispone che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'IVA, **superiore a euro 70 (**si ricorda che fino al 31 dicembre 2024, tale valore era pari a 154,94 euro) **destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesim**a, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell'UE, entro il quarto mese successivo all'effettuazione

della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

Il **comma 3** specifica che la presente disposizione **non** produce **impatti sulla finanza pubblica**.

Articolo 134-*bis* (em. 40.0.1 (testo 2))
(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)

L'**articolo 134-*bis***, **inserito nel corso dell'esame in sede referente**, aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 34 del D.Lgs. n. 368 del 1999[37], prevedendo la possibilità per i **medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia** partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale di **svolgere** per conto dell'INPS, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, mediante incarichi libero-professionali, **visite fiscali volte all'accertamento delle assenze per malattia**, **esclusivamente in caso di carenza di medici fiscali.**

L'**articolo 134-*bis***, **inserito nel corso dell'esame in sede referente**, aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 34 del D.Lgs. n. 368 del 1999. Il nuovo comma prevede la possibilità, fermo restando il principio della formazione specialistica a tempo pieno, per i **medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale**, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, di effettuare, solo **nei casi di carenza di medici fiscali**, **visite fiscali per conto dell'INPS**, indirizzate all'**accertamento delle assenze per malattia**. Tali attività, aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 del citato articolo 34 del D.Lgs. n. 368 del 1999, sono svolte tramite **incarichi libero-professionali**, nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse finanziarie a essa destinate.

Si ricorda che il citato comma 1 dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 368 del 1999 stabilisce che la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia si svolge a tempo pieno. Inoltre, dispone che, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale possono svolgere le seguenti attività, previste dall'articolo 19, comma 11, della legge n. 448 del 2001[38], nei limiti delle risorse finanziarie a esse indirizzate:

- **sostituzione a tempo determinato dei medici di medicina generale** convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e **iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica** (ma occupati esclusivamente in caso di carenza di disponibilità dei medici già iscritti in tali elenchi);
- **collaborazione volontaria e occasionale**, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, **con enti e associazioni** che, senza

[37] *Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*.

[38] *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*.

scopo di lucro, **effettuano attività di raccolta di sangue ed emocomponenti** in base a convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del SSN.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 18 del D.Lgs. n. 75 del 2017[39], modificando l'articolo 55-*septies* del D.Lgs. n. 165 del 2001[40], ha attribuito in via esclusiva all'INPS il compito di effettuare gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, effettuati d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dello stesso Istituto, che provvede nei limiti delle risorse trasferite dalle amministrazioni interessate. A tal fine, il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni stipulate dall'INPS con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, che garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento (previste dall'art. 4, comma 10-*bis*, del D.L. n. 101 del 2013[41]), sulla base di un atto di indirizzo adottato con apposito decreto interministeriale (sentiti l'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative) che stabilisce anche la durata delle predette convenzioni, demandando a queste la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie. Tale previsione si applica agli accertamenti nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 (articolo 22 del citato D.Lgs. n. 75 del 2017).
In proposito, dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali che prevede la competenza esclusiva dell'INPS per lo svolgimento delle visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati) sia d'ufficio. Inoltre, con il decreto 17 ottobre 2017, n. 206 è stato adottato il regolamento sulle modalità di svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-*septies*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Inoltre, in attuazione del citato articolo 55-*septies*, comma 2-*bis*, del D.lgs. n. 165 del 2001, è stato emanato il decreto 2 agosto 2017 di approvazione dell'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, in base a cui è stato, in base a cui è stato approvato l'Accordo collettivo nazionale per la medicina fiscale convenzionata INPS dell'11 ottobre 2022 (modificato dall'Addendum sottoscritto il 2 aprile 2025).

Si ricorda, altresì, in relazione anche alle visite mediche di controllo dei lavoratori del settore privato, che la competenza dell'INPS trova la sua fonte nell'articolo 5 della legge n. 300 del 1970[42] (cd. Statuto dei lavoratori), il quale vieta che gli accertamenti sull'idoneità e sull'infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente siano compiuti dai datori di lavoro, incaricandone invece i servizi ispettivi degli istituti

[39] *Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*.
[40] *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*.
[41] *Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni* (conv. con mod. dalla L. n. 125 del 2013).
[42] *Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*.

previdenziali competenti, su richiesta dell'imprenditore[43]. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori, l'articolo 5, comma 12, del D.L. n. 463 del 1983[44], stabilisce che l'INPS, sentiti gli ordini dei medici, istituisca liste speciali formate da medici a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti. La disciplina attuativa è stata poi definita da una serie di decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, a partire dal decreto ministeriale 15 luglio 1986, hanno disciplinato la materia nel dettaglio. I medici inseriti nelle liste speciali INPS sono legati da rapporti di collaborazione di natura libero-professionale con un regime di incompatibilità che gli impedisce di svolgere ulteriori prestazioni professionali (articolo 6 del decreto 18 aprile 1996). Il comma 10-*bis* dell'articolo 4 del D.L. n. 101 del 2013, ha trasformato le liste speciali in liste ad esaurimento, nelle quali sono stati confermati i medici già inseriti alla data del 31 dicembre 2007, e ha vincolato l'INPS ad avvalersi, in via prioritaria, dei medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento. Con il decreto 11 gennaio 2016 sono state apportate integrazioni e modificazioni al citato decreto 15 luglio 1986 relativamente alle esclusioni dall'obbligo di reperibilità per i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati.

Si ricorda, infine, a seguito della sentenza n. 16305/2023 del TAR del Lazio, pubblicata il 3 novembre 2023, che ha annullato l'articolo 3 del citato decreto 17 ottobre 2017, n. 206 che prevedeva, in caso di assenza per malattia, fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e disponeva la sussistenza dell'obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi, con il Messaggio INPS n. 4640 del 22 dicembre 2023 è stato stabilito che le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi), in virtù del principio di armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato previsto dall'articolo 55-*septies*, comma 5-*bis*, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001.

A settembre 2024 l'INPS ha pubblicato un documento volto a fornire indicazioni relative alla certificazione di malattia e alle visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici.

[43] La funzione di garanzia dell'Istituto è sottolineata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 1988.

[44] *Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini* (conv. con mod. dalla L. n. 638 del 1983).

Articolo 134-*bis* (em. 64.0.78 RIF)
(Programma di screening *per le patologie legate all'inquinamento ambientale)*

L'**articolo 134-*bis***, **inserito nel corso dell'esame in sede referente**, autorizza la spesa di **1 milione di euro** per ciascuno degli **anni 2026 e 2027** per la realizzazione di un **programma di *screening* per le patologie legate all'inquinamento ambientale**, con l'obiettivo di **individuare precocemente potenziali malattie** causate da esposizioni a sostanze inquinanti e di valutare **interventi di prevenzione**, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN). I **criteri e le modalità di attuazione** di tali disposizioni sono definiti con **decreto del Ministro della salute**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 134-*bis***, **introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, al fine di rafforzare la prevenzione sanitaria e la diagnosi precoce delle patologie, dispone l'autorizzazione di spesa di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** per la realizzazione di un **programma di *screening* per le patologie legate all'inquinamento ambientale**.
Inoltre, specifica che lo *screening* relativo alle patologie legate all'inquinamento ambientale è indirizzato all'**individuazione precoce di potenziali malattie causate da esposizione a sostanze inquinanti** e alla **valutazione di interventi di prevenzione** mirati, con riferimento particolare ai **siti di interesse nazionale per le bonifiche** (**SIN**), sulla base del rapporto causa-effetto tra fonti di esposizioni ambientali ed eccessi di mortalità.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'articolo 252, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006[45], i **siti di interesse nazionale** (**SIN**), ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. Attualmente il numero complessivo dei SIN è di 42[46]. La procedura relativa alla bonifica dei SIN è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che si avvale, ai fini dell'istruttoria tecnica, del Sistema nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e di altri soggetti, pubblici o privati, qualificati. La superficie a terra dei SIN copre poco meno di 148.000 ettari, pari allo 0,49% della superficie del territorio italiano, mentre l'estensione delle aree marine è poco più 76.000 ettari. In base a quanto previsto dall'articolo 17-*bis* del D.L. n. 152 del 2021[47],

[45] *Norme in materia ambientale*.
[46] Qui i riferimenti normativi per i siti di interesse nazionale.
[47] *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose* (conv. con mod. dalla L. n. 233 del 2021).

sono in corso di svolgimento le attività di ricognizione finalizzate alla riperimetrazione dei siti contaminati classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica[48].

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 27 del D.L. n. 36 del 2022[49] ha istituito il **Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici** (**SNPS**). Tale Sistema è inteso a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici. Le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)- previsto dalla legge n. 132 del 2016[50] - e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità.

Viene poi rimessa ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei **criteri** e delle **modalità per l'attuazione delle disposizioni** recate dall'articolo in commento.

[48] Per maggiori dettagli si consulti la pagina dedicata ai SIN del sito dell'ISPRA.

[49] *Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza* (PNRR) (conv. con mod. dalla L. n. 79 del 2022).

[50] *Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*.

Articolo 134-*bis* (em. 77.0.1 (testo 2))
(Disposizioni per la prevenzione, la formazione e l'informazione in merito alla malattia celiaca)

L'**articolo 134-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente,** istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un **Fondo**, con una dotazione di **1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028**, finalizzato al **finanziamento di futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia**.

L'articolo **134-*bis***, **inserito nel corso dell'esame in sede referente**, istituisce un **Fondo** nello stato di previsione del Ministero della salute, al fine di **finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia**. Tale Fondo ha una dotazione di **1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028**.

Si ricorda che la **celiachia** è una infiammazione cronica dell'intestino tenue a carattere genetico, con caratteristiche di malattia autoimmune, dovuta al glutine, che determina la necessità di rimozione di tale componente a vita dalla dieta individuale. Si stima che circa la metà delle persone affette da celiachia non ha una diagnosi accertata a causa della sintomatologia lieve o atipica. Il test diagnostico è rappresentato dalla presenza nel sangue di autoanticorpi specifici che sono in grado, se non curati, di creare, in particolare nella popolazione giovane e in fase di sviluppo, compromissioni della crescita strutturale e della mineralizzazione ossea, oltre a disturbi gastro-intestinali di carattere cronico. Lo *screening* condotto con questi anticorpi può precocemente identificare persone affette da celiachia, sia asintomatiche che sintomatiche.
La Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN) del Ministero della salute presenta al Parlamento una relazione annuale sulla celiachia Dall'ultima relazione, pubblicata a marzo 2025 (dati 2023), si evince che nel 2023 in Italia il numero di celiaci ha raggiunto i 265.102 soggetti, di cui il 70% (184.731) appartenenti alla popolazione femminile ed il restante 30% (80.371) a quella maschile. La celiachia risulta concentrata nella fascia di età tra i 18 e i 59 anni (67%). Il dato epidemiologico rassicurante che emerge è che il saldo delle diagnosi del 2023 ha oltrepassato quello del 2019, indice del fatto che, a parità di prevalenza, la popolazione è tornata a sottoporsi alle indagini diagnostiche come nel periodo pre-pandemico.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1 della legge n. 130 del 2023[51] ha stabilito l'adozione di un **programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica**, da avviare a decorrere dall'anno 2024 per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, finalizzato al prevenire l'insorgenza di chetoacidosi in soggetti affetti da diabete di tipo 1 e di rallentare la progressione della malattia mediante

[51] *Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica*.

l'impiego delle terapie disponibili, oltre che ottenere diagnosi precoci della celiachia[52] (comma 1). Per l'attuazione di tale programma pluriennale è autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) come rifinanziato ai sensi del successivo articolo 4 della citata legge n. 130 del 2023 (comma 2).
L'articolo 2 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sul diabete tipo 1 e sulla celiachia.
Le disposizioni dell'articolo 3 riguardano le campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione sociale sul tema, ad opera del Ministero della salute. Il Ministero deve promuovere tali campagne con specifico riferimento all'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica e per la conoscenza del programma di *screening* sopra indicato. Viene allo scopo autorizzata una spesa di 150.000 euro annui, a decorrere dal 2024, con copertura a valere sulle risorse del Fondo per il programma nazionale di *screening* del diabete di tipo 1 e della celiachia sopracitato (di cui all'articolo 1, comma 530, della legge di bilancio per il 2023), come rifinanziato ai sensi del successivo articolo 4 della citata legge n. 130 del 2023.
L'articolo 4, infine, detta le disposizioni finanziarie prevedendo che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge di bilancio per il 2023 (v. *infra*) sia rifinanziato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si ricorda, altresì, che il citato il comma 530 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 (L. n. 197 del 2022) ha istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione iniziale pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, volto alla realizzazione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della malattia celiaca. In relazione a tale fondo, rifinanziato dall'articolo 4 della citata legge n. 130 del 2023 (v. *supra*), è stato istituito il cap. 2310 nello stato di previsione del Ministero della salute denominato "Fondo per il programma nazionale di *screening* del diabete di tipo 1 e della celiachia".

Si ricorda, infine, che in base all'articolo 4 della legge n. 123 del 2005[53] ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine, con limiti massimi di spesa fissati con decreto del Ministro della salute e

[52] A marzo 2024 il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità hanno siglato una convenzione per la realizzazione di un progetto propedeutico al programma di *screening* che ha lo scopo di evidenziare la sostenibilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, le potenzialità, le criticità organizzative e i costi-benefici di uno *screening* su scala nazionale per le due patologie. Per informazioni sul progetto si può consultare il seguente link: https://www.iss.it/d1ce-il-progetto.

[53] *Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia*.

aggiornati periodicamente in base alla rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato[54].
In attuazione di tali disposizioni è stato adottato il decreto 10 agosto 2018.

[54] L'articolo 77 del disegno di legge di bilancio in esame prevede disposizioni volte all'implementazione delle procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del SSN.

Articolo 134-*bis* (em. 84.6 (testo 2))
(Contributi a favore di enti e associazioni operanti nel settore della disabilità)

L'**articolo 134-*bis***, **inserito nel corso dell'esame in sede referente**, dispone la concessione di alcuni contributi per il **sostegno in favore di enti e associazioni** operanti nel settore della **disabilità**. In particolare, vengono attribuiti:

- 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'**Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (comma 1)**;
- 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'**Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (comma 2)**;
- 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore della **Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie (comma 3)**;
- un contributo per ciascuno degli anni 2026 e il 2027, per cui è autorizzata la spesa di 516.000 euro annui a decorrere dal 2026, all'**Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (comma 4)**;
- 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'**Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (comma 5)**;
- un ulteriore contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'**Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi** per la prosecuzione del progetto Comunic@Ens **(comma 6)**.

L'**articolo 134-*bis***, **aggiunto nel corso dell'esame in sede referente**, stabilisce l'attribuzione di alcuni contributi al fine di sostenere **enti e associazioni** operanti nel settore della **disabilità**.
In particolare, si prevede la concessione dei seguenti contributi:

- **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** all'**Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione** (**I.Ri.Fo.R**.) **ETS**, per il sostegno alla realizzazione di **soggiorni abilitativi di inclusione sociale per ragazzi con disabilità plurime e complesse** sul territorio nazionale e di attività di **formazione, aggiornamento e riabilitazione** indirizzate a studenti, lavoratori e persone anziane in condizione di fragilità in tutta Italia **(comma 1)**;

  Si ricorda che l'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R. ETS), fondato nel 1991 dall'Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, è un ente del Terzo settore dedicato a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità visiva, per le quali progetta ed eroga servizi di formazione e riabilitazione.

  Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1, comma 236 della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024) ha istituito un fondo, con una dotazione per l'anno 2025 pari a 1,5 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e

associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale.

- **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** all'**Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS/ETS**, al fine di sostenere il **diritto all'inclusione delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità** e favorire le iniziative di **prevenzione della cecità**; tale contributo è destinato specificamente al prosieguo del progetto di Unione Digitale e di gestione dei Centri Oculistici Sociali **(comma 2)**;

  Si ricorda che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS (UICI), è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui la legge e lo statuto affidano la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti e degli ipovedenti nei confronti della pubblica amministrazione.
  Il progetto Unione Digitale è volto a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità visiva mediante l'uso delle tecnologie digitali accessibili.
  Il progetto COS (Centri oculistici sociali) prevede la realizzazione e il rafforzamento di strutture ambulatoriali per attività di prevenzione e riabilitazione visiva, anche in modalità di telemedicina; rivolte in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate delle periferie urbane. I COS sono ambulatori di base in grado di garantire visite oculistiche complete, favorire la diagnosi precoce delle principali patologie oftalmiche quali retinite, maculopatia e glaucoma, svolgere attività di prevenzione e riabilitazione visiva di primo livello.

- **600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** in favore della **Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie** (**FISH**) **APS/ETS (comma 3)**, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 738, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234 del 2021); [55]

  Si ricorda che il citato comma 738 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 ha attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,65 milioni di euro per l'anno 2023 alla FISH, al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Tale Convenzione è stata recepita in Italia con la legge n. 18 del 2009.
  Successivamente il comma 238 della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024) ha attribuito un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, alla medesima Federazione.

  Si ricorda, inoltre, che la FISH (Federazione Italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie), costituita nel 1994, è una organizzazione ombrello cui aderiscono alcune tra le più rappresentative associazioni impegnate, a livello nazionale e locale, in politiche mirate all'inclusione sociale delle persone con differenti disabilità. La Federazione pone un'attenzione prioritaria alla condizione delle persone

[55] Si veda anche la scheda relativa all'articolo 129-*bis* (*Contributo alla Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglia)* del presente dossier.

con disabilità complesse, non sempre in grado di autorappresentarsi, ed al supporto dei loro nuclei familiari.

- il contributo previsto dall'articolo 75, comma 2, del Codice del terzo Settore (D.Lgs. n. 117 del 2017[56]), per ciascuno degli anni 2026 e 2027 – nella medesima misura spettante ai soggetti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge n. 476 del 1987[57] - anche all'**Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo** (**ANFFAS**) **APS/ETS**. Per l'attuazione di tale disposizione viene autorizzata la spesa di **516.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 (comma 4)**;

  Si ricorda che l'articolo 75, comma 2, del citato D.Lgs. n. 117 del 2017 stabilisce che il contributo spettante ai soggetti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 476 del 1987 continua a essere corrisposto, nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge n.438 del 1998[58], a valere sulle risorse previste dall'articolo 73, comma 2, lettera *b)*, del medesimo D.Lgs. n. 117 del 2017 (pari a 5,16 milioni di euro).

  Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*,della citata legge n. 476 del 1987 dispone la concessione di contributi, da parte dello Stato, agli enti morali di diritto privato previsti dall'articolo 115 del D.P.R. n. 116 del 1977[59], al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati.

  Si ricorda, altresì, che l'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 438 del 1998 stabilisce che il suddetto contributo, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 476 del 1987, è ripartito in parti uguali tra i soggetti ivi previsti.

  Si ricorda, infine, che con il Decreto 13 ottobre 2025 è stato disposto il riparto di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno 2025 per la promozione e realizzazione di progetti e iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico.

- **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (comma 5)** per il sostegno dell'**Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi**

[56] *Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.*
[57] *Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.*
[58] *Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale.*
[59] *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.*

(**ENS**), di cui alla legge n. 889 del 1942[60], alla legge n. 698 del 1950[61], e al D.P.R. 31 marzo 1979[62];

- un ulteriore contributo di **350.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (comma 6)** all'**Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi** (**ENS**) per la prosecuzione del progetto Comunic@Ens, previsto dall'articolo 1, comma 455, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160 del 2019).

  Si ricorda che Comunic@ENS è un servizio dell'ENS, un *contact center* che consente di mettere in comunicazione persone sorde e udenti attraverso operatori specializzati e utilizzando le nuove tecnologie.

  Si ricorda, inoltre, che il citato comma 455 dell'articolo 1 della L. n. 160 del 2019 ha autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 in favore dell'ENS per la prosecuzione del progetto Comunic@Ens e in particolare per il servizio di videochiamata.

  Si ricorda, infine, che con il Decreto 26 settembre 2025 è stato stabilito il riparto di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno 2025 per la promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 213, lettera *g)*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

[60] *Norme per la protezione, l'assistenza e l'educazione dei sordomuti*.
[61] *Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti*.
[62] *Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti*.

Articolo 134-*bis* (em. 93.0.10 (testo 2))
(Piano di rientro sanitario della Regione Molise)

L'**articolo 134-*bis***, **inserito nel corso dell'esame in sede referente**, abroga il comma 382 e sostituisce il comma 383 dell'articolo 1 della L. n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025), modificando le disposizioni relative al **Piano di Rientro sanitario della regione Molise**. In particolare, viene prevista l'adozione, **entro il 28 febbraio 2026**, del **Programma Operativo 2026-2028** di prosecuzione del suddetto Piano di Rientro sanitario e del **piano finalizzato a coprire il disavanzo sanitario residuo entro il 31 dicembre 2027**. Inoltre, viene subordinata l'assegnazione delle **risorse previste in favore della regione Molise** dal comma 381 della citata legge di bilancio per il 2025 alla **valutazione positiva** del suddetto Programma Operativo e alla **verifica del rispetto e dell'attuazione di quanto programmato dalla Struttura Commissariale**, da parte dei ministeri affiancanti e dei competenti tavoli Tecnici. Viene disposto, infine, che restano ferme le ordinarie procedure di copertura degli eventuali disavanzi successivi al 2023.

L'**articolo 134-*bis***, **aggiunto nel corso dell'esame in sede referente**, **abroga il comma 382 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024** (*legge di bilancio per il 2025*) (**lett. *a)***); inoltre, **sostituisce il comma 383** della medesima legge n. 207 del 2024 con tre nuovi (383, 383-*bis*, 383-*ter*) (**lett.*b)***).

Si ricorda che il comma 381 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024) dispone, in relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise e alla rilevante dimensione delle perdite pregresse del relativo servizio sanitario regionale, l'autorizzazione di spesa di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore della regione stessa, come contributo per la chiusura delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, nonché di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea.
Il **comma 382** (**oggetto di abrogazione da parte della disposizione in commento**) stabilisce che la predetta regione è tenuta a predisporre, entro il 31 gennaio 2025, un piano di copertura del disavanzo pregresso del proprio servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, al netto delle somme di cui al comma 381, con l'indicazione delle modalità e delle tempistiche di attuazione, da recepire nel Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro.
Il **comma 383** (**sostituito da parte della disposizione in esame**) subordina l'assegnazione del contributo previsto dal comma 381 (v. *supra*) alla predisposizione e attuazione, da parte della struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro della Regione Molise, del Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, previa approvazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle

finanze e dei competenti Tavoli tecnici[63]. Inoltre, precisa che il Programma anzidetto deve indicare le azioni necessarie a garantire il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale della regione Molise, nonché recepire il piano di copertura del disavanzo pregresso. Viene specificato che il riassetto gestionale è perseguito anche mediante incremento previsto dall'articolo 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009[64] (legge finanziaria 2010). Infine, stabilisce che, in sede di verifica del Piano di rientro, i succitati Tavoli tecnici verificano il rispetto di quanto programmato, valutando l'erogabilità del contributo.
Il comma 384 prevede che, a decorrere dall'anno 2025, in sede di riparto del fabbisogno sanitario *standard*, si tenga conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, riservando in favore delle medesime regioni una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro.

Il nuovo comma 383 stabilisce l'adozione **entro il 28 febbraio 2026**, da parte della struttura commissariale nominata con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023, anche avvalendosi di Agenas, del **Programma Operativo 2026-2028**, di prosecuzione del **Piano di Rientro sanitario della Regione Molise** (v. *box infra*). Tale Programma Operativo deve essere valutato entro il 31 marzo 2026 dai Tavoli Tecnici e dai Ministeri affiancanti, anche con prescrizioni vincolanti per la struttura commissariale, da recepire entro i successivi trenta giorni.
Inoltre, prevede che, a seguito dell'adozione del Programma Operativo da parte della Struttura Commissariale e della positiva valutazione da parte dei Tavoli tecnici ministeriali – e del recepimento delle eventuali prescrizioni sopra citate – le risorse previste dal comma 381 (v. *supra*) siano **assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione definitiva**, da parte dei citati tavoli tecnici e Ministeri affiancanti, del suddetto Programma Operativo.
Infine, dispone che non si procede all'assegnazione delle risorse previste dal comma 381 nei seguenti casi:

- mancata adozione del Programma Operativo entro il 28 febbraio 2026;
- valutazione negativa del Programma Operativo da parte dei tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti;
- mancata attuazione di quanto previsto dal comma 383-*bis* (v. *infra*).

Il nuovo comma 383-*bis* stabilisce l'adozione da parte della regione Molise, **entro il 28 febbraio 2026**, del **piano finalizzato a coprire il disavanzo sanitario residuo entro il 31 dicembre 2027**.

---

[63] Previsti dall'articolo 9 (concernente il Comitato LEA) e dall'articolo 12 (concernente il Tavolo di verifica degli adempimenti) dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23 marzo 2005.

[64] In base al citato articolo 2, comma 86, della legge finanziaria 2010 (L. n. 191 del 2009), il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, tra l'altro, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti.

Il nuovo comma 383-*ter* prevede che, nel caso di valutazione positiva Programma Operativo e di conseguente assegnazione ed erogazione delle risorse, come previsto dal comma 383 (v. *supra*), i Ministeri affiancanti e i competenti Tavoli tecnici, in sede di verifica dell'attuazione del Programma Operativo, procedono alla **verifica del rispetto e dell'attuazione di quanto programmato dalla Struttura Commissariale**, valutando il **progressivo riconoscimento delle restanti risorse statali previste dal comma 381** (v. *supra*). Inoltre, dispone che restano ferme le ordinarie procedure di copertura degli eventuali disavanzi successivi al 2023.

- ***Regione Molise e piano di rientro***

L'Accordo per il Piano di rientro dal disavanzo sanitario è stato sottoscritto dalla Regione Molise il 27 marzo 2007 (poi recepito con Deliberazione della Giunta Regionale - DGR 362 del 30 marzo 2007) e prevede una serie di interventi per la riqualificazione strutturale ed il rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale.

Il predetto Piano di Rientro, non essendosi concluso nei termini previsti, è proseguito dapprima con il Programma Operativo 2010 (DCA 17/2010) e successivamente con il Programma Operativo 2011-2012 (DCA 80/2011), il Programma Operativo 2013-2015 (DCA 21/2014), il Programma Operativo Straordinario 2015-2018 adottato con DCA n. 52/2016 (art. 34-*bis*, D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito, con modificazione dalla L. 21 giugno 2017 n. 96).

Dopo il Programma Operativo 2019-2021, approvato con DCA 94/2021, è stato adottato il Programma Operativo 2023-2025 (DCA 79/2024)[65].

[65] V. https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20539

Articolo 134-*bis* (em. 6.0.79 (testo 2) e id. 96.0.40 (testo 2))
(Disposizioni in materia di genetica agraria)

L'**articolo 134-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente,** proroga dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026** il termine entro il quale, nelle more dell'adozione di una disciplina organica da parte dell'Unione Europea, continua ad adottarsi la disciplina transitoria **per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti** con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi **presso siti sperimentali autorizzati.** Si prevede altresì che **l'ubicazione e la dimensione** dei suddetti siti costituiscano informazioni riservate. È incrementato di **1 milione di euro per il 2026** il finanziamento al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per svolgere tali attività di ricerca.

Nel dettaglio, il **comma 1** della disposizione in commento modifica il termine previsto all'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, relativo alle tecniche di evoluzione assistita, modificandolo dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026.**

Si ricorda che l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 disciplina l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia. La **finalità** indicata dal comma 1 è quella di consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità. Il **termine** dal quale sarebbe cessata la disciplina transitoria, modificato dalla disposizione in esame, era fissato al 31 dicembre 2025 ed era già stato prorogato di un anno dal precedente articolo 1, comma 9-*bis* decreto-legge del 15 maggio 2024, n. 63.
Il comma 2 dell'articolo 9-*bis* prevede che la richiesta di autorizzazione sia **notificata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)**, in qualità di **Autorità nazionale competente** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 224 del 2003, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2001/18/CE concernente **l'emissione** deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM). La disciplina in oggetto, così come di quella relativa agli OGM, fa riferimento all'**immissione sperimentale e controllata nell'ambiente di uno specifico organismo** prodotto con tecniche di *editing* genomico nell'ambiente, sul quale sarà necessario mantenere un controllo finalizzato al monitoraggio dei relativi effetti, in base ad una preventiva valutazione dei rischi.
Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, **effettuata l'istruttoria preliminare** di cui all'articolo 5, comma 2 lettera *a)* del medesimo decreto legislativo, il MASE **trasmette** copia della **notifica** al Ministero della salute e al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e a ogni regione e provincia autonoma

interessata. Copia della notifica viene inoltre **trasmessa all'ISPRA**, che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo. L'ISPRA entro i successivi quarantacinque giorni, **effettua la valutazione** della richiesta ed esprime il proprio parere al MASE e alle altre amministrazioni interessate. **Entro dieci giorni** dal ricevimento del parere dell'ISPRA, **il MASE adotta il provvedimento autorizzatorio**. Dell'esito della procedura viene data comunicazione alle Regioni e alle Province autonome interessate.
Il comma 3 dell'articolo 9-*bis* prevede che per ogni eventuale **successiva richiesta di autorizzazione** riguardante l'emissione di un medesimo organismo, **già autorizzato** nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, sia **ammesso il riferimento a dati forniti** in notifiche precedenti o ai **risultati** relativi a emissioni precedenti.
Il comma 4 dell'articolo 9-*bis* specifica che, all'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il **soggetto notificante trasmette una relazione al MASE e al MASAF** che adottano un **parere relativo ai risultati della sperimentazione** da inoltrare al soggetto notificante e alle Regioni e Province autonome interessate.
I commi 5 e 6 prevedono rispettivamente:

- la disapplicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 lettera *c)* e dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 224 del 2003;
- l'applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4 e 34 del medesimo decreto legislativo.

In particolare, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 224 del 2003 disciplina la notifica che chiunque intenda effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM è tenuto a trasmettere al MASE. I commi citati e, pertanto, disapplicati con riferimento al procedimento per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, prevedono che notifica comprenda, tra l'altro, la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare.
Le norme applicabili, in quanto compatibili riguardano lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea (articolo 14), l'attività di vigilanza (articolo 32), il finanziamento delle spese di vigilanza e di istruttoria a carico del notificante (articolo 33), nonché il regime sanzionatorio (articolo 34).

Il **comma 2** novella il comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 68/2023, precisando la disciplina del procedimento del primo provvedimento autorizzatorio sopra illustrata in merito agli obblighi di trasparenza.
Più specificamente, si prevede che **l'ubicazione e la dimensione del sito** o dei siti di emissione costituiscano **informazioni riservate** nella disponibilità dell'Autorità nazionale competente e degli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione.

Le informazioni relative all'ubicazione e alla dimensione del sito o dei siti vengono ricondotte dalla disposizione introdotta a quelle di cui al punto I, lettera A, punto 5, lettera a) dell'Allegato III B del decreto legislativo 8 luglio 2023, n. 224. Quest'ultimo Allegato, insieme ad altri, è stato modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, MASE) del 18 giugno 2019, n. 108.

L'Allegato III B elenca le informazioni obbligatorie per le notifiche relative alle emissioni di piante superiori geneticamente modificate (PSGM) (gimnosperme e angiosperme). Gimnosperme e angiosperme sono i due grandi gruppi di piante che producono semi (spermatofite).
Il punto I include, più in particolare, le informazioni obbligatorie per le notifiche all'Autorità nazionale competente da parte di chiunque intenda effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un organismo geneticamente modificato, ai sensi dell'articolo 8 dello stesso decreto legislativo. Tali notifiche vengono rese anche nel caso in cui si renda necessaria l'attivazione di una procedura differenziata o semplificata prevista all'articolo 10.
Tra le molteplici informazioni che sono richieste nell'ambito della notifica rientrano, al numero 5, lettera a), quelle relative all'ubicazione e alla dimensione dell'impianto.

Il **comma 3** prevede che, il contributo di cui all'articolo 1, comma 547 della legge n. 207/2024 sia incrementato, per il 2026 di **un milione di euro.**

Si ricorda che il comma 547 dell'articolo 1 della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) prevede che, al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, sia concesso al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

I fondi stanziati per risulteranno quindi, a seguito di detto intervento, pari a **4 milioni di euro per il 2026** e a 3 milioni di euro per il 2027.

- ***La legislazione in materia di nuove tecniche genomiche (NGT)***

Le disposizioni in esame intervengono sulla normativa vigente in materia di Organismi geneticamente modificati (OGM) e di piante ottenute grazie ad alcune
nuove tecniche genomiche (NGT). L'impianto della stessa è incentrata prevalentemente sulla disciplina degli Organismi geneticamente modificati ed è incentrata sul principio si precauzione. Tale quadro normativo risale, rispettivamente, al 2001 per ciò che concerne la normativa unionale (direttiva 2001/18/CE) e al 2003 per quanto concerne quella nazionale (decreto legislativo n. 224 del 2003).

Tuttavia, la Commissione Europea ha avanzato una Proposta di regolamento relativo a piante, alimenti e mangimi ottenuti mediante nuove tecniche genomiche (COM(2023) 411 final) sulla quale è stato raggiunto un accordo tra Consiglio e Parlamento per una formulazione definitiva. L'iniziativa si basa sui risultati di uno studio sulle nuove tecniche genomiche (elaborato dalla Commissione europea su richiesta del Consiglio dell'UE) e sulla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 la quale ha rilevato come la direttiva 2001/18/CE non possa essere interpretata in modo tale da escludere dal proprio ambito di applicazione gli organismi geneticamente modificati mediante nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi, che sono emersi o si sono affermati successivamente.

Le norme proposte dalla Commissione riguardano quindi solo le piante prodotte mediante mutagenesi mirata e cisgenesi, distinte dalle tecniche di ingegneria genetica

utilizzate per ottenere organismi geneticamente modificati (OGM), pratica che resta oggetto della precedente normativa. L'iniziativa europea è motivata dal fatto che numerose applicazioni di ricerca e sviluppo, in stato avanzato o iniziale, riguardano piante e prodotti vegetali già presenti sul mercato o prossimi a esservi introdotti. La Commissione europea sottolinea la necessità di disciplinare le NGT e sottoporle al livello appropriato di sorveglianza regolamentare per consentire ad agricoltori e allevatori di accedere all'innovazione, nonché per sostenere l'autonomia strategica e la competitività del settore agroalimentare europeo. Essa afferma inoltre che si registra nell'UE e a livello globale una domanda significativa di piante NGT, che possono offrire un contributo importante alle attuali sfide del sistema agroalimentare, come i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.

Dal punto di vista sostanziale, è bene precisare che le tecniche elaborate dall'evoluzione scientifica hanno oggi superato i meccanismi di transgenesi, cioè di creazione di un organismo vivente introducendo nel suo DNA sequenze di DNA diverso da quello dell'organismo stesso. Le nuove tecniche genomiche (New Genomic Techniques – NGT) alle quali gli interventi normativi in esame fanno riferimento sono la tecnica dell'editing del genoma mediante mutagenesi sito-specifica, nota anche come mutagenesi sito-diretta o mirata (di seguito denominata editing genomico) e la cisgenesi.

Alcune applicazioni della mutagenesi mirata e della cisgenesi comportano modificazioni genetiche che potrebbero essere ottenute anche mediante tecniche di selezione convenzionali, compresa la mutagenesi casuale. La prima è un metodo di ingegneria genetica che permette di modificare, eliminare o inserire sequenze di DNA in punti precisi del genoma, senza introdurre materiale genetico estraneo casuale.

La cisgenesi, in particolare, si basa su tecniche di modificazione genetica che comportano l'inserzione, in un organismo ricevente, di uno o più geni provenienti dalla stessa specie o da una specie sessualmente compatibile (ad esempio tra piante naturalmente incrociabili). In genere il gene introdotto mantiene la propria sequenza (e i relativi elementi regolatori) così come presente nel donatore, senza modifiche intenzionali. Inoltre, fenomeni come la variazione nel numero di copie di uno stesso gene e piccole differenze alleliche rientrano nella normale biodiversità presente in ogni specie. Un risultato simile può spesso essere ottenuto anche mediante incrocio e selezione, ma con tempi più lunghi e minore precisione.

Tali tecniche sono volte a consentire di migliorare le varietà tradizionali e tipiche senza ricorrere all'incrocio che, rimescolando tutti i geni, ne fa inevitabilmente perdere le caratteristiche di tipicità. Sia per l'editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta sia per la cisgenesi i prodotti ottenuti si differenziano perciò dai classici OGM. In particolare, i mutanti così ottenuti sono indistinguibili, anche analiticamente, dagli organismi che portano la stessa mutazione generatasi spontaneamente o ottenuta con metodi classici di mutagenesi.

Si ricorda che, ad oggi, la normativa UE in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) è prevista: dalla direttiva 2001/18/UE sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM che stabilisce una metodologia comune tra tutti gli Stati membri. Più di recente, la direttiva 2001/18/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/412, che introduce la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, e dalla direttiva (UE) 2018/350 che ne modifica gli allegati sulla valutazione del rischio ambientale derivante dagli OGM; dal regolamento (CE) n. 1946/2003 sui movimenti transfrontalieri degli OGM; dal regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GM); dal regolamento (CE)

n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di OGM e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM, dal regolamento (UE) (UE) 2019/1381 in materia di trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio.

Il decreto legislativo n. 224 del 2003, che ha dato attuazione alla direttiva 2001/18/UE, stabilisce, nel rispetto del principio di precauzione, le misure utili a proteggere la salute umana, animale e l'ambiente nel caso di emissione deliberata nell'ambiente di OGM per scopi diversi dall'immissione sul mercato, ovvero ai fini sperimentali, e di immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti. Il Titolo III bis del decreto citato è stato introdotto dal decreto legislativo n. 227 del 2016, che ha recepito la direttiva (UE) 2015/412 introducendo un meccanismo che rende possibile limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio italiano. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 della predetta direttiva 2001/18/UE, per organismo geneticamente modificato (OGM), si intende "un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale".

Articolo 134-*bis* (em. 97.0.17 (testo 2) e id. 36.0.27 (testo 2))
(Fondo di garanzia PMI e Fondo prima casa)

L'**articolo 134-*bis***, introdotto in sede **referente**, reca disposizioni volte a riordinare alcune previsioni relative al sistema delle garanzie pubbliche.
Il **comma 1** rialloca risorse residue non impegnate del Fondo di garanzia PMI – affluite al Fondo tramite il cd. decreto "Sostegni-bis" – **destinandole** alla **garanzia su portafogli di finanziamenti**.
Il **comma 2** interviene sulla cd. "Garanzia Archimede" di SACE, prevedendo che la **percentuale effettiva** della garanzia sia **graduata** da SACE in modo proporzionalmente **crescente** in funzione del grado di **addizionalità** dell'intervento, secondo una **metodologia** allegata al Piano annuale delle attività e al Sistema dei limiti di rischio.
Il **comma 3** introduce obblighi di trasparenza informativa periodica verso il MEF per i gestori delle garanzie pubbliche.
Il **comma 4** interviene sul **Fondo prima casa**, prevedendo che esso operi entro un tetto massimo e fissando le modalità di determinazione di tale limite operativo. Per il **2026** il limite massimo degli impegni è fissato a **43.000 milioni di euro**.

L'**articolo 134-*bis***, introdotto in sede **referente**, reca disposizioni volte a riordinare alcune previsioni relative al sistema delle garanzie pubbliche.
In primo luogo, il **comma 1**, interviene sul **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** (in seguito, Fondo di garanzia PMI), istituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. *a)*, della legge n. 662 del 1996. Nello specifico, **destina le risorse finanziarie** residue, libere da impegni, apportate al **Fondo di garanzia PMI** per il tramite dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021, cd. "Sostegni-*bis*" (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021), ricollocandole verso la specifica modalità della **garanzia su portafogli di finanziamenti** di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011).

Si ricorda quanto segue.

- L'articolo 12 del decreto-legge n. 73/2021, al primo comma, ha introdotto uno **strumento di garanzia pubblica,** attraverso il **Fondo di garanzia PMI**, su **portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine** (6-15 anni) concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (dunque, PMI e imprese cd. *mid cap*) finalizzati per almeno il **60%** a progetti di **R&S e innovazione** e/o a programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle **"prime perdite"** di tali portafogli copre **fino al 25% del portafoglio** e, in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre **fino all'80%** della perdita registrata **sul singolo finanziamento.** Inoltre, sono previste le seguenti semplificazioni: **ammissione** alla garanzia del Fondo **senza valutazione** economico finanziaria del gestore; **probabilità di *default***

calcolata dal richiedente con i propri modelli interni; la durata della fase di costruzione del portafoglio (*ramp-up*) è di 24 mesi.
Il secondo comma, per le finalità espresse dal comma 1, ha rifinanziato il Fondo di garanzia PMI di 1 miliardo per il 2021.

- La concessione delle **garanzie su portafogli di finanziamenti** da parte del Fondo di garanzia PMI trova la sua disciplina, a livello legislativo primario, nell'**art. 39, comma 4,** del **decreto-legge n. 201/2011**. La norma prevede che la garanzia del Fondo possa essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 (l'estensione alle imprese cd. *mid cap* è stata operata dalla legge di stabilità 2015). L'efficacia di tale estensione è stata sospesa - fino al 31 dicembre 2015 - dal decreto-legge n. 192/2014 (articolo 3-*bis*). Dopo l'approvazione del metodo di calcolo di tale tipologia di aiuto a favore delle imprese *mid cap* da parte della Commissione europea, nel maggio 2016, la misura è entrata per esse in operatività. Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è 3,5 milioni di euro[66]. In attuazione delle previsioni sopra descritte, è stato adottato, dapprima, il D.M. 24 aprile 2013, e, successivamente, il D.M. 14 novembre 2017. Tale decreto, modificato dal **D.M. 21 giugno 2019**, costituisce la normativa secondaria di riferimento, unitamente alle modalità operative per la concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti (pubblicate con **circolare** del Gestore del Fondo n. 13/2019 del 18 dicembre 2019).

- ***Fondo di garanzia PMI***

Il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, istituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. *a)*, della legge n. 662 del 1996, costituisce uno dei **principali strumenti di sostegno pubblico** finalizzati a garantire la liquidità delle PMI. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la **possibilità di ottenere finanziamenti**, **senza garanzie aggiuntive** – e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative – **sugli importi garantiti dal Fondo** stesso.

Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di **finanziamento** ovvero **partecipativa**, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., talune attività finanziarie e assicurative).

Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è aggiunta - in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dagli effetti della crisi pandemica - una **disciplina speciale, straordinaria e temporanea** approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, per ciò che attiene sia agli importi garantibili, che ai beneficiari finali, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia è rientrato, in questo senso, tra le principali misure che sono state utilizzate per controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi provocata dalla pandemia e, anche, dalla crisi energetica.

[66] Rispetto ai 2,5 milioni previsti per i finanziamenti all'impresa. L'articolo 39, comma 4 del D.L. n. 201/2011 è stato novellato dall'art. 17 del D.L. n. 34/2019.

L'intervento straordinario del Fondo – introdotto in pieno periodo pandemico dall'articolo 13 del D.L. n. 23/2020 e ss. mod. e int. – è stato via via esteso, sino al 30 giugno 2022 (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato) dalla **legge di bilancio 2022** (L. n. 234/2021) articolo 1, comma 54. Contestualmente, la stessa legge di bilancio, all'articolo 1, comma 55, ha ridimensionato l'intervento straordinario del Fondo, in una logica di un **graduale *phasing out* dal periodo emergenziale**, introducendo una disciplina transitoria, parzialmente ripristinatoria delle modalità operative ordinarie. Il periodo di operatività di questa disciplina transitoria - inizialmente previsto dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022 - è stato prorogato di un anno, **sino al 31 dicembre 2023** dalla **legge di bilancio 2023** (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 392-393). La legge di bilancio 2023 ha anche introdotto **disposizioni di carattere strutturale**, le quali prevedono che il Fondo operi entro il **limite massimo di impegni assumibile**, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base:
- di un **Piano annuale di attività**, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa;
- del **Sistema dei limiti di rischio** che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello *stock* in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Il **Piano** annuale delle attività e il sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario **2024**, è stato adottato con delibera CIPESS 18 ottobre 2023, pubblicata in G.U. del 24 novembre 2023.

Successivamente, l'articolo 15-*bis*, comma 1, del D.L. n. 145/2023, ha disposto che dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia per le PMI, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile, fissato dalla legge di bilancio, operi secondo specifiche **modalità**. Segnatamente, l'articolo, al comma 1, ha indicato in **5 milioni** di euro l'**importo massimo garantito** dal Fondo per singola impresa (lett. *a)*). La garanzia è stata concessa mediante applicazione del **modello di valutazione** di cui alla Parte IX delle disposizioni operative (DO) di carattere generale del Fondo, con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione (lettera *b)*).

L'articolo 15-*bis* ha indicato le seguenti percentuali massime di copertura del Fondo:
- 55% per le operazioni finanziarie riferite alle **micro**, **piccole e medie imprese**[67], rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse **per** il finanziamento **di**

[67] Ai fini della definizione di micro, piccola e media impresa, si richiama la definizione di cui all'**allegato I** del **regolamento (UE) n. 651/2014**. Ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato, la categoria delle **PMI** è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un

esigenze di liquidità. La suddetta percentuale è **elevata al 60%** per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle **fasce 3 e 4** del modello di valutazione;
- 80% nel caso di **finanziamento di programmi di investimento**, nonché per le operazioni finanziarie riferite a **PMI** costituite o **che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima** della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione;
- 50% per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali (lettera *b)*);
- 80% in relazione alle operazioni finanziarie di **importo fino a 40 mila euro**, ovvero fino a **80 mila euro nel caso di riassicurazione** richiesta da garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di micro credito di importo massimo sino a 50.000 euro. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla citata Parte IX, Par. A, delle DO di carattere generale del Fondo, è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo (lettera *c)*);

Lo stesso articolo ha riconosciuto, previa autorizzazione della Commissione UE (comma 8), la **garanzia** del Fondo alle imprese con un **numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499** (cd. "*mid cap*") nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del Fondo stesso. Le garanzie hanno operato, oltre che su portafogli di finanziamenti, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con esclusione degli investimenti nel capitale di rischio. In favore di queste imprese, la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è stata riconosciuta fino al **30 per cento** per il finanziamento di esigenze di liquidità e al **40 per cento** in caso di finanziamento di programmi di **investimento** nonché per le operazioni finanziarie riferite a **imprese di nuova costituzione** o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo (lettera *e)*).

L'autorizzazione della Commissione europea è stata rilasciata a marzo 2024, ai sensi della Sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, cd. *Temporary Framework*[68]. L'**operatività** della Sezione 2.1 **è scaduta** il 30 giugno 2024, e per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, il 31 dicembre 2024.

Ai sensi del **comma 2** dell'articolo 15-*bis* e per quanto non diversamente disposto, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dalla disciplina ordinaria del Fondo (D.M. 6 marzo 2017). Si segnala al riguardo che, dal 1° gennaio 2024, il Fondo di garanzia applica il nuovo regime di **aiuti di stato *de minimis*** di cui al nuovo regolamento 2831/2023/UE della Commissione europea (si rinvia sul punto alle circolari n. 2/2024 e 3/2024 del Mediocredito Centrale).

Per una analisi più approfondita del regime speciale introdotto dal D.L. n. 145/2023, si rinvia al sito istituzionale del Fondo di garanzia PMI.

Si segnala che la legge di bilancio 2025, L. n. 207/2024 (articolo 1, comma 450), ha prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina speciale del Fondo di cui all'articolo 15-*bis* del D.L. n. 145/2023. Contestualmente, ha apportato alla stessa disciplina talune modifiche:

fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce micro-impresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

[68] La previsione è divenuta quindi operativa a decorrere **dal 27 marzo 2024** (qui la circolare del Fondo).

- la **percentuale massima** di **copertura** del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al **50%, per tutte le MPMI**, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono;
- si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell'80% in relazione alle **operazioni finanziarie** di importo **fino a 100 mila euro** – anziché 80 mila euro – nel caso di **riassicurazione** richiesta da garanti autorizzati;
- si **rimuove** il **limite minimo dei 250 dipendenti** ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le cd. "*mid cap*".

In attuazione di tali disposizioni, è stata adottata la circolare n. 20/2024 del Mediocredito Centrale, nella quale si evidenzia, tra l'altro, che la proroga e la modifica delle disposizioni per le *mid cap* opererà dopo l'autorizzazione della Commissione europea.

Infine, si segnala che, a legge di bilancio 2025, il **capitolo 7345/MIMIT** è il capitolo "di transito" relativo alle somme da assegnare al Fondo di garanzia PMI, iscritto fuori bilancio, in contabilità speciale.

A **legge di bilancio 2025-2027 (L. n. 207/2024)** il **capitolo 7345/MIMIT** espone una dotazione di **4.345 milioni** per il **2025**, di **1.195 milioni** per il **2026** e di **152,1 milioni** per il **2027**.

Il **comma 2** introduce modifiche alla legge di bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023, articolo 1, commi 259-268), nell'ambito di un processo di **razionalizzazione degli schemi di garanzia pubblica** e con l'obiettivo di favorire una più efficace ed efficiente allocazione delle risorse.

In particolare, introduce nell'articolo unico di quella legge un **nuovo comma 260-*bis*** tra le disposizioni dedicate alla disciplina della cd. "**Garanzia Archimede**" di SACE s.p.a., strumento previsto a supporto degli investimenti delle imprese italiane in innovazione, infrastrutture e transizione sostenibile, effettuati sul territorio nazionale.

> Nello specifico, l'articolo 1, comma 259, della legge di bilancio 2024, ha autorizzato **SACE** a **rilasciare**, fino al 31 dicembre 2029, **garanzie connesse a investimenti** nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici la sostenibilità e la resilienza ambientale e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.
>
> Il comma 260 indica i **beneficiari** delle garanzie: *partner* esecutivi nell'ambito del programma *InvestEU*, banche e gli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia (lett. *a)*), nonché imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni (per fideiussioni e garanzie) e sottoscrittori di prestiti obbligazionari e di altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili, anche di rango subordinato (lett. *c)*). Le garanzie possono riguardare i finanziamenti, inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle PMI e dalle imprese in difficoltà (lett. *b)*). Le garanzie possono essere concesse da SACE previa istruttoria, svolta in linea con le migliori pratiche bancarie

e assicurative, inclusa la previa valutazione dell'idoneità a generare elementi di addizionalità (lett. *d)*). Le garanzie sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una **percentuale massima di copertura** non eccedente il **70 per cento** (lett. *e)*).

La nuova disposizione prevede che – a decorrere **dal 1° gennaio 2026** – ferma restando la percentuale massima di copertura pari al 70% (prevista dal comma 260, lettera *e)*), dell'articolo unico della legge di bilancio per il 2024), la **misura percentuale della copertura è determinata da SACE** secondo livelli proporzionalmente crescenti in funzione del grado di "**addizionalità**" dell'intervento. La valutazione operata da SACE sull'addizionalità avverrà sulla base di una metodologia specifica, allegata al Piano annuale delle attività e al Sistema dei limiti di rischio di cui al comma 261 della medesima legge di bilancio.

Ai sensi del **comma 261**, gli impegni derivanti dall'attività di garanzia qui in esame sono assunti da SACE nella misura del 20% e dallo Stato nella misura del 80% del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà.
Gli impegni sono assunti da SACE coerentemente con:
- un **piano annuale di attività**, che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, ed
- un **sistema dei limiti di rischio** (*Risk Appetite Framework - "RAF"*), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con **delibera** del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Per un approfondimento sulla cd. "Garanzia Archimede", si rimanda al *dossier* del Servizio Studi di Camera e Senato sulla legge di bilancio 2024 relativa ai commi 259-268, ed al contestuale approfondimento degli interventi straordinari in garanzia di SACE.

Il **comma 3** dell'articolo in esame stabilisce un **obbligo di trasparenza informativa** a carico dei gestori delle garanzie pubbliche nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), al fine di potenziare le attività di monitoraggio sull'andamento delle garanzie stesse.
Si prescrive a ciascun gestore di comunicare ogni dato o informazione indispensabile:
- alla **quantificazione dell'esposizione** in essere;
- all'evoluzione del profilo di **rischio**, aggregato e distinto per singola posizione, sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato,
- alla stima della perdita attesa;

- ad una corretta quantificazione degli **accantonamenti** indispensabili alla relativa copertura;
- alla valutazione degli **impatti di finanza pubblica**, per ciascuno degli schemi di garanzia pubblica istituiti.

Tali informazioni vanno comunicate con cadenza trimestrale o con diversa cadenza temporale da individuarsi con decreto del MEF, con il quale potranno stabilirsi altresì, sentiti i gestori dei singoli schemi di garanzia pubblica, eventuali ulteriori criteri e modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al comma in esame.

Il **comma 4** interviene sull'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge n. 147 del 2013, che disciplina il **Fondo di garanzia per la prima casa**, integrandone il testo con un ulteriore periodo volto a precisare i limiti operativi del Fondo. In particolare, si stabilisce che il Fondo può assumere impegni di garanzia entro un **limite massimo complessivo**, calcolato su base cumulata, determinato annualmente dalla legge di bilancio. La quantificazione del tetto tiene conto dell'esposizione già in essere al 31 dicembre dell'anno precedente alle nuove garanzie che si prevede di concedere nell'anno di riferimento. Per l'anno **2026**, il limite massimo degli impegni assumibili è fissato in **43.000 milioni di euro**.

- ***Fondo prima casa***

L'articolo 1, comma 48, lettera *c*) della legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il **Fondo di garanzia per la prima casa** ("Fondo prima casa"), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese e in sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa. Il Fondo prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto - ovvero per l'acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica - di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Con decreto ministeriale 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014 sono state emanate le **norme di attuazione** della disciplina ed è stata individuata **Consap** quale soggetto gestore del Fondo.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con le priorità sopra ricordate. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Con il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, siglato l'8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all'iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 658, della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018), dispone che il Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento

di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l'intervento della Cassa depositi e prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Si prevede inoltre che le norme di rango secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo.

La legge di bilancio 2025 (l. n. 207/2024) ha indicato che i soggetti beneficiari delle misure del Fondo sono esclusivamente (e non più prioritariamente):
1) giovani coppie;
2) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
3) conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
4) giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.

Ferma l'ipotesi di accesso alla garanzia al 50%, è stata prevista, dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, la possibilità di richiedere l'innalzamento della garanzia all'80% per i soggetti non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori. Tale possibilità originariamente prevista fino al 31 dicembre 2021 è stata più volte prorogata, da ultimo fino al 31 dicembre 2027, dalla legge di bilancio 2025. Si ricorda che con riferimento all'utilizzo del citato Fondo, Consap presenta annualmente alle Camere un'apposita relazione.

Inoltre, la legge di bilancio per il 2025 (art. 1, commi 112-116) ha prorogato al 31 dicembre 2027 le misure previste per agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei soggetti ammessi (fino al 31 dicembre 2024, prioritari), in particolare:
- l'elevazione della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa fino all'80% della quota capitale prevista dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021;
- la **possibilità di riconoscere l'accesso a tale regime anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM)** pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore (prevista originariamente per i contratti di mutui conclusi dal 2022 al 31 dicembre 2024);
- l'estensione, prevista dalla legge di bilancio 2024, della categoria dei soggetti beneficiari del regime di maggior favore per l'accesso al Fondo, **includendovi anche le famiglie con 3, 4, ovvero 5 o più figli minori di 21 anni** con la contestuale elevazione rispettivamente a 45.000 del valore massimo dell'ISEE, e all'85% dell'importo della garanzia per i nuclei familiari con quattro figli di età minore di 21 anni ed a 50.000 e al 90% per i nuclei familiari con 5 o più figli minori di 21 anni.
- la **permanenza dell'operatività della garanzia del Fondo**, prevista dalla legge di bilancio 2024, **anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa**, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

Si ricorda che il Fondo di garanzia per la prima casa è stato rifinanziato, nel corso della legislatura con l'assegnazione di 430 milioni di euro per l'anno 2023 (articolo 1, comma 75 della legge n. 197 del 2022), di 282 milioni per l'anno 2024 (articolo 1, comma 8, della

legge di bilancio 2024), di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (articolo 1, comma 114 della legge di bilancio 2025). Da ultimo, l'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 156/2025 ha incrementato la dotazione del Fondo di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025.

Con riferimento alle misure introdotte per favorire l'accesso alla proprietà della prima casa, si veda l'approfondimento tematico pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Articolo 134-*bis* (em. 97.0.29 (testo 2))
(Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio)

L'**articolo 134-*bis*** – aggiunto nel corso dell'esame in **sede referente** – introduce, al **comma 1**, un incentivo economico, nel limite di spesa di **35 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, in favore di chi produce **acciaio** inossidabile "**verde**".
Il **comma 2** prevede che il contributo è condizionato a una serie **requisiti energetici** e **merceologici**: questo spetta a chi usa quasi solo rottame/riciclo (90% o almeno 70% per gli speciali), rientra in specifiche famiglie di acciai inox, e dimostra **consumi energetici inferiori a soglie di riferimento** che diventano via via più stringenti.
Ai sensi del **comma 3**, il contributo è **cumulabile con altri aiuti** relativi ai costi di produzione dell'inox, a condizione che non si riceva più di quanto giustificato dai costi effettivi.
Ai sensi del **comma 4**, un decreto interministeriale adottato con cadenza annuale definisce criteri e modalità di erogazione del contributo, tenendo conto dei costi effettivi di produzione delle imprese nazionali e della pressione competitiva delle importazioni a minor costo.
Il **comma 5** disciplina la copertura degli oneri spostando risorse da altri fondi già esistenti nel perimetro delle politiche energetiche e ambientali.

L'**articolo 134-*bis*,** aggiunto nel corso dell'esame in **sede referente,** introduce, al **comma 1**, un **incentivo** economico mirato a chi produce **acciaio inossidabile "verde"**, cioè usando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo. La nozione di "prevalentemente" è numericamente delimitata in seguito al **comma 2** mediante soglie percentuali.
Gli **obiettivi** dichiarati sono tanto di natura industriale quanto di natura ambientale, e in particolare sono quelli di:

- favorire la decarbonizzazione del settore;
- ridurre le importazioni di semilavorati di inox ad alta impronta di carbonio dall'Asia;
- promuovere la produzione domestica basata sul riciclo di rottame.

L'incentivo consiste in un contributo economico a chi in tal modo produce acciaio, nel limite di spesa di **35 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028.

La misura in esame sembra configurare un **aiuto di Stato** ai sensi dell'articolo 107 TFUE e appare riconducibile alla disciplina in materia di aiuti di stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (**CEEAG**) di cui alla comunicazione della Commissione (2022/C 80/01), in particolare, alla sezione 4.1 relativa alla compatibilità degli aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a

effetto serra anche tramite il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.
Anche il nuovo *Clean Industrial Deal State Aid Framework* (**CISAF**) – in vigore dal 25 giugno 2025 al 31 dicembre 2030 – disciplina, tra l'altro, misure per facilitare la decarbonizzazione industriale. In particolare, la sezione 5 considera compatibili (a certe condizioni) aiuti per investimenti che riducono significativamente le emissioni o riducono in modo sostanziale i consumi energetici tramite efficienza energetica in attività industriali.
La misura in esame sembra maggiormente riconducibile alla disciplina CEEAG, in quanto non costituisce un aiuto a un investimento.
Per un inquadramento di questa disciplina si rinvia al *dossier* di parte generale sugli aiuti di Stato curato dal Servizio Studi della Camera. Si rinvia altresì al *dossier* di parte speciale per un approfondimento sugli Orientamenti della Commissione in materia di aiuti di stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia.

Ai sensi del **comma 2**, il contributo è condizionato a una serie **requisiti energetici** e **merceologici**.
In particolar il contributo è riconosciuto in favore di:

- Chi produce inox liquido in **forno elettrico** mediante fusione di rottami, consumando, per ogni tonnellata prodotta, energia elettrica **inferiore** in media annua alle seguenti soglie:
  - 3,88 GJ/t per il 2025;
  - 3,68 GJ/t per il 2026;
  - 3,50 GJ/t per il 2027.
    Si osserva che le soglie si riferiscono agli anni 2025-2027, mentre il contributo è finanziato per gli anni 2026-2028: mancando una soglia esplicita per il 2028 è possibile che risulti incerto il parametro da applicare per l'ultimo anno di erogazione.
- Chi produce acciai utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al **90%**.
- Chi produce tipologie di **acciai** contenenti:
  - Nichel tra 6% e 10,5%;
  - Cromo tra 16% e 18,5%;
  - Molibdeno (Mo) inferiore al 3%.
- Chi produce acciai speciali austenici che utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al **70%** e appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN (secondo il sistema europeo) e ASTM (secondo quello americano) di riferimento:
  - acciai inossidabili ferritici;
  - martensitici;
  - duplex;

- indurenti per precipitazione (PH).

Ai sensi del **comma 3**, il contributo si può **cumulare con altri aiuti** relativi ai costi di produzione dell'inox. Il cumulo **non deve portare a "sovracompensazione"**: l'impresa non potrebbe cioè ricevere più di quanto giustificato dai costi effettivi.
In proposito si osserva che il punto 56, sez. 3.2.1.3.1. della citata disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (**CEEAG**) prevede che "Gli aiuti possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti *ad hoc* o *de minimis* in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che l'importo totale dell'aiuto a favore di un progetto o di un'attività non determini una sovracompensazione o non superi l'importo massimo di aiuto consentito a norma della presente disciplina. Qualora permetta di cumulare l'aiuto nell'ambito di una misura con l'aiuto concesso nell'ambito di altre misure, **lo Stato membro deve specificare**, per ciascuna misura, **il metodo utilizzato** per garantire il rispetto delle condizioni stabilite nel presente punto". *Si valuti dunque l'opportunità di rendere più specifica la clausola di cumulabilità "senza sovracompensazione".*

Ai sensi del **comma 4**, entro il 28 febbraio di **ogni anno** dal 2026 al 2028, un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i **criteri di determinazione** del contributo e le **modalità di erogazione**.
I criteri devono tenere conto:

- del **costo medio di produzione** del semilavorato (per le imprese beneficiarie nell'anno prima);
- del **minor costo di importazione** dei semilavorati provenienti dall'Asia.

L'importo effettivo del contributo sarà dunque tarato anno per anno, e calibrato per colmare (almeno in parte) il ***gap* competitivo** rispetto all'acciaio importato asiatico, mantenendo al tempo stesso un aggancio ai costi reali di produzione delle imprese italiane.

Ai sensi del **comma 5**, gli oneri, pari a **35 milioni di euro l'anno** (2026–2028), sono coperti spostando risorse da altri fondi già esistenti, in particolare:

- **20 milioni di euro/anno per il triennio 2026-2028** mediante corrispondente riduzione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, istituito dall'articolo 43 del D.L. 34/2020 (L. n. 77/2020);
- **15 milioni di euro per il 2026** usando somme già iscritte nel bilancio del MASE ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del d.lgs. n. 47/2020, che le modalità di assegnazione onerosa delle quote di CO2;
- **15 milioni di euro per il 2027 e 2028** tramite riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) sulle risorse del **fondo nazionale per**

l’efficientamento energetico (iscritte nello stato di previsione del MASE), come ridisciplinato dal DPCM 11 giugno 2019 e dagli articoli 2-3 del decreto-legge n. 22/2021.

Articolo 134-*bis* (em. 98.0.12 (testo 2))
(Vie e Cammini di San Francesco)

L'**articolo 134-*bis*,** introdotto in **sede referente,** dispone lo stanziamento di 30.000 euro a decorrere dal 2026 in favore dell'Associazione nazionale "Vie e Cammini di San Francesco".

L'**articolo 134-*bis*,** composto da un **unico comma** e introdotto in sede **referente**, prevede lo stanziamento di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2026 in favore dell'Associazione nazionale "Vie e Cammini di San Francesco".

Un'associazione nazionale dal nome "Vie e Cammini di Francesco" (non quindi "Vie e Cammini di *San* Francesco") risulta costituita il 28 ottobre 2025, con lo scopo di armonizzare le attività di sviluppo del Cammino di Francesco, la rete di vie e cammini di rilevanza turistico-culturale ispirati alla figura e ai valori di San Francesco d'Assisi. Tale associazione ha come ambito territoriale di riferimento i cammini francescani ricadenti nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria.

- ***Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia***

È attualmente in corso di discussione alla Camera il progetto di legge A.C. 1805 (già approvato in prima lettura al Senato), il quale mira a definire un quadro normativo organico per la valorizzazione dei "cammini d'Italia", intesi come itinerari culturali, storici, religiosi o naturalistici percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile.

Il provvedimento ha come obiettivo la promozione di un turismo lento e diffuso, garantendo al contempo standard uniformi di sicurezza, accoglienza e accessibilità, con particolare riguardo alla fruizione da parte delle persone con disabilità. Gli itinerari, che possono includere anche vie d'acqua, sono articolati in tappe e devono essere privi di barriere architettoniche o prevedere percorsi alternativi accessibili.

***Governance* e strumenti operativi**

Il testo della proposta di legge prevede un ruolo centrale del Ministero del turismo, presso il quale sono istituiti i tre strumenti cardine del sistema:

A) **La banca dati dei cammini d'Italia:** uno strumento digitale di mappatura che raccoglie i percorsi aventi le caratteristiche necessarie (itinerari culturali europei, interregionali, regionali o metropolitani). L'iscrizione nella banca dati attribuisce la qualifica ufficiale di "cammino d'Italia".

B) **La cabina di regia nazionale:** presieduta dal Ministro del Turismo e composta da rappresentanti dei ministeri interessati (Cultura, Disabilità, Università, Infrastrutture) e della Conferenza Stato-Regioni. Il suo scopo è quello di definire gli standard di qualità, le linee guida per la banca dati e di adottare il Programma nazionale triennale per lo sviluppo del settore.

C) **Il tavolo permanente:** organo consultivo volto a favorire il confronto con gli *stakeholder*, inclusi enti locali, associazioni del Terzo settore, esperti e rappresentanti delle categorie produttive.

Programmazione, promozione e profili finanziari

L'attuazione della legge passa attraverso l'adozione di un Programma nazionale triennale, predisposto dalla cabina di regia, che individua le linee strategiche e gli interventi prioritari. Al Ministero del turismo spetta il compito di realizzare campagne di promozione nazionali e internazionali per incentivare la conoscenza dei cammini iscritti nella banca dati. Sotto il profilo finanziario, il provvedimento autorizza la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2024** per la costituzione della banca dati (e 500.000 euro annui per il biennio successivo) e di **1 milione di euro annui a decorrere dal 2024** per le campagne promozionali.

Articolo 134-*bis* (em. 112.66 (testo 2))
(Prosecuzione del Piano di rientro della Regione Abruzzo)

L'**articolo 134-*bis***, **inserito nel corso dell'esame in sede referente**, prevede che la Regione Abruzzo, **entro il 31 gennaio 2026**, adotti il **Programma Operativo 2026-2028 di prosecuzione del Piano di rientro sanitario**, idoneo a garantire l'erogazione dei LEA e a ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario regionale entro il suddetto triennio. Inoltre, stabilisce che, **entro il 15 febbraio 2026**, i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti **valutino tale Programma Operativo**, da recepirsi entro i successivi 10 giorni. Infine, dispone, a seguito dell'approvazione definitiva del citato Programma Operativo, l'adozione formale, da parte della Regione, di **provvedimenti relativi alle risorse regionali del bilancio regionale 2026 necessarie eventualmente a garantire l'equilibrio sull'anno 2025**.

L'**articolo 134-*bis***, **aggiunto nel corso dell'esame in sede referente**, stabilisce l'adozione, da parte della Regione Abruzzo, **entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026** - con l'obiettivo del miglioramento dell'assistenza sanitaria nel proprio territorio, coerentemente con le risorse disponibili - del **Programma Operativo per il triennio 2026-2028 di prosecuzione del Piano di Rientro** (v. *box infra*). Tale Programma è idoneo ad assicurare l'**erogazione dei livelli essenziali di assistenza** (LEA) e a **ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario regionale** entro il suddetto triennio 2026-2028.
Inoltre, dispone, **entro il 15 febbraio 2026**, la **valutazione da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti** del citato Programma Operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la regione, da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti, da recepire entro i successivi dieci giorni.
Prevede anche che, a seguito dell'approvazione definitiva del suddetto Programma Operativo – e in ogni caso entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004[69] (v. *infra*) – la Regione adotta formalmente i **provvedimenti relativi alle risorse regionali del bilancio regionale 2026 necessarie eventualmente a garantire l'equilibrio sull'anno 2025**.
Stabilisce, infine, che resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009 (v. *infra*).

Si ricorda che il citato comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, più volte modificato da successivi interventi normativi, stabilisce che, in caso di disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale, che persista nel quarto trimestre di un dato esercizio finanziario a fronte del quale non siano stati adottati in corso di esercizio i necessari provvedimenti, ovvero i medesimi non siano risultati sufficienti, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la Regione a provvedervi **entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento**; qualora la Regione persista nella propria inerzia,

[69] *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*.

entro i successivi trenta giorni il Presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta***,** determina il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il ripiano, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale Irpef e le maggiorazioni dell'aliquota Irap entro i limiti previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui i suddetti provvedimenti non vengano adottati dal commissario *ad acta* **entro il 31 maggio**, si applicano comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale Irpef e le maggiorazioni dell'aliquota Irap. Scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte.

Si ricorda, inoltre, che il citato comma 86 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 stabilisce che, nel caso in cui venga accertato, in sede di verifica annuale, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, l'aliquota dell'Irap e l'aliquota dell'addizionale all'Irpef siano incrementate rispettivamente nella misura fissa di 0,15 punti percentuali e di 0,30 punti percentuali rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della citata legge n. 311 del 2004 (v. *supra*).

- ***TitoloRegione Abruzzo e piano di rientro***

L'Accordo per il Piano di rientro dal disavanzo sanitario è stato sottoscritto dalla Regione Abruzzo il 6 marzo 2007 (poi recepito con Deliberazione della Giunta Regionale - DGR 224 del 13 marzo 2007) e prevede una serie di interventi per il recupero del disavanzo sanitario e la concomitante riorganizzazione del Servizio sanitario regionale nel rispetto dell'erogazione dei LEA.

Il predetto Piano di Rientro, non essendosi concluso nei termini previsti, è proseguito dapprima con il Programma Operativo 2010 (DCA 77/2010) e successivamente con il Programma Operativo 2011-2012 (DCA 22/2011), il Programma Operativo 2013-2015 (DCA 112/2013), il Programma Operativo 2016-2018 (DCA 55/2016 e successiva DGR n. 505/2016 di presa d'atto e di approvazione del Piano, poi modificata ed integrata dalla DGR 576/2016), denominato Piano di riqualificazione del servizio sanitario abruzzese.

Dopo il Programma Operativo 2019-2021, approvato con DGR 94/2021, è stato adottato il Programma Operativo 2022-2024 (adottato con DGR 14/2023).

Articolo 134-*bis* (em. 122.0.54 (testo 2))
(Digitalizzazione del comune di Trento)

L'**articolo 134-*bis***, **introdotto in sede referente**, autorizza la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per favorire la digitalizzazione del comune di Trento.

In particolare, la disposizione interviene su due ambiti:
- il sostegno delle attività di digitalizzazione ed innovazione dei **processi interni** della pubblica amministrazione;
- il miglioramento dell'efficienza dei **servizi al cittadino** mediante soluzioni digitali per il *back office*.

Sul punto si ricorda, in via generale, che **l'articolo 119** della Costituzione, al quinto comma prevede che lo Stato possa destinare "risorse aggiuntive" ed effettuare "interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni" "per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni".

Insieme, si ricorda che la Regione **Trentino - Alto Adige** ha **competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali** (e relative circoscrizioni), secondo quanto disposto dallo **Statuto di autonomia – fonte di rango costituzionale** - e dalle norme di attuazione. La competenza riguarda tutti gli aspetti dell'ordinamento - circoscrizioni territoriali, conferimento di funzioni, sistema elettorale - ed anche la finanza locale.
In particolare l'art. 4 dello Statuto (D.P.R., n. 670 del 1972) conferisce alla Regione potestà di emanare norme legislative nella materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».
Per quanto concerne la **finanza locale**, secondo quanto stabilito dall'articolo 80 dello statuto, "Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale".
In attuazione di tale principio sono intervenuti il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473 - Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale e il D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale

L’esistenza di un **sistema territoriale regionale integrato** è espressamente prevista per il Trentino-Alto Adige dall’art. 79 dello statuto il quale prevede che «Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci (…) al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti; (…) le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali».

Si segnala infine che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha stanziato oltre 6 miliardi per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (M1C1). Quasi la metà di queste risorse sono destinate alle PA locali, con un’attenzione specifica ai 7.896 comuni italiani, le istituzioni più vicine alle istanze dei cittadini. Per facilitare l’accesso alle risorse da parte degli enti, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ha lanciato PA digitale 2026, la piattaforma unica di accesso alle risorse PNRR dedicate alla digitalizzazione della PA: dalla migrazione in cloud all’utilizzo di piattaforme condivise per favorire l’interoperabilità pubblica passando per la diffusione di strumenti e servizi standard per pagamenti, siti internet, comunicazioni, notifiche a valore legale e identità digitale (Rapporto sullo stato di digitalizzazione dei comuni italiani. Mappa dei comuni digitali 2025, luglio 2025, p. 7).

Secondo i dati di ICity Rank 2025, la ricerca annuale sulla trasformazione digitale dei 108 Comuni capoluogo realizzata da ForumPA, Trento è tra “le 16 città capoluogo leader dell’innovazione digitale in Italia”.

Articolo 134-*bis* (em. 122.0.55 (testo 2))
(Misure a favore della Comunità della Val di Non)

L'**articolo 134-*bis*, introdotto in sede referente,** autorizza la spesa di **50 mila euro** per ciascuno degli anni **2026** e **2027** in favore della **Comunità della Val di Non** in provincia di Trento.

In particolare, la disposizione individua le seguenti attività che possono essere finanziate:

- attività di **studio**;
- redazione dello **Statuto**;

  Si segnala che lo Statuto della Comunità della Val di Non risulta adottato ed è disponibile sul sito istituzionale dell'ente

- approfondimento **normativo**;
- potenziamento delle **iniziative culturali, educative e sociali** legate alla **comunità linguistica ladino-retica** della Val di Non, incluse quelle relative alla costituzione dell'**Istituto Anaune di cultura ladino-retica** (non ancora istituito).

Le **comunità di valle** sono enti locali intermedi previsti dalla legge della **provincia autonoma di Trento** del 16 giugno 2006, n. 3, per l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative dei comuni.
Le comunità sono dotate di un proprio statuto che disciplina tra l'altro le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi della comunità (art. 14, LP 3/2006) che sono il consiglio dei sindaci; il presidente; l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo (art. 15, LP 3/2006).
Nella Val di Fassa, situata nella parte nord-orientale della provincia, è costituito il Comun generale de Fascia istituito dalla legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1, ente sovracomunale al quale la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina ivi residente.
La Comunità della Val di Non, con capoluogo Cles, comprende i comuni situati nella parte nord-occidentale della provincia di Trento, tra la Valle di Sole e la Provincia di Bolzano. Anche nella Val di Non è presente un gruppo linguistico, quello degli Anauni o Nònesi, parlante una variante della lingua ladina, conosciuta come **ladino-retica**, derivante dalla lingua parlata dai Reti che popolavano l'area in epoca pre-romana.

Per quanto riguarda la costituzione dell'Istituto Anaune di cultura ladino-retica, compresa tra le finalità della disposizione in commento, si segnala che al Senato è stata presentata una proposta di legge di iniziativa parlamentare di cui non è ancora

iniziato l'esame, finalizzata al riconoscimento e alla tutela del gruppo linguistico ladino - retico della Val di Non nella provincia autonoma di Trento. Tra le misure previste, l'**istituzione un istituto culturale**, espressione dei comuni e delle altre risorse identitarie del territorio (A.S. 1539, art. 3). A Sanzeno, nei pressi di Cles, si trova il Museo Retico.

Articolo 134-*bis* (em. 122.0.87 (testo 2))
(Modifiche al testo unico testo unico delle leggi sanitarie)

L'articolo, **introdotto nel corso dei lavori parlamentari**, modifica l'articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 testo unico delle leggi sanitarie.

L'articolo in esame aggiunge dopo il quinto comma dell'art. 338 del testo unico testo unico delle leggi sanitarie un nuovo comma che prevede che all'interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:
a) alle previsioni urbanistiche vigenti negli strumenti urbanistici alla data del 18 agosto 2002;
b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;
c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzarsi, in contiguità ad interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale.

Articolo 134-*bis* (em. 60.0.12 (testo 5))
(Assunzioni personale civile del Ministero dell'interno)

L'**articolo 134-*bis* (em. 60.0.12 (testo 5))** integra la disposizione in materia di assunzioni di personale civile del Ministero dell'interno di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 25 del 2025. In particolare, si prevede che i concorsi in questione saranno organizzati in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (cd. commissione RIPAM).

Il richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 25 del 2025 ha incrementato di 200 unità (nell'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo) la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno "al fine – recita la norma al comma 1 - di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori", in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali. Per approfondimenti vedi qui il dossier schede di lettura sul provvedimento.

La Commissione RIPAM è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate.

Articolo 134-*bis* (em.63.0.5 (testo 2))
(Fondo per la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare)

L'**articolo 134-*bis* istituisce un apposito fondo** nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione iniziale di **2 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2026, **per l'adozione dei provvedimenti normativi in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare**.

L'**articolo 134-*bis*** istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un **fondo –** con una **dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 – dedicato** a sostenere l'adozione di **provvedimenti normativi** finalizzati alla **revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare**.

La norma chiarisce che tale intervento si colloca nell'ambito della revisione del Servizio sanitario militare richiamata dall'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201 in coerenza con i **principi e criteri direttivi** già definiti dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 5 agosto 2022, n. 119.

La legge n. 201 del 2023 contiene infatti all'articolo 2 il **rinnovo della delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale**.
L'articolo 2 **rinnova di 24 mesi** alcune delle deleghe concernenti la revisione dello strumento militare nazionale previste dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, scadenti il 28 agosto 2023.
Più in dettaglio, l'**articolo 2** della **legge 28 novembre 2023, n. 201** al **comma 1** delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, **lettere b), d), e), f), g), e h)**, della legge 5 agosto 2022, n. 119.
Si segnalano in particolare i principi e criteri direttivi di cui alle lettere g) e h) in materia di sanità militare (vedi box sottostante)
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a) e c), e comma 2 della legge n. 119 del 2022 è stato adottato il d.lgs. n. 185/2023, recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare (A.G. 57). Lo stesso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2023.

- **La legge n. 119 del 2022 sul reclutamento nelle carriere iniziali e sulla revisione dello strumento militare**

Il 28 agosto 2022 è entrata in vigore la legge n. 119 del 2022, approvata sul finire della XVIII legislatura, che proroga al 2034 il termine per la riduzione delle dotazioni

organiche complessive delle Forze armate a 150.000 unità, prevista dalla legge n. 244 del 2012 (c.d. legge "Di Paola" sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare). Il provvedimento interviene, inoltre sul reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate.

La legge n. 119 del 2022 prevede anche una **delega al Governo** finalizzata ad incrementare le dotazioni organiche complessive di personale militare altamente specializzato nei settori tecnico-logistici e sanitario, ad istituire una riserva ausiliaria dello Stato e riformare la sanità militare. Viene, altresì, contemplata la possibilità di intervenire con misure di flessibilità nelle dotazioni delle singole forze armate in relazione alle differenti esigenze operative.

Nello specifico i criteri direttivi della delega legislativa prevista dall'articolo 9 attengono alla:

- **ridefinizione**, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, **della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare** dell'Esercito italiano, della Marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033 - ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del COM e successive modificazioni (**lettera a)**);

- **revisione**, secondo criteri di efficienza e organicità, delle misure volte a conseguire, entro l'anno 2033, il progressivo raggiungimento delle **dotazioni organiche complessive** del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 e, successive modificazioni (**lettera b)**);

- **previsione** di un di un **incremento organico**, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 44, **non superiore a 10.000 unità**, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento (**lettera c)**);

- **istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato** non superiore a 10.000 unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi di cui all'articolo 887, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (ovvero, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale), e di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale), ovvero, in forma complementare e in attività in campo logistico nonché di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare, le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale (**lettera d)**);

- **previsione** della possibilità per i volontari in ferma prefissata di partecipare **ai concorsi per il reclutamento** nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero

introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi (**lettera e)**);

- **previsione** di iniziative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per disciplinare **la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale**, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa (**lettera f)**);

- **revisione** della struttura organizzativa e ordinativa del **Servizio sanitario militare**, prevedendo la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni (**lettera g)**);

- **istituzione** di **fascicoli sanitari** relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato (**lettera h)**).

Per quanto attiene al **procedimento di formazione dei decreti legislativi delegati**, l'articolo 9, **comma 2**, della legge 119/2022 prevede che i medesimi siano adottati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (28/08/2022) **su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa**, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di competenza, con il Ministro della salute, dell'istruzione e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisizione del parere del Consiglio di Stato, e sentito il COCER (per le materie di sua competenza).

Gli **schemi dei decreti legislativi**, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, dovranno, infine, essere **trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti** per materia e per i profili finanziari, **le quali dovranno esprimere il proprio parere entro sessanta giorni** dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti potranno essere adottati anche in mancanza del parere.

Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Ai sensi del **comma 3** entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo **può adottare disposizioni integrative e correttive**, con le modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi. Si specifica, inoltre, che nel caso di onerosità dei decreti legislativi in esame i medesimi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (**comma 4**).

Per quanto attiene alla **tecnica legislativa** il **comma 5** prevede che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi abbiano luogo attraverso **novelle al Codice dell'ordinamento militare** (decreto legislativo n. 66 del 2010).

Il Governo è, altresì, **autorizzato** ad apportare al TUOM (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al D.P.R. n. 90 del 2010) **le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei decreti legislativi** adottati ai sensi della delega (**comma 6**).

Si segnala infine che il **Consiglio dei Ministri dello scorso 11 dicembre**, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della difesa, **ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 28 novembre 2023, n. 201**, recante "disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi".
In particolare, per quanto concerne la **revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201, il provvedimento introduce una complessiva revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione.
A tal fine, secondo quanto riportato dal comunicato, si prevede l'istituzione del Corpo unico della Sanità militare, definendo le modalità per il transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri. L'efficacia delle disposizioni relative alla costituzione del Corpo unico e al relativo transito del personale è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2027, al fine di consentire la necessaria riorganizzazione della struttura della Sanità militare. (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 151)

Articolo 134-*bis* (em. 84.0.2 (testo 3))
(Poliambulatorio Montezemolo)

L'**articolo 134-*bis***, inserito in sede referente, modifica il comma 9-*bis* dell'articolo 12, del Decreto-legge n. 25 del 2025, prevedendo che l'**ente sanitario poliambulatorio Montezemolo** possa avvalersi di un contingente massimo di 120 unità di personale **appartenenti anche alla Polizia penitenziaria**.

L'**articolo 134-*bis***, inserito in sede referente, modifica il comma 9-*bis* dell'articolo 12, del Decreto-legge n. 25 del 2025, conv. con modif. in L. n. 69 del 2025, aggiungendo dopo le parole "giustizia tributaria" le parole ",della Polizia penitenziaria".

Si ricorda che il comma 9-*bis* dell'articolo 12 del predetto decreto prevede che, al fine di assicurare la massima efficacia nell'attività di supporto del Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, l'**ente sanitario poliambulatorio Montezemolo** di cui all'articolo 1, comma 311, Legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio per il 2025)[70], può avvalersi **fino al 31 dicembre 2028**, sulla base di appositi accordi interistituzionali stipulati ai sensi dell'articolo 15, Legge n. 241 del 1990[71], e delle disposizioni dello statuto dell'ente medesimo, di un contingente massimo di **120 unità di personale**, appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa, della Corte dei conti, della Regione Lazio e delle relative Aziende sanitarie, della Croce Rossa Italiana, del Consiglio superiore della Magistratura, della Corte suprema di cassazione, del Ministero della giustizia, della Giustizia amministrativa, della Giustizia tributaria e dell'Avvocatura dello Stato con oneri a carico delle amministrazioni ed enti di appartenenza.
Con l'articolo in commento si prevede che il contingente di 120 unità di personale possa provenire anche dalla Polizia penitenziaria.

- ***Il poliambulatorio Montezemolo di Roma***

Il poliambulatorio Montezemolo, ente sanitario con personalità giuridica di diritto pubblico, costituito all'interno della Corte dei conti, è stato aperto il 12 gennaio 2023. In particolare, come chiarito nello statuto dell'ente, si tratta di un ente sanitario militare titolare di "autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria" e di "accreditamento istituzionale al S.S.N.", ai sensi dell'art. 8-*quater*, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 e

[70] *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.*
[71] *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*

del d.m. 19 dicembre 2022, con conseguente stipulazione degli "accordi contrattuali" (c.d. "convenzionamento") con la A.S.L. territorialmente competente, ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del medesimo d.lgs. n. 502.
Nell'ambito della convenzione stipulata in data 19 luglio 2019, tra la Corte dei conti e lo Stato Maggiore della difesa, che consente al personale - di magistratura ed amministrativo - in servizio presso l'Istituto, di accedere alle prestazioni sanitarie e alle attività di ricovero presso le strutture sanitarie militari, è stato formalizzato un accordo inter-istituzionale tra la Corte dei conti e lo Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanità militare, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990[72], per la realizzazione di un centro medico polifunzionale, gestito dalla Sanità militare, presso i locali messi a disposizione nella sede di Via Baiamonti, 6. Con tale accordo la Corte dei conti ha messo a disposizione della sanità militare nonché a riqualificare detti locali, in aderenza alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie vigenti per le strutture sanitarie, destinati ad ospitare il Centro medico polifunzionale. Rispetto a tale iniziativa, la Corte ha proceduto all'acquisto delle attrezzature medico-sanitarie e di ultima generazione, sulla base del fabbisogno strumentale nonché a fornire un supporto logistico per la manutenzione delle apparecchiature e degli impianti per la durata di almeno cinque anni a partire dalla piena operatività del poliambulatorio.
Dal punto di vista finanziario, l'articolo 1, comma 311, Legge n 207 del 2024 (Legge di bilancio per il 2025), al fine di sviluppare i servizi offerti dal poliambulatorio "Montezemolo", ente sanitario con personalità giuridica di diritto pubblico, autorizza la Corte dei conti a incrementare le prestazioni rese al Servizio sanitario nazionale fino ad un massimo di cinque milioni di euro annui, nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

[72] *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*

Articolo 134-*bis* (em. 98.0.13 (testo 2))
(Destinazione turistica di qualità)

L'**articolo 134-*bis*** – aggiunto nel corso dell'esame in sede referente – introduce la qualifica di **"Destinazione turistica di qualità"**. Il **comma 1** reca le finalità del riconoscimento, da attribuirsi tramite decreto del Ministero del turismo (MITUR), ed elenca i soggetti destinatari. Il **comma 2** prevede che sia istituita presso il MITUR una **commissione tecnica** con il compito di predisporre una **carta della "Destinazione turistica di qualità"**, sulla cui base stabilire requisiti e modalità per il conferimento del riconoscimento. Il **comma 3** affida alla commissione anche il compito di monitorare che i destinatari del riconoscimento mantengano i requisiti per l'intero periodo di validità della qualifica, che ha durata biennale. Il **comma 4** precisa che l'istituzione e il funzionamento della commissione tecnica non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica. Infine, il **comma 5** prevede lo stanziamento di **500.000 euro** a decorrere **dall'anno 2026**, per finanziare attività volte a pubblicizzare e garantire visibilità al riconoscimento.

L'**articolo 134-*bis*,** aggiunto nel corso dell'esame in **sede referente,** introduce nell'ordinamento italiano il riconoscimento di "Destinazione turistica di qualità". Ai sensi del **comma 1**, tale qualifica viene riconosciuta da un decreto del Ministero del turismo (MITUR), con il fine di:

- identificare e incrementare la **qualità**, la **sostenibilità** e **l'accessibilità** dei luoghi e dei servizi per il **turismo a livello locale**;
- **promuovere l'eccellenza** e rafforzare la reputazione e la crescita economica e sociale delle destinazioni.

Il riconoscimento è riservato ai comuni, le unioni di comuni e le isole minori o le reti all'uopo istituite dai comuni, con una **popolazione residente totale non superiore alle 30.000 unità**.
Inoltre, i predetti soggetti ammessi devono essere in possesso dei requisiti previsti dal **comma 2**. Ai sensi di tale comma, le modalità e i requisiti per il conferimento del riconoscimento sono stabiliti da una **commissione tecnica**, istituita presso il MITUR, che a tal fine redige la **carta della "Destinazione turistica di qualità"**, un documento avente l'obiettivo di valorizzare l'impegno alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei turisti in materia di prodotti e servizi connessi al turismo, e di promuovere e premiare i "modelli eccellenti di destinazioni turistiche". La commissione tecnica, istituita presso il Ministero del turismo, è composta da 7 membri:

- il presidente, ossia il Ministro del turismo o un suo delegato;
- due rappresentanti del Ministero del turismo;
- un rappresentante di ENIT s.p.a.;
- tre soggetti indipendenti, in possesso di comprovata qualificazione professionale.

Per quanto riguarda l'*iter* per l'attribuzione della qualifica, l'ente o la rete di enti di cui al comma 1 deve presentare un'**istanza** al MITUR e la commissione tecnica, previa verifica della sussistenza dei requisiti, propone al medesimo Ministero il riconoscimento dell'ente e del suo territorio quale "Destinazione turistica di qualità".
Si valuti l'opportunità di precisare come si intende verificare il parametro della popolazione residente totale non superiore a 30.000 unità, anche introducendo un richiamo espresso alle rilevazioni ISTAT.

Il **comma 3** prevede che il riconoscimento abbia una **durata di due anni** e che i soggetti cui esso è attribuito mantengano i requisiti di cui al secondo comma durante tutto il biennio. Al fine di monitorare il possesso dei requisiti, la commissione effettua **controlli periodici** puntuali ovvero a campione, anche avvalendosi del personale del Ministero del turismo o di ENIT s.p.a. In caso di perdita dei requisiti, il MITUR, su proposta della commissione, dispone la revoca della qualifica.
Per maggiori dettagli su ENIT, si rimanda all'approfondimento contenuto nella scheda di lettura dell'**articolo 98** nel presente *dossier*.

Ai sensi del **comma 4**, l'istituzione e il funzionamento della commissione tecnica non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica, dovendosi provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.

Infine, il **comma 5** detta norme in merito alla **promozione** del riconoscimento ed alla sua **copertura finanziaria**. Per il primo profilo, si dispone che, al fine di assicurare adeguata pubblicità e visibilità alla nuova qualifica, ENIT:

- crei e registri segni distintivi comuni alle "Destinazioni turistiche di qualità";
- ne curi lo sfruttamento e l'uso commerciale;
- effettui campagne di valorizzazione;
- fornisca alle destinazioni prescelte priorità nelle proprie attività promozionali e fieristiche e l'accesso privilegiato alle iniziative nazionali e internazionali, con risorse a tale scopo erogate dal MITUR.

Per le finalità di cui al comma 5 è previsto lo stanziamento di **500.000 euro** a decorrere **dall'anno 2026**.

Articolo 134-bis (em. 98.0.14 testo 2)
(PSN - Polo Strategico Nazionale)

L'**articolo 134-*bis*,** introdotto in **sede referente,** autorizza la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dal 2026 per garantire il mantenimento e la gestione dei servizi del Ministero del turismo migrati al **Polo strategico nazionale.**

L'**articolo 134-*bis***, introdotto in **sede referente**, autorizza la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire il mantenimento e la gestione dei **servizi** del Ministero del turismo **migrati al Polo strategico nazionale** (PSN). L'intervento si colloca nel quadro dell'adesione del Ministero all'avviso pubblico relativo all'Investimento 1.1 «Infrastrutture Digitali» del PNRR (Missione 1, Componente 1 - Migrazione al Polo Strategico Nazionale – PAC Pilota Ter).

- ***Il Polo strategico nazionale (PSN)***

Il Polo Strategico Nazionale (PSN) rientra nell'Investimento 1.1 della Missione 1, Componente 1 del PNRR ("Infrastrutture digitali"), sotto la titolarità del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio. L'obiettivo primario è dotare la Pubblica Amministrazione di un'infrastruttura *cloud* ad alta affidabilità, realizzata attraverso un partenariato pubblico-privato, per ospitare dati e servizi critici in coerenza con la strategia nazionale "*Cloud First*". Il PSN costituisce inoltre l'ambiente tecnologico deputato a ospitare la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), abilitando così l'interoperabilità tra gli enti e la piena applicazione del principio dell'*once only*.

Stato di attuazione e *target*

Il cronoprogramma ha visto il conseguimento del primo traguardo fondamentale il 31 dicembre 2022, con il completamento e il collaudo dell'infrastruttura a seguito della stipula della convenzione tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e la società di progetto Polo Strategico Nazionale s.p.a. (agosto 2022). La fase attuale riguarda la migrazione dei sistemi verso il polo: è stato raggiunto l'obiettivo intermedio fissato al 30 settembre 2024, che prevedeva la migrazione di almeno un servizio per 100 enti (Amministrazioni Centrali e Aziende Sanitarie Locali/Ospedaliere). Il *target* finale, previsto per il 2026, prevede la migrazione verso il *cloud* (PSN o soluzioni di mercato qualificate) di almeno 280 Amministrazioni Centrali. A sostegno di tale processo, è stato attivato il "Progetto PAC Pilota Ter", dotato di risorse pari a 300 milioni di euro a valere sui fondi PNRR. In questo quadro si inserisce l'adesione del Ministero del turismo, che ha avviato il trasferimento delle proprie infrastrutture digitali verso il Polo Strategico Nazionale.

Articolo 134-*bis* (em. 107.0.59 (testo 2))
(Misure per la ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale)

L'**articolo 134-*bis*** autorizza un contributo di **100.000 euro in favore dell'Agenzia Industrie Difesa** per la promozione e il sostegno della ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale e **modifica l'articolo 48 del COM attribuendo alla stessa Agenzia** l'ulteriore scopo di **svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale.**

L'**articolo 134-*bis*** introduce una misura di sostegno alla **ricerca, sperimentazione e sviluppo** nel campo delle **tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale.**
In particolare, il **comma 1** autorizza un **contributo di 100.000 euro per l'anno 2026** a favore dell'**Agenzia Industrie Difesa**, destinato alla promozione e al sostegno di **attività di ricerca e sviluppo sulle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale**.
Il contributo ha natura di finanziamento mirato e circoscritto temporalmente (una tantum sul 2026).
Il **comma 2** dell'articolo in esame modifica l'**articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare - COM)** relativo all'**Agenzia Industrie Difesa**.
Attraverso tale modifica apportata viene **inserito –** accanto allo scopo di "gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa" – **l'ulteriore scopo di "svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale".**
Questa integrazione ha la finalità di chiarire in modo espresso che tali attività di R&S rientrano tra le attribuzioni riconosciute all'Agenzia Industrie Difesa.

- Agenzia Industrie Difesa (AID)

L'Agenzia Industrie Difesa (AID), **Ente di Diritto Pubblico vigilato dal Ministro della Difesa**, è stata costituita nel **2001**, per gestire con approccio industriale e commerciale e condurre al pareggio di bilancio le Unità Produttive ad essa affidate con la **riorganizzazione dell'area tecnico-industriale** del Ministero della Difesa. La creazione del valore economico e sociale per lo Stato e la collettività è alla base del lavoro dell'Agenzia che attraverso la valorizzazione del proprio personale e delle sue competenze sviluppa nuovi prodotti e servizi.

Attraverso i **nove Stabilimenti in gestione**, Agenzia Industrie Difesa opera in **diversi settori**, che includono la cantieristica navale, la produzione di cordame, il munizionamento e la demilitarizzazione, la digitalizzazione e la dematerializzazione. Unitamente a queste attività vi è la produzione, ricerca e sviluppo nel settore chimico-farmaceutico.

Nella tabella che segue vengono riportati sinteticamente i nove stabilimenti in gestione.

STABILIMENTO		DESCRIZIONE ATTIVITÀ
	STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE (Firenze)	Attivo nelle esigenze nazionali di carattere emergenziale con una linea di produzione di farmaci orfani, dispositivi medici e prodotti alimentari, e cannabis di tipo terapeutico.
	ARSENALE MILITARE (Messina)	Solida esperienza nell'ambito del settore navale, maturata nella lunga tradizione della cantieristica navale.
	STABILIMENTO MILITARE PRODUZIONE CORDAMI (Castellammare di Stabia)	La più antica Corderia Italiana, in grado di fornire tutti i tipi di cordami, nonché attrezzature navali manifatturiere.
	STABILIMENTO MILITARE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE (Baiano di Spoleto)	Attività di armamento, controllo di efficienza, alienazione dei manufatti esplosivi e allestimento di giubbetti antiproiettile.
	STABILIMENTO MILITARE PIROTECNICO (Capua)	Produzione di munizionamento militare delle tipologie a salve, a corta gittata, F-AIR e ordinarie di vario calibro.
	STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO (Noceto – Parma)	Demilitarizzazione e produzione di manufatti esplosivi a favore di enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati.
	STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI (Fontana Liri)	Vantava impianti per la realizzazione di nitrocellulose, nitroglicerina e polvere sferica, nonché servizi e laboratori per l'effettuazione di test chimico fisici e balistici sui propellenti.
	CENTRO DI DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE UNICO DELLA DIFESA CEDECU (Gaeta)	Dematerializzazione e conservazione digitale a favore di soggetti pubblici e privati, unico centro del sistema della Pubblica Amministrazione in grado di offrire un servizio totalmente conforme alle normative.
	STABILIMENTO MILITARE SPOLETTE (Torre Annunziata)	Ricondizionamento e nella rimessa in efficienza di mezzi leggeri su ruota dismessi dalle Forze Armate e da altre amministrazioni dello Stato. Produzione di mascherine chirurgiche ed FFP2 in risposta alla crisi pandemica.

Fonte: https://www.agenziaindustriedifesa.it/

Articolo 134-*bis* (em. 110.0.59 (testo 3) e id.)
(Fondo in favore della minoranza slovena)

L'**articolo 134-*bis* (em. 110.0.59 testo 3)** incrementa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 il Fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali ed educative in favore della minoranza slovena.

L'articolo in commento interviene sulla dotazione del **Fondo** istituito dall'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), destinato al **finanziamento degli interventi a tutela della minoranza linguistica slovena** della regione Friuli-Venezia Giulia disponendo, in particolare, un incremento delle risorse del suddetto Fondo pari a **0,5 milioni di euro per l'anno 2027**.

In particolare, a norma del comma 1 del sopra citato articolo 16, tale Fondo è istituito nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia ed è finanziato dallo Stato al fine di sostenere le attività e le iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della normativa in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e della legge 5 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).
Il comma 2 stabilisce invece lo stanziamento per gli anni 2001 e 2002 rinviando, per gli anni successivi, alla legge di bilancio dello Stato.

Articolo 134-*bis* (em. 36.0.21 (testo 2))
(Interpretazione autentica sull'ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo, con riferimento a soggetti operanti nell'ambito assicurativo)

L'**articolo 134-*bis*** – inserito **in sede referente** – prevede, mediante norme di interpretazione autentica e con decorrenza dal 1° luglio 2022, che l'ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo, poste in favore dei datori di lavoro privati, si applichino anche ai datori privati che, nel tempo di applicazione delle misure – e ferma restando la suddetta data di decorrenza –, svolgevano attività rientranti nei codici ATECO relativi a: broker di assicurazioni; agenti di assicurazioni; sub-agenti di assicurazioni; produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni. La prima delle due misure di esonero interessate dall'intervento normativo in esame concerneva: le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, relative a lavoratori con meno di 30 anni di età ed effettuate nel biennio 2021-2022[73]. La seconda delle due misure era costituita da un esonero contributivo, per il periodo 2021-2024, in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)[74].

Il credito derivante dal riconoscimento, ai sensi dell'estensione in esame, dei corrispondenti periodi di esonero contributivo può essere fatto valere dall'interessato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Il **comma 3** provvede alla quantificazione e alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'intervento di interpretazione autentica. La copertura è reperita mediante riduzioni: del limite di spesa per il beneficio economico inerente all'istituto del Supporto per la formazione e il lavoro[75]; del Fondo sociale per occupazione e formazione[76].

---

[73] Misura di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[74] Misura di cui ai commi da 161 a 167 dell'articolo 1 della citata L. n. 178 del 2020; cfr. anche l'articolo 1, comma 404, della L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[75] Limite di spesa di cui al richiamato articolo 13, comma 9, lettera *a)*, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, e successive modificazioni.
[76] Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 134-bis (em. 110.0.76 (testo 2))
(Rifinanziamento della vigente autorizzazione di spesa in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole)

L'**articolo 134-*bis***, introdotto **in sede referente**, incrementa di **300.000 euro per l'anno 2026**, da 2,7 a 3 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività dell'**Accademia internazionale di Imola,** dell'**Accademia musicale Chigiana di Siena** e della **Fondazione Scuola di musica di Fiesole**.

La disposizione in commento, tramite una novella all'articolo 7, comma 7-*ter*, primo periodo, del decreto-legge n. 198 del 2022, **incrementa di 300.000 euro per l'anno 2026** (da 2,7 a 3 milioni di euro), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 34 del 2011, per la parte finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività dell'**Accademia internazionale di Imola**, **dell'Accademia musicale Chigiana di Siena** e della **Fondazione Scuola di musica di Fiesole**. Le risorse aggiuntive, come del resto quelle già stanziate, saranno ripartite **in parti eguali** tra i tre enti citati.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge n. 34 del 2011 autorizzava la spesa di 7 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, per **interventi a favore di enti e istituzioni culturali**. Tale autorizzazione è stata più volte rimodulata negli anni successivi.
In particolare, per quanto qui rileva, si ricorda che l'articolo 1, comma 781, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), e poi l'articolo 7, comma 7-ter del decreto-legge n 198 del 2022, qui novellato, nell'incrementare l'autorizzazione di spesa sora citata, ne hanno anche parzialmente modificato la destinazione, stanziando specifiche risorse destinate all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'**Accademia internazionale di Imola**, dell'**Accademia musicale Chigiana** e della **Scuola di musica di Fiesole**, per il proseguimento della loro attività. La dotazione inizialmente prevista era di 2,1 milioni per il 2022, poi innalzati a 2,7 milioni annui a decorrere dal 2023, attualmente previsti fino al 2029 (come da ultimo disposto dall'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 202 del 2024).
Le **risorse in questione** sono appostate sul **capitolo 2562, piano gestionale 2**, dello stato di previsione del Ministero della cultura, che presenta una dotazione iniziale di competenza per il 2025 pari a **2.436.750 euro**.

Articolo 134-*bis* (em. 108.0.30 NUOVA RIF)
(Istituzione del Fondo cultura terapeutica e cura sociale)

L'**articolo 134-*bis*, introdotto durante l'esame parlamentare,** istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il **Fondo cultura terapeutica e cura sociale** allo scopo di favorire la fruizione delle arti dello spettacolo e del patrimonio culturale, quali strumenti terapeutici, per fornire sollievo alle persone affette da disabilità o in situazioni di marginalità sociale.

L'**articolo 134-*bis***, composto da un unico comma, istituisce – nello stato di previsione del Ministero della cultura – il **Fondo cultura terapeutica e cura sociale**, destinato alla copertura finanziaria delle attività di sostegno a enti locali, enti del terzo settore, associazioni, fondazioni e organizzazioni della società civile, che rendono godibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone affette da disabilità o in situazioni di marginalità sociale e alle loro famiglie. L'articolo in esame prevede, per le finalità sopra menzionate, lo stanziamento di **1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026**.
Si stabilisce altresì che, con decreto del Ministro della cultura – da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti il Ministro per la disabilità, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – devono essere definiti i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo.

Si fa presente che, per finalità in parte sovrapponibili, la **legge 30 aprile 1985, n. 163**, ha istituito il **Fondo unico per lo spettacolo**, oggi ridenominato dal **comma 631 dell'art. 1** della legge di bilancio per il 2023 (**legge 29 dicembre 2022, n. 197**) **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo**. In particolare, come previsto dal Decreto ministeriale recante "Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo" (**D.M. 23 dicembre 2024 n. 463),** gli obietti che si intendono perseguire sono, tra gli altri, "**favorire l'accesso delle persone con disabilità alle attività dello spettacolo** e alle relative carriere professionali**, come espressione di un diritto** e come valore artistico, culturale e sociale da condividere, e come valore aggiunto sul piano dell'espressione creativa, delle capacità inclusive del sistema e della relazione con il pubblico, abbattendo ogni **barriera sociale, culturale, sensoriale e fisica alle attività di spettacolo**" (art. 2, comma secondo, lettera f); "favorire le attività del **teatro sociale** e lo svolgimento di attività nell'ambito di ospedali, case di riposo, carceri, **aree svantaggiate**, al fine di promuovere la partecipazione, l'inclusione e la coesione sociale (art. 2, comma secondo, lettera m)".

Articolo 134-*bis* (em. 112.0.42 (testo 2))
Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli

L'**articolo 134-*bis*, introdotto in sede referente,** incrementa lo stanziamento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

L' **articolo 134-*bis*, introdotto in sede referente,** incrementa il **Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli**, introdotto dall'articolo 6, comma 5, del D.L. 102/2013, di **2 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2026** e **2027**.

L'articolo 6, comma 5, del D.L. 102/2013 ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Da ultimo, l'articolo 1, commi 117-119, della legge di bilancio 2025 (legge 207/2024) ha rifinanziato il fondo nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.

Il decreto del 30 marzo 2016 prevede che il comune verifichi che il richiedente sia in possesso dei seguenti criteri per l'accesso ai contributi:

a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;

b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Si ricorda anche che l'**articolo 132, commi 2-*ter*-2-*quinquies*** del disegno di legge in esame istituisce un fondo rotativo per sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole e ne disciplina il funzionamento.

Articolo 134-*bis* (em. 110.0.17 (testo 2))
(Fondo per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività nonché per la promozione del sistema musicale italiano)

L'**articolo 134-*bis*,** introdotto in **sede referente**, prevede l'istituzione di un **Fondo** con una dotazione di **1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026** per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, il rafforzamento e il rilancio della competitività, nonché per la promozione del **sistema musicale italiano**.

La disposizione in commento, composta da **tre commi,** al comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un **Fondo**, con una dotazione di **1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026** per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, il rafforzamento e il rilancio della competitività, nonché per la promozione del **sistema musicale italiano**, costituito da **imprese** produttrici e organizzatrici di **spettacoli di musica popolare contemporanea**, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al contributo.

Il successivo **comma 2** reca le **definizioni** e stabilisce che ai fini dell'applicazione del presente articolo:

a) per **imprese produttrici e organizzatrici** di spettacoli di musica popolare contemporanea si intendono le imprese che hanno come finalità unica o principale, la produzione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali;
b) per **musica popolare contemporanea** si intendono forme di espressione musicale, quali, a titolo esemplificativo: il pop, il rock, la canzone dei cantautori e ambiti musicali creativi che non rientrano nel settore classico, lirico o sinfonico.

Il successivo **comma 3** prevede che con **decreto** del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo.**

Si ricorda che una delle forme di sostegno potenzialmente erogabili in favore di soggetti attivi nel settore della **musica popolare contemporanea** è rappresentata dal **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo** (FNSV).

Quest'ultimo, così ridenominato dal comma 631 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), **è stato istituito**, con la denominazione precedente di **Fondo unico per lo spettacolo** (FUS) dalla **legge 30 aprile 1985, n. 163**, al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento.

Esso è attualmente il **principale strumento di sostegno pubblico al settore dello spettacolo dal vivo** mediante l'erogazione di finanziamenti ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero. Le attività di spettacolo dal vivo che possono beneficiare delle risorse del Fondo sono quelle a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e promozione delle citate attività.

I **criteri di riparto** e le modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi a valere sul FNSV sono attualmente definiti dal decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463, che, al capo III, disciplina il **supporto alle attività musicali**.

I soggetti che producono e che programmano spettacoli di **musica popolare** possono, in particolare, partecipare ai bandi per l'assegnazione dei contributi del Fondo nei seguenti settori:

- contributi per **Complessi strumentali e Complessi strumentali giovanili** (art. 21), anche di **musica popolare contemporanea di qualità**, di musica delle tradizioni e jazz;

- contributi per i **Circuiti regionali** (art. 23), ossia organismi senza scopo di lucro che nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono, in idonei spazi, attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, **anche di musica popolare contemporanea di qualità;**

- contributi ai **Festival** (art. 25), di particolare rilievo nazionale e internazionale, per le attività che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, all'integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo, anche con riguardo alla **musica popolare contemporanea di qualità**.

Dalla musica popolare contemporanea, oggetto della disposizione in commento, sembra potersi distinguere la **musica popolare di tradizione**, per la quale è già prevista una specifica linea di finanziamento, rappresentata dai contributi a valere sul **Fondo** per il **sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali** di cui all'articolo 1, comma 605, della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024). Esso è appostato al capitolo 6688 dello stato di previsione e presenta una dotazione di **1,5 milioni di euro annui** a decorrere dal 2025. I criteri e le modalità di accesso alle risorse in questione sono stati definiti con il decreto ministeriale 4 aprile 2025, n. 110.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla consultazione del tema web pubblicato sul sito della Camera dei deputati.

Articolo 134-*bis* (em. 99.53 (testo 2))
(Sviluppo di poli museali innovativi. Destinazione di risorse ai progetti "Grande Maxxi" e "Maxxi Med")

L'**articolo 134-*bis*,** introdotto durante l'esame **in sede referente,** autorizza la spesa di **500.000 euro per l'anno 2027** da destinare, quanto a 250.000 euro, alla prosecuzione degli interventi relativi al **progetto "Grande Maxxi"** di Roma e, quanto a 250.000 euro, per l'avvio delle attività del **progetto "Maxxi Med"**.

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell'esame in **sede referente**, al fine di sostenere la **valorizzazione del patrimonio culturale nazionale** e di favorire lo **sviluppo di poli museali innovativi** con ricadute economiche e sociali per i territori, autorizza la spesa di **500.000 euro** per l'anno **2027** da destinare, quanto a 250.000 euro, alla prosecuzione degli interventi relativi al progetto "**Grande Maxxi**" di Roma e, quanto a 250.000 euro, all'avvio delle attività preliminari previste dal protocollo siglato per la realizzazione del progetto "**Maxxi Med**".

Si ricorda che il "**Grande MAXXI**" è un progetto di ampliamento del Museo nazionale delle arti del XXI secolo con sede in Roma dedicato all'arte e all'architettura contemporanee, progettato dall'architetto Zaha Hadid (per un approfondimento sul progetto si consulti la brochure).
Il MAXXI è gestito dalla **Fondazione** costituita nel luglio 2009 dall'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La Fondazione è ente sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura, ed in particolare ad opera della Direzione generale Creatività Contemporanea. Come si legge nello statuto, la Fondazione promuove la creatività culturale contemporanea nazionale e internazionale, svolgendo altresì attività di ricerca connesse a tale promozione.

Per quanto concerne la realizzazione del progetto "**Maxxi Med**", si rappresenta che il Ministro della cultura, il 4 novembre 2025, rep. n. 10, ha firmato il protocollo d'intesa con la Fondazione MAXXI, il Comune di Messina e l'Università di Messina per avviare in maniera strutturale la realizzazione e la gestione del **MAXXI Med**, il nuovo polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo allargato.
L'accordo, come si legge nel comunicato stampa del Ministero, sancisce la collaborazione tra i soggetti coinvolti e definisce il quadro operativo per lo sviluppo di programmi congiunti nei settori delle arti contemporanee, della formazione, della ricerca, della documentazione e della cooperazione culturale con i Paesi dell'Africa e dell'area mediterranea.
Tra gli impegni assunti dalle parti con l'adozione del protocollo d'intesa, si prevede che il Ministero della cultura, per il tramite della Direzione generale Creatività contemporanea, dell'Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato e della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, e la Fondazione MAXXI si impegnano a elaborare, in forma congiunta e condivisa, il **progetto scientifico del MAXXI Med**.

Il 3 dicembre 2025, la Direzione generale Creatività contemporanea e la Fondazione MAXXI hanno sottoscritto la Convenzione che regolamenta le attività volte a garantire l'attuazione del **Progetto culturale del polo artistico internazionale del Mediterraneo** denominato "MAXXI Med" da realizzarsi nella città di Messina.

Il MAXXI Med intende rappresentare un polo culturale ed espositivo dedicato alla scena artistica contemporanea del Mediterraneo allargato volta a esplorare e approfondire il patrimonio identitario comune e le culture dei Paesi che si affacciano nel bacino, creando occasioni di confronto e scambio, promuovendo anche formazione e ricerca nell'ambito del dialogo interculturale tra Europa, Africa e Medio Oriente.

Nella convezione si prevede che le attività necessarie per la realizzazione del progetto riguardano: le **attività preliminari e di progettazione** (analisi di fattibilità culturale, tecnico-scientifica ed economica, predisposizione della programmazione culturale; elaborazione del progetto museologico: missione, valori, target, temi, narrazione); **attività didattiche, culturali e di valorizzazione**: (elaborazione di un piano educativo rivolto a scuole, famiglie, adulti e pubblici fragili; progettazione di laboratori, visite guidate e percorsi tematici; creazione di contenuti divulgativi: pannelli, cataloghi, brochure, guide, video; realizzazione di attività di divulgazione scientifica e formativa: seminari, incontri, *workshop* collaborazione all'organizzazione dell'inaugurazione e degli eventi culturali); **comunicazione e promozione** (elaborazione del piano di comunicazione del progetto; creazione e gestione del sito web e dei profili social collegati al futuro museo; ideazione dell'identità visiva del nuovo museo: logo, immagine coordinata; rapporti con media, stampa e stakeholder territoriali); **attività amministrative**, **gestionale e di coordinamento** (coordinamento generale del progetto e delle attività di partner e fornitori; relazioni periodiche sull'avanzamento lavori alla DGCC; gestione amministrativa delle attività: rendicontazione, monitoraggio della spesa; elaborazione del piano di sostenibilità economica del museo nel medio-lungo periodo); **monitoraggio e valutazione**: (monitoraggio dei risultati e valutazione dei pubblici; report finale delle attività svolte e delle prospettive future).

Articolo 134-*bis* (em. 106.0.31 (testo 2))
(Laboratorio didattico per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976)

L'**articolo 134-*bis***, introdotto nel corso dell'esame in **sede referente**, autorizza la spesa **di 150.000 euro per l'anno 2026** per la realizzazione di un laboratorio didattico per il cinquantesimo anniversario del **terremoto del Friuli del 6 maggio 1976**.

L'**articolo 134-*bis***, introdotto nel corso dell'esame in **sede referente**, autorizza la spesa necessaria per la realizzazione di un laboratorio didattico per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976.

In particolare, il **comma 1** della disposizione in esame stabilisce che, in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia il 6 maggio 1976, è **autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026 per la realizzazione di un laboratorio didattico regionale** rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato a promuovere la memoria dell'evento, la memoria storica e civile della ricostruzione friulana e la cultura della prevenzione sismica.

Si ricorda che il **6 maggio 1976** un **terremoto di magnitudo 6.4** colpì duramente il **Friuli** e in particolare la media valle del Fiume Tagliamento, coinvolgendo oltre cento paesi nelle Province di Udine e Pordenone. Il terremoto, avvertito in quasi tutta l'Italia centro-settentrionale, fu seguito da numerose repliche, alcune delle quali molto forti. Il 15 settembre una nuova scossa di magnitudo 5.9 provocò ulteriori distruzioni. Complessivamente persero la vita 965 persone e altre 3.000 rimasero ferite. Il danno al patrimonio edilizio fu enorme (furono distrutte circa 17.000 case), ed altrettanto consistente si rivelò l'impatto sull'economia: circa 15mila lavoratori perdettero il posto di lavoro per la distruzione o il danneggiamento delle fabbriche.
Per un ulteriore approfondimento sull'evento, si rimanda all'apposita pagina web disponibile sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile, nonché nella sezione dedicata del sito internet dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Il **comma 2** dispone che il laboratorio di cui al comma 1 è **realizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito**, in collaborazione con la Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, che ne cura la progettazione tecnica e l'attuazione operativa presso le istituzioni scolastiche partecipanti.

Articolo 134-*bis* (em. 110.0.16 RIF)
(Modifiche all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo)

L'**articolo 134-*bis***, introdotto **in sede referente**, modifica, a decorrere al 1° gennaio 2026, la disciplina in materia di requisiti di accesso **all'indennità di discontinuità** in favore dei **lavoratori** del settore dello **spettacolo**, innalzando, in primo luogo, da 30.000 a **35.000 euro** (in luogo degli attuali 30.000) il **tetto massimo di reddito dichiarato** al di sotto del quale è possibile avere accesso al beneficio e prevedendo, in secondo luogo, un **regime derogatorio per il lavoratori del cinema e dell'audiovisivo**, più favorevole in termini di **numero minimo di giornate di contribuzione richieste**.

L'unico comma di cui si compone la disposizione in commento, introdotta **in sede referente**, modifica, a decorrere al **1° gennaio 2026**, taluni aspetti della disciplina di cui al decreto legislativo n. 175 del 2023, recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e l'introduzione di **un'indennità di discontinuità** in favore dei **lavoratori del settore dello spettacolo**.

In particolare, sono apportate due novelle all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo citato, che elenca i **requisiti per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità**. Più nello specifico:
- con una modifica alla lettera *c*) del comma 1, è portato da 30.000 a **35.000 euro** il **tetto massimo di reddito**, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l'accesso all'indennità (lettera *a)*);
- con una modifica alla lettera *d)* - ai sensi della quale, per ottenere l'indennità, è necessario aver maturato **cinquantuno giornate** di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda - si prevede un **trattamento derogatorio per i soli attori cinematografici o audiovisivi**, prevedendo che per costoro il requisito si intenda soddisfatto anche qualora siano state maturate un minimo di **quindici giornate di contribuzione nell'anno precedente** ovvero almeno **trenta giornate complessive nei due anni precedenti** a quello di presentazione della domanda. È estesa anche a tale regime derogatorio la disposizione di cui al periodo successivo della lettera *d)* novellata, ai sensi della quale, ai fini del calcolo delle giornate, non si computano quelle eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (**ALAS**) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (**NASpI**) negli anni presi in considerazione (lettera *b)*).

Si ricorda che il **decreto legislativo n. 175 del 2023** è l'unico decreto attuativo della **legge delega in materia di spettacolo dal vivo** (legge n. 106 del 2022) sinora entrato in vigore.

In particolare, esso è stato adottato ai sensi del comma 4, lettera *c)*, dell'articolo 2 di tale legge, in materia di tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro, e del comma 6 del medesimo articolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente.
Ai sensi di tale decreto, l'indennità di discontinuità è un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo e, in particolare, dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori nello spettacolo, erogata dall'INPS. Essa persegue il fine di sostenere economicamente la richiamata categoria di lavoratori, tenuto conto della **specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore** e del loro carattere **strutturalmente discontinuo**.
A **legislazione vigente**, l'indennità di discontinuità spetta:
a) **ai lavoratori, dipendenti o autonomi** (ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), che prestino **a tempo determinato attività artistica o tecnica**, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) **agli altri lavoratori discontinui del settore dello spettacolo** (individuati dal decreto ministeriale 25 luglio 2023), ed in particolare gli operatori di cabine di sale cinematografiche, gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, le maschere, i custodi, i guardarobieri, gli addetti alle pulizie e al facchinaggio, gli autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, gli impiegati e gli operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti, i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
c) **ai titolari**, nel settore dello spettacolo, di **contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato** privi della clausola relativa alla disponibilità (del lavoratore) a rispondere alle chiamate e del conseguente diritto **all'indennità di disponibilità** di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
Ai lavoratori delle sopra indicate categorie, l'indennità è riconosciuta, previa domanda, solo in caso di iscrizione al **Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** e nel caso di possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti **requisiti**:
a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
b) essere residente in Italia da almeno un anno;
c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, **non superiore a euro 30.000** nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, **almeno cinquantuno giornate di contribuzione** accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno;

e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
L'indennità di discontinuità è riconosciuta per un **numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate** al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo. La **misura** giornaliera dell'indennità è calcolata sulla **media delle retribuzioni imponibili** in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità.
L'indennità è **corrisposta in un'unica soluzione**, previa domanda presentata dal lavoratore all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), **entro il 30 aprile di ogni anno** a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente, nella misura del 60 per cento del valore calcolato. L'INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.
L'indennità concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi.

La circolare INPS 3 gennaio 2024, n. 2 fornisce informazioni di dettaglio in merito a: destinatari dell'indennità; requisiti per l'accesso; durata e misura della prestazione; presentazione della domanda; contribuzione figurativa e prestazioni accessorie; percorsi di formazione e aggiornamento; incompatibilità e incumulabilità; regime fiscale.

Articolo 134-*bis* (em. 9.0.24 (testo 2))
(Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del Terzo settore e delle ONLUS)

L'**articolo 134-*bis*** – inserito **in sede referente** – modifica la disciplina[77] che ha istituito un fondo per l'anno 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro[78], per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore; gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale; le novelle in esame riformulano i riferimenti per la definizione dell'ambito dei soggetti, facendo esplicita menzione – oltre che delle citate ONLUS – di tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel suddetto Registro, introducono la previsione della gestione del fondo da parte di una società *in house* e ridefiniscono l'ambito delle determinazioni già demandate a un decreto ministeriale.

Si ricorda che gli interventi per i quali può essere riconosciuto il contributo sono quelli individuati dall'articolo 121, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni. Il suddetto articolo 121, comma 2, fa riferimento a interventi di: recupero del patrimonio edilizio[79]; efficienza energetica[80]; adozione di misure antisismiche[81]; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna[82]; installazione di impianti

---

77 Di cui all'articolo 1-*ter* del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2024, n. 67.

78 Il fondo in oggetto è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

79 Più specificamente, l'articolo 121, comma 2, fa riferimento agli interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

80 Più specificamente, l'articolo 121, comma 2, fa riferimento agli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del citato D.L. n. 34 del 2020, e successive modificazioni.

81 Più specificamente, l'articolo 121, comma 2, fa riferimento alle misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del citato D.L. n. 63 del 2013, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 119, comma 4, del citato D.L. n. 34 del 2020, e successive modificazioni.

82 Più specificamente, l'articolo 121, comma 2, fa riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni.

fotovoltaici[83]; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici[84]; superamento ed eliminazione di barriere architettoniche[85].

Il contributo può essere riconosciuto ai soli soggetti (rientranti nelle categorie summenzionate) già costituiti alla data del 29 maggio 2024 ed è subordinato alla condizione che gli interventi concernano immobili iscritti nello stato patrimoniale dell'ente e direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

Le novelle – oltre alla suddetta riformulazione dell'ambito dei soggetti interessati –: prevedono che per le operazioni relative alla gestione del fondo e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvalga di una società *in house* (a capitale interamente pubblico), previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento di esse; ridefiniscono l'ambito delle determinazioni già demandate a un decreto ministeriale[86], prevedendo che quest'ultimo stabilisca i criteri per l'accesso al fondo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle entrate. Riguardo ai corrispondenti profili delle norme finora vigenti e oggetto di sostituzione, si ricorda, in sintesi, che esse demandano al decreto ministeriale di definire, tra gli altri aspetti, il limite massimo del contributo e attribuiscono all'ENEA[87] la competenza per l'esame delle domande di concessione del contributo e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza per la concessione del contributo fino ad esaurimento delle risorse.

Si ricorda altresì che il contributo concesso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; il medesimo contributo e la suddetta esclusione dal reddito non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e di altri componenti negativi[88].

---

[83] Più specificamente, l'articolo 121, comma 2, fa riferimento agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 119, commi 5 e 6, del citato D.L. n. 34 del 2020, e successive modificazioni.

[84] Di cui all'articolo 16-*ter* del citato D.L. n. 63 del 2013 e di cui all'articolo 119, comma 8, del citato D.L. n. 34 del 2020, e successive modificazioni.

[85] Di cui all'articolo 119-*ter* del citato D.L. n. 34 del 2020, e successive modificazioni.

[86] Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[87] Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ente di diritto pubblico).

[88] Il comma 5 del suddetto articolo 1-*ter* del D.L. n. 39 del 2024 prevede infatti che il contributo e la suddetta esclusione dello stesso dalla formazione del reddito non rilevano ai fini della determinazione del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato D.P.R. n. 917 del 1986, e successive modificazioni (in base a queste ultime norme, in presenza di ricavi fiscalmente esenti, la deducibilità di interessi passivi e di altri componenti negativi viene ridotta secondo un rapporto percentuale).

Articolo 134-*bis* (em. 66.0.40 (testo 2))
(Inquadramento nei ruoli dirigenziali di medici veterinari)

L'**articolo 134-*bis*** – inserito **in sede referente** – prevede che i medici veterinari specialisti ambulatoriali, titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato con enti e aziende del Servizio sanitario nazionale per almeno 38 ore a settimana, possano essere inquadrati nei ruoli dirigenziali, a domanda e previo giudizio di idoneità. I soggetti in esame devono comunque essere in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'Area funzionale di destinazione.

Il giudizio di idoneità si svolge secondo le procedure di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997 n. 365.
In base all'inquadramento nei ruoli dirigenziali, è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto (dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della Sanità) per i dirigenti veterinari. L'inquadramento è in ogni caso subordinato al rispetto dei piani dei fabbisogni di personale e del limite di spesa corrispondente alle risorse relative: alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata, a seguito delle cessazioni annuali derivanti dal nuovo inquadramento in oggetto; alle ore rese indisponibili per la medesima funzione a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo intervenute, dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
Le regioni rendicontano annualmente al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti[89] sugli inquadramenti in esame, operati negli ambiti territoriali di competenza, sulle risorse utilizzate a tale scopo e sulle corrispondenti ore di incarico convenzionale rese indisponibili.

[89] Di cui all'articolo 12 dell'intesa "in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311" (intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005).

Articolo 134-*bis* (em. 107.0.48 (testo 4))
(Attuazione dell'investimento 5 "Student housing fund*" (PNRR M4C1) – contributi per nuovi posti letto in alloggi e residenze universitarie nonché misure per incentivare lo sviluppo della ricerca scientifica in materia di nuove tecnologie nelle regioni del Mezzogiorno)*

L'**articolo 134-*bis***, **inserito durante l'esame parlamentare**, consente al **Ministero dell'università e della ricerca** di affidare a **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** l'attuazione dell'investimento 5 *"Student housing fund"* (PNRR – Missione 4, Componente 1), mediante apposita convenzione, che può prevedere il coinvolgimento di società controllate, per l'importo di **599 milioni** di euro. **Sono previsti contributi a fondo perduto** per la realizzazione di nuovi posti letto in alloggi o residenze per studenti, nella misura massima di **20.000 euro per ciascun nuovo posto letto**. L'accesso ai contributi è subordinato, tra l'altro, a canoni di locazione inferiori ai prezzi di mercato locali di almeno **15%**, alla riserva del **30% dei posti letto** a favore di studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi e al divieto di finanziare posti letto già utilizzati a tale scopo alla data di pubblicazione dell'avviso per l'assegnazione dei contributi a fondo perduto. La procedura è attuata tramite avviso pubblico, l'ammissibilità delle domande è valutata da un Comitato di investimento e l'erogazione è subordinata alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e delle residenze per studenti da parte dell'Agenzia del demanio. Esso destina l'importo di euro 56.434.065 al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le **tecnologie quantistiche**, *l'**high performance computing*** (HPC) e l'**intelligenza artificiale**, al fine di **potenziare macro-filiere strategiche** per la **ricerca** localizzate nelle **regioni** del **Mezzogiorno**, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell'ambito dell'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, già imputate programmaticamente al Ministero dell'università e della ricerca con la delibera del CIPESS n. 77/2024 del 29 novembre 2024.

> In relazione alla M4C1-R1.7 si rinvia alla Sesta relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sezione II, del 27 marzo 2025, pp. 312-314.

Come sopra anticipato, il **comma 1** autorizza il **Ministero dell'università e della ricerca** ad affidare a CDP, in qualità di Istituto nazionale di promozione[90],

[90] L'articolo 1, comma 826, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), individua Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale Istituto nazionale di promozione, definito, nell'ambito del fondo europeo per gli investimenti strategici («FEIS»), dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 come

l'attuazione dell'investimento 5 "*Student housing fund*" della Missione 4, Componente 1 del PNRR, sulla base di una convenzione che può coinvolgere società controllate da CDP, per l'importo di **599 milioni** di euro. In base al **comma 10**, per la registrazione della convenzione da parte degli organi di controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 sono ridotti di un terzo.

> La disposizione sopra richiamata prevede che i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

Il **comma 2** elenca gli elementi essenziali della convenzione:
- l'individuazione dei beneficiari;
- la tipologia e i criteri di selezione degli interventi;
- l'entità del contributo;
- fasi di esecuzione dell'investimento;
- la disciplina dell'istruttoria e della valutazione delle candidature, nonché del controllo e del monitoraggio ai fini dell'assegnazione e della successiva erogazione delle risorse;
- gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità delle parti;
- le modalità di gestione e trasferimento delle risorse dell'investimento, le quali costituiscono patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- l'entità del compenso onnicomprensivo spettante alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro previa adeguata rendicontazione. Il compenso è a valere sulle risorse destinate all'investimento di cui al comma 1 (e cioè sull'importo di 599 milioni di euro);
- le modalità di coordinamento fra la procedura di attuazione dell'investimento di cui alla presente disposizione e la procedura disciplinata dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 febbraio 2024, n. 481;

> Il DM è finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in

l'entità giuridica che espleta attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione. Il FEIS, istituito dal regolamento prima citato, intende sostenere nell'Unione, mettendo capacità di rischio a disposizione della BEI: a) gli investimenti; b) un maggiore accesso ai finanziamenti da parte di entità che contano un massimo di 3.000 dipendenti, con particolare attenzione per le PMI e per le piccole imprese a media capitalizzazione.

attuazione della Riforma 1.7- "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti" prevista dalla Missione 4, Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca, dell'articolo 1-*bis* della Legge 14 novembre 2000, n. 338 e del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437. Le risorse complessive disponibili per l'azione specifica attuata dal Decreto sono pari a 1.198.000.000,00 euro al fine di finanziare almeno 60.000 posti letto aggiuntivi entro il 31 agosto 2026.

-ogni ulteriore elemento necessario all'esecuzione della misura.

Il **comma 3** dispone che l'investimento prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. I contributi sono riconosciuti nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.

Il **comma 4** prevede che l'investimento è attuato nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) il canone di locazione per gli studenti è fissato ad un livello inferiore rispetto ai prezzi di mercato locali di almeno il quindici per cento;

b) il trenta per cento dei nuovi posti letto è riservato agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, così come definiti dagli organismi per il diritto allo studio, in coerenza con le previsioni del citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024;

In base al DM, i posti letto per studenti della formazione superiore dovranno essere resi disponibili per l'assegnazione agli studenti fuori sede capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito degli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore nella regione o provincia autonoma in cui ha sede legale l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica (i quali costituiscono la categoria descritta dall'articolo 4, co. 1, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68), sulla base delle graduatorie definite dagli Organismi regionali competenti per il diritto allo studio, nella percentuale non inferiore al 30%, ovvero disponibili per l'assegnazione agli studenti inseriti in graduatorie di merito.

c) non possono essere finanziati alloggi o residenze per studenti, utilizzati a tale scopo al momento della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, che disciplina la presentazione delle domande ai fini dell'assegnazione dei contributi a fondo perduto.

Il **comma 5** prevede che il soggetto incaricato dell'esecuzione pubblica un avviso che disciplina la presentazione delle domande. La verifica di ammissibilità è affidata a un Comitato di investimento nominato da CDP e composto da cinque membri effettivi (e cinque supplenti): uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca, con funzioni di Presidente, e quattro designati da CDP o dai soggetti eventualmente incaricati dell'esecuzione della misura. Tre componenti sono individuati tra professionisti esterni al Ministero iscritti da almeno dieci anni all'Albo degli architetti (sezione A, settore architettura) o all'Albo degli ingegneri (sezione A, settore civile ambientale); i restanti due componenti sono persone di

comprovata ed elevata qualificazione professionale. Il compenso dei componenti del Comitato grava sul compenso onnicomprensivo spettante a CDP.
Il **comma 6** subordina l'erogazione dei contributi alla verifica, da parte dell'Agenzia del demanio (anche tramite la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici), dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e delle residenze per studenti. CDP rifonde all'Agenzia del demanio le spese sostenute, a valere sul compenso onnicomprensivo ad essa spettante.
Il **comma 7** prevede che le candidature presentate ai sensi dell'articolo 9 del D.M. n. 481/2024 (che disciplina i termini e le modalità di presentazione della richiesta di contributo) sono ammissibili al contributo nei seguenti casi:
a) rinuncia volontaria alla candidatura e ripresentazione della domanda nell'ambito della nuova procedura;
b) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura M4C1-R1.7, ridotta a seguito della rimodulazione del target M4C1-30, risulti in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è incompatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario per gli alloggi universitari (la nomina e le funzioni del quale sono disciplinate dall'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 19/2024 – L. n. 56/2024);

Con DPCM 1849 del 30 aprile 2024 si è proceduto alla nomina del commissario.

c) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura M4C1-R1.7, così come ridotta, risulti in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è compatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario.
In base al **comma 8**, nei casi di cui alle lettere a) e b), i candidati concorrono per l'ammissione a un contributo ridotto, che sarà dettagliato quanto alle percentuali di riduzione e alle categorie di beneficiari nella convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca e CDP. Entro il 28 febbraio 2026 il Ministero, con l'ausilio del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, individua le domande non ammissibili a valere sul bando di cui al D.M. n. 481/2024 e comunica ai candidati la possibilità di ricandidarsi nella nuova procedura.
Ai sensi del **comma 9**, per le domande già ammesse nell'ambito della M4C1-R1.7, al fine di semplificare l'istruttoria relativa all'investimento, il Ministero dell'università e della ricerca, con l'ausilio del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, produce un'attestazione dei controlli e delle verifiche effettuati, che sono impiegati ai fini della valutazione di ammissibilità delle candidature a valere sull'avviso che disciplina la presentazione delle domande. A tal fine i candidati producono un'autodichiarazione attestante l'assenza di modifiche di fatto e di diritto sopravvenute rispetto a quanto dichiarato e documentato nella procedura di cui alla misura M4C1-R1.7.
Il **comma 10** stabilisce che, dal 28 febbraio 2026, è preclusa la presentazione di ulteriori domande nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7.

Agli interventi disciplinati dai commi da 1 a 9 del presente articolo si applicano le disposizioni della L. n. 338/2000 (articoli 1-*bis*, commi 8-12, 1-*quater* e 2-*bis*).

L'articolo 1-*bis* - inserito dall'art. 25, comma 1, del D.L. n. 144/2022 (L. n. 175/2022) – ha stabilito che le risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR siano destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma.

Il comma 2 prevede che le risorse destinate ai sensi del precedente comma 1 siano assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del codice dei contratti pubblici, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 388/2000 e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al successivo comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 3 prevede che la ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del precedente comma 2 sia effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno. L'erogazione di tali risorse è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

Ai sensi del comma 4, le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi dell'articolo in commento presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi. È possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.

Il comma 5, poi, prevede che i soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità dell'articolo in commento ad alloggio o residenza per studenti con possibilità di destinazione ad altre finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche.

Il comma 6, inoltre, dispone che la riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai successivi commi 9 e 10 in misura proporzionale alla riduzione della disponibilità prevista. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'articolo in commento.

Ai sensi del comma 7, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza Stato-

regioni sono definiti: a) la composizione della commissione di valutazione di cui al precedente comma 2; b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto; c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto per intervento; d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti nonché della riduzione del 15 per cento in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente articolo; e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto; f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

Il comma 8 prevede che i posti letto ottenuti con le misure di cui all'articolo in commento sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.

A mente del comma 9, con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi del precedente comma 4 non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui all'articolo in commento, salvo quanto previsto nel precedente periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile.

Il comma 10, poi, prevede che gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo (di cui al DPR n. 642 del 1972), e dall'imposta di registro (di cui al DPR n. 131 del 1986). Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6 (in caso – si ricorda - di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo), qualora a seguito della stipula degli atti di cui al precedente periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma.

A mente del comma 11, ai soggetti aggiudicatari ai sensi del precedente comma 3 ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, così come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria (IMU), in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad

alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui a seguire, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 in commento si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. In attuazione della previsione precedente, è stato adottato il DM n. 1439/2022 del 29 dicembre 2022 (*Credito d'imposta per le residenze universitarie*).

Il comma 12, poi, prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo periodo (relativo ai benefici fiscali per i redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari), valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del suddetto comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda: a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca; b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Infine, il comma 13 prevede che l'efficacia delle misure di cui al presente articolo sia subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'università e della ricerca.

L'articolo 1-*quater* della legge n. 338 del 2000, recante "Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie", al comma 1 prevede che, al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sia sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari.

A mente del comma 2, primo periodo, gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al precedente comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA). Il secondo periodo del medesimo comma 2 prevede che tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza (articoli 131-159) del codice dei beni culturali e del paesaggio, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice (in materia di autorizzazione paesaggistica) e dall'allegato B al regolamento di cui al DPR n. 31 del 2017 (che

riporta l'elenco degli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato in materia paesaggistica), in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione - prosegue la disposizione in esame - può essere comunque iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990 (che disciplina l'annullamento d'ufficio). Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445 del 2000 (articoli 73-76).

Il comma 2-*bis* prevede che, ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Le predette disposizioni non si applicano alle aree sottoposte a tutela.

Il comma 3 prevede poi, che sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.

Secondo il successivo comma 4, gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 (in materia di "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti") e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge urbanistica.

Il comma 5 fa salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.

Ai sensi del comma 6, qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al precedente comma 1 il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, nonché delle imposte ipotecarie e catastali.

Il successivo comma 7 prevede che, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata.
Il comma 8, infine, prevede che, al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.
Ai sensi dell'art. 2-*bis* della L. 388/2000, le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla medesima legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla legge 388/2000 sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.

Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 11 dell'articolo 1-*bis*, della medesima legge – cioè il sopra richiamato DM n. 1439/2022 del 29 dicembre 2022 (*Credito d'imposta per le residenze universitarie*) - è aggiornato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dal quarto periodo del medesimo comma.
Il **comma 11** destina l'importo di euro 56.434.065 al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le **tecnologie quantistiche**, *l'**high performance computing*** (HPC) e l'**intelligenza artificiale**, al fine di **potenziare macro-filiere strategiche** per la **ricerca** localizzate nelle **regioni** del **Mezzogiorno**, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell'ambito dell'accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020)[91], relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della medesima legge n. 178 del 2020, imputate programmaticamente al Ministero dell'università e della ricerca con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo

[91] L'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020 prevede che, sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 1) – il riferimento è alla delibera del CIPESS mediante la quale sono imputate in modo programmatico le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali - dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento.

sostenibile (CIPESS) n. 77/2024 del 29 novembre 2024, pubblicata nella GU n. 76 del 1° aprile 2025.

Il **Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC** reca le **risorse finanziarie aggiuntive nazionali** (allocate sul cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) destinate ad attuare le politiche nazionali per lo sviluppo orientate alla coesione territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
La programmazione del fondo ha durata **pluriennale** e la sua dotazione è ripartita dal CIPESS secondo il vincolo **dell'80% da destinare alle aree del Mezzogiorno** e del **20% per cento alle aree del Centro-Nord**.
Le risorse del Fondo per il periodo di programmazione 2021-2027 sono state originariamente stanziate dall'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) nell'importo di **50 miliardi.** La **dotazione** del **Fondo per lo sviluppo e la coesione,** iscritta nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo 8000, presenta, nel disegno di legge di bilancio per il 2026-2028 i seguenti stanziamenti:

(milioni di euro)

capitolo 8000	***2026***	***2027***	***2028***
Residui al 31/12/2025	**54.985,6**	-	-
Competenza	8.716,8	11.113,6	9.761,0
Cassa	12.473,7	10.881,8	8.964,5

Per quanto riguarda la programmazione del Fondo, il D.L. n. 124 del 2023 ha riformulato l'articolo 1, comma 178, legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) definendo **nuove modalità di imputazione e utilizzo delle risorse del Fondo,** prevedendo, in particolare, il ricorso al nuovo strumento degli "Accordi di coesione" (in luogo dei precedenti "Piani di sviluppo e coesione") sottoscritti dal Presidente del Consiglio dei ministri sia con i Ministri interessati sia con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. La normativa prevede che, con delibera del CIPESS, si provveda a un'imputazione programmatica di risorse, cui segue la sottoscrizione di specifici accordi per la coesione (nel rispetto della regola dell'80% al Mezzogiorno e del 20% alle regioni del Centro-Nord).
L'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della legge di bilancio per il 2021, prevede che con una o più delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto delle proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, e tenuto conto delle assegnazioni già disposte, le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali.
Per le regioni e le province autonome, l'assegnazione programmatica è stata disposta con la delibera CIPESS n. 25 del 2023; successivamente, si è provveduto alla sottoscrizione di tutti e 21 gli accordi per la coesione nel periodo settembre 2023-novembre 2024. Per le amministrazioni centrali si è provveduto all'imputazione programmatica delle risorse con la delibera CIPESS n. 77 del 29

novembre 2024 (successivamente integrata dalla delibera n. 78 del 2024, per quanto riguarda le risorse destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
L'assegnazione complessiva **relativa** al **Ministero dell'università e della ricerca** è esposta nella tabella sottostante:

Amministrazioni centrali (*milioni di euro*)	**Anticipazioni**	**Imputazione netta**	**CIPESS n. 77/ 2024**
Ministero dell'università e della ricerca	**150**	**156,8**	**306,8**

Articolo 134-*bis* (em. 108.9 (testo2) e id.)
(Finanziamenti in favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli e della Fondazione "I Pomeriggi Musicali")

L'**articolo 134-*bis*,** introdotto durante l'esame **in sede referente,** autorizza il rifinanziamento della spesa di **1 milione di euro** a decorrere dall'anno 2028 a favore della **Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli**. Prevede, inoltre, l'assegnazione di un contributo pari a **500.000 euro** per l'anno 2026 a favore della Fondazione "**I Pomeriggi Musicali**", che gestisce il Teatro Dal Verme di Milano.

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell'esame **in sede referente**, costituita da due commi, al **comma 1**, rifinanzia, per l'importo di **1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028**, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-*quinquies* della legge 20 dicembre 2012 n. 238, in favore della **Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli** di Cremona per la realizzazione del **Monteverdi Festival di Cremona**.

La legge sopracitata n. 238 del 20 dicembre 2012 reca disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale.
Nello specifico, l'articolo 2 prevede l'erogazione di **contributi straordinari** in favore di diversi soggetti, tra i quali è appunto ricompresa la Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona. In particolare, il citato **articolo 2, comma 1-*quinquies***, di cui la norma di odierno esame stabilisce il rifinanziamento della spesa a decorrere dal 2028, prevede l'assegnazione di un contributo di **un milione di euro** per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della predetta **Fondazione** per la realizzazione del **Monteverdi Festival di Cremona**.

La **Fondazione** è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è stata costituita nel 2012 e come si evince dallo statuto, persegue finalità di promozione e sviluppo delle attività di rilevante interesse e valore artistico e culturale e, in particolare, delle arti musicali e teatrali in ogni loro forma.
La Fondazione, tra gli scopi che si propone di perseguire, promuovere, agevolare e coordinare le tradizioni artistiche e musicali del territorio della provincia di Cremona; **gestisce il Teatro "Amilcare Ponchielli"**; realizza iniziative a carattere artistico e musicale, mediante l'allestimento, la produzione ed il coordinamento di spettacoli di musica lirica, di concerti di musica sinfonica, corali e di ogni altro genere, di spettacoli di danza, di spettacoli di prosa e di festival, anche in collaborazione e coproduzione con altri Teatri di Tradizione, fondazioni, enti o istituzioni pubbliche e privati nazionali e internazionali.

Si fa presente che, oltre che del contributo straordinario che riceva ai sensi della predetta legge n. 238 del 2012, finalizzato alla realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona, la **Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli**, ai sensi del decreto ministeriale 23 dicembre

2024, n. 463, è destinataria, **per l'anno 2025** di diverse tipologie di contributo a valere sul **Fondo nazionale per lo spettacolo da vivo.**
Per quanto concerne l'**ambito** "**Musica**" (decreto direttoriale n. 1125 del 23 luglio 2025):
- **808.965,00 euro** ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto ministeriale, settore "Teatri di tradizione".
- **135.000,00 euro** ai sensi dell'articolo 25, comma 4 concernente i Festival di assoluto prestigio "Prime istanze triennali".
Per quanto concerne l'**ambito "Danza"** (decreto direttoriale n. 1154 del 24 luglio 2025):
- **89.879,00 euro** ai sensi dell'articolo 32 del citato decreto ministeriale, settore "Festival e Rassegne".

Il **Monteverdi Festival**, è una manifestazione musicale internazionale che si svolge ogni anno a Cremona, intitolata al compositore Claudio Monteverdi, uno dei più grandi compositori italiani del Rinascimento e del primo Barocco, nato a Cremona nel 1567. La manifestazione musicale si prefigge lo scopo di diffondere in Italia e nel **mondo l'opera di Claudio Monteverdi** e, più in generale, il repertorio musicale sacro e profano del Cinque-Seicento.
L'edizione 2025 del Festival è dedicata agli Eroi, figure emblematiche della tradizione musicale e teatrale che incarnano valori di coraggio, sacrificio e destino.

Il successivo **comma 2** assegna un contributo di **500.000 euro per l'anno 2026** a favore della **Fondazione "I Pomeriggi Musicali"**.

La Fondazione **"i Pomeriggi Musicali",** come si legge nello statuto, è un organismo di produzione, distribuzione ed esercizio musicale che svolge la sua opera ininterrottamente dal 1946. La Fondazione persegue senza fini di lucro lo scopo di stimolare ed educare i cittadini all'apprendimento ed all'ascolto della musica sinfonica, lirica e da camera, sia vocale che strumentale.
Essa **gestisce dall'anno 2001 il Teatro Dal Verme** di Milano, che costituisce la sede dell'attività sinfonica dell'orchestra "I Pomeriggi Musicali". Esso vanta una programmazione musicale molto articolata ed eterogenea che va dal repertorio classico e sinfonico alla scena del rock indipendente, dal jazz alla musica elettronica, dal pop alle maggiori espressioni della musica folk contemporanea internazionale.
Si fa presente che la predetta Fondazione, ai sensi del decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463, è destinataria, **per l'anno 2025** di due tipologie di contributo a valere sul **Fondo nazionale per lo spettacolo da vivo,** ambito "**Musica**" (decreto direttoriale n. 1125 del 23 luglio 2025):
- 1.968.146,00 euro ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto ministeriale, settore "**Istituzioni concertistico-orchestrali**"
- 95.260,00 euro ai sensi dell'articolo 22 concernente i Centri di produzione musica "**Prime istanze triennali**".

Articolo 134-*bis*, comma 2, lett. *c)* e comma 3 (em. 108.0.30, comma 2, lett. *c)* e comma 3), NUOVA RIF)
(Istituzione del "Premo Olivetti per la cooperazione culturale")

Il **comma 2, lettera *c)***, dell'articolo 134-*bis*, introdotto **in sede referente**, autorizza la spesa di un **1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028** al fine di istituire il "**Premo Olivetti per l'accessibilità culturale**", con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché a promuovere la rigenerazione culturale dei contesti svantaggiati.

Il **comma 2, lettera *c),*** dell'articolo 134-*bis*, introdotto **in sede referente**, in attuazione degli obiettivi previsti dal decreto-legge n. 201 del 2024, ed in coerenza con il "Piano Olivetti per la cultura" ivi previsto, autorizza la spesa di un **1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028** al fine di istituire il "**Premo Olivetti per l'accessibilità culturale**", con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché a promuovere la **rigenerazione culturale delle periferie**, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare di quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica.
Il **comma 3** demanda ad uno o più **decreti** del Ministro della cultura l'individuazione delle modalità di **attuazione** delle disposizioni in parola.

Quanto alle finalità del **Piano Olivetti per la cultura**, è adottato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2024, si rinvia alla scheda di lettura dell'**articolo 109**.

Articolo 134-*bis* (em. 122.0.53 (testo 2))
(Finanziamento di progetti sportivi in favore del Comune di Trento)

L'**articolo 134-*bis,*** introdotto **in sede referente**, autorizza la spesa di **200.000 euro** per ciascuno degli anni **2026** e **2027** in favore del **Comune di Trento** per finanziare progetti che utilizzano lo **sport** come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico.

La disposizione in esame autorizza la spesa di **200.000 euro** per ciascuno degli anni **2026** e **2027** in favore del **Comune di Trento** per finanziare, nell'ambito di interventi finalizzati all'inclusione sociale e al benessere psicofisico, **progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico**. La norma prosegue precisando che tali progetti, finalizzati alla socializzazione, al recupero e all'integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, potranno essere realizzati anche attraverso la **collaborazione con associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore** operanti nel campo dello sport sociale, con l'obiettivo di abbattere barriere e offrire nuove opportunità di incontro e crescita.

Quanto al riparto delle **competenze legislative in materia di finanza locale nella Regione Trentino-Alto Adige**, si rinvia alle più diffuse riflessioni svolte nella scheda di lettura dell'articolo 134-*bis* (emendamento 122.0.54).

Articolo 134-*bis* (em. 122.0.64 (testo 2))
(Fondi per Vibo Valentia)

L'**articolo 134-*bis*,** introdotto **in sede referente**, autorizza la spesa, rispettivamente, di **300.000 di euro**, per l'anno **2026**, per l'ammodernamento dell'oratorio dell'Ente "**Parrocchia S. Maria del Soccorso**" con sede in Vibo Valentia, di **400.000** di euro per il **2027**, ai fini della realizzazione di una **scuola primaria** sita nella frazione "Vena Superiore" del comune di Vibo Valentia, e di **150.000** euro per l'anno **2026** in favore dell'Associazione "**Il Dono**", con sede in Via della Pace, del comune di Jonadi (Vibo Valentia).

Il **comma 1** autorizza la **spesa di 300.000** di euro per l'anno 2026, ai fini **dell'ammodernamento dell'oratorio dell'Ente "Parrocchia S. Maria del Soccorso"** con sede in Vibo Valentia (VV).

Il **comma 2** autorizza la **spesa di 400.000 di euro per il 2027**, ai fini della realizzazione di una **scuola primaria sita nella frazione "Vena Superiore"** del comune di Vibo Valentia (VV).

Il **comma 3** autorizza la **spesa di 150.000** euro per l'anno 2026 in favore dell'**Associazione "Il Dono",** con sede in Via della Pace, del comune di Jonadi (Vibo Valentia), al fine di consentire la realizzazione di un centro sportivo e di un'area giochi.

Articolo 134-bis (em. 122.0.143 (testo 2) e altri idd.)
(Norma contabilizzazione saldi Città metropolitane e Province)

L'**articolo, introdotto al Senato,** è volto a definire le **procedure di contabilizzazione dei contributi** di parte corrente **attribuiti** alle Province e alle Città metropolitane per il finanziamento delle funzioni fondamentali, a valere sulle risorse dei due appositi **fondi unici perequativi**, **e delle risorse relative al concorso alla finanza pubblica** a carico dei medesimi enti.

Nel dettaglio, l'articolo in esame chiarisce in merito alla **modalità di contabilizzazione nel bilancio degli enti** degli importi **dei contributi** attribuiti a valere sui due **fondi perequativi**, istituiti, uno per le province ed uno per le Città metropolitane, dai commi 783 e 784 della legge n. 178 del 2020, nonché degli **importi relativi al concorso alla finanza pubblica** ancora a carico delle province e delle Città metropolitane, ai sensi all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 e dell'articolo 1, comma 150-*bis* della legge n. 56 del 2014.
In particolare, la norma dispone che gli enti:

- **accertino in entrata** i **valori positivi** dei **contributi attribuiti** ad essi a valere sui due **fondi perequativi** di cui ai commi 783 e 784 della legge n. 178 del 2020,
- **impegnino in spesa** gli importi del **concorso alla finanza pubblica** dovuto dalle province e dalle città metropolitane in base alle predette norme, ed i **valori negativi dei contributi** attribuiti a valere sui medesimi due **fondi perequativi,** iscritti, nel rispetto del principio contabile generale dell'integrità del bilancio[92], **al lordo** dell'importo complessivo dei contributi medesimi, provvedendo, per la quota riferita ai **contributi positivi accertati**, all'emissione di **mandati versati** in quietanza di **entrata**.

Si rammenta che con la legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, commi 783-785, legge n. 178 del 2020), poi riformulata dalla successiva legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 561, legge n. 234 del 2021) è stato ridefinito il sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane, prevedendo, a decorrere dal 2022:

- la costituzione di due **fondi unici perequativi,** uno per le province e uno per le città metropolitane, nei quali sono stati fatti **confluire tutti i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti a tali enti**, con una operazione finanziariamente neutrale, in quanto attuata fermo restando l'importo complessivo dei fondi allora vigenti. I due Fondi sono iscritti, rispettivamente, nei capitoli 1441 e 1442 dello stato di previsione del Ministero dell'interno (**comma 783**, legge n. 178/2020).

[92] Il **principio contabile generale dell'integrità nel TUEL** (Testo Unico Enti Locali) stabilisce che entrate e spese devono essere iscritte in bilancio per il loro importo **interale (al lordo)**, senza compensazioni tra loro, per garantire trasparenza e veridicità. Questo significa che le entrate vanno registrate al lordo delle spese di riscossione, e le spese non devono essere ridotte dalle entrate correlate, garantendo trasparenza, veridicità e rafforzando il principio di universalità, applicandosi sia al bilancio di previsione che al rendiconto.

- l'attribuzione di un **contributo statale aggiuntivo** per il **finanziamento delle funzioni fondamentali** di province e città metropolitane, inizialmente pari 80 milioni di euro nell'anno 2022, progressivamente crescente fino a raggiungere l'importo di **600 milioni di euro in via strutturale a decorrere dal 2031**, da ripartire sulla base di fabbisogni *standard* e capacità fiscali (**comma 784**, legge n. 178/2020).

La normativa stabilisce che i **due fondi unici unitamente al concorso alla finanza pubblica** ancora a carico delle province e città metropolitane siano **ripartiti**, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), sulla base di **fabbisogni *standard* e della capacità fiscale,** con un decreto annuale del Ministero dell'interno da adottare, previa **intesa** in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il **31 ottobre di ciascun anno** precedente al triennio di riferimento, tenendo conto dell'assegnazione ai singoli enti del **contributo aggiuntivo**, anch'esso ripartito sulla base dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali.

Riguardo al **concorso alla finanza pubblica**, da ripartire unitamente alle risorse dei due fondi unici, la norma richiama:

- il **comma 418** della legge n. 190/2014, che impone al comparto provinciale a titolo di concorso alla finanza pubblica **risparmi di spesa corrente** nell'importo di **3 miliardi** di euro **annui** a decorrere **dal 2017**, da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato,
- il **comma 150-*bis*** della legge n. 56/2014, che prevede un contributo alla finanza pubblica per le Province/Città metropolitane delle RSO di 100 milioni di euro per il 2014, 60 milioni per il 2015 e a **69 milioni dal 2016,** in considerazione dei **minori costi della politica** derivanti dalla legge n. 56/2014 (gratuità cariche politiche e venir meno sistema elettorale provinciale).

La legge di bilancio per il 2025 (art. 1, comma 773, legge n. 207/2024) ha previsto un **incremento** del contributo per il finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, di cui al comma 784, da iscrivere sui **due Fondi perequativi**, di **50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030**, da ripartire tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali.

Per il **triennio 2025-2027,** il **riparto** dei fondi unici e del concorso alla finanza pubblica è stato adottato con il D.M. interno 20 febbraio 2025, secondo i criteri di cui all'Allegata Nota metodologica, predisposta il 25 ottobre 2024 dalla CTFS. Il riparto delle risorse tra i due comparti Province/Città metropolitane è effettuato sulla base del peso di ciascun comparto ottenuto confrontando i fabbisogni *standard* complessivi e le capacità fiscali al netto del differenziale tra fondi e contributi di parte corrente ed il concorso alla finanza pubblica. L'attuale peso dei due comparti - approvato nella nota metodologica del 24 ottobre 2025 - è pari a 70,59% per le province e 29,41% per le città metropolitane.

Articolo 134-bis (em. 122.0.147 (testo 2))
(Modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica delle risorse eccedenti negli enti locali)

L'**articolo 134-*bis*, introdotto in sede referente,** reca disposizioni volte a definire le modalità attraverso le quali il Ministero dell'interno**, a decorrere dal 2026,** provvede al **recupero** di **somme dovute dagli enti locali** a titolo di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2024-2028 ovvero a titolo di contributi assegnati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultanti in eccedenza a seguito del conguaglio finale a consuntivo.

L'articolo 134-*bis* introduce disposizioni volte a disciplinare le **modalità di recupero** da parte del Ministero dell'interno **di somme dovute dagli enti locali**, a decorrere **dal 2026**.
In particolare, il **comma 1** prevede che, a decorrere **dall'anno 2026**, vengono **trattenute dal Ministero dell'interno**, con le modalità disciplinate ai successivi commi 2, 3 e 4 dell'articolo in esame, le seguenti **risorse**:

- il **contributo alla finanza pubblica** dei **comuni**, delle **province** e delle **città metropolitane** delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna, previsto per gli **anni dal 2024 al 2028** dall'art. 1, commi 533 e 534, della legge n. 213 del 2023.

  Si tratta del contributo stabilito, dal comma 553, nell'importo complessivo di **250 milioni** di euro annui, di cui **200 milioni** annui a carico dei **comuni** e **50 milioni** a carico delle **province** e **città metropolitane** (con esclusione degli enti locali in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).
  La norma prevede che gli **importi** del contributo alla finanza pubblica a carico di **ciascun ente** vengano determinati con **decreto** del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, **entro il 31 marzo 2024**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

- i **contributi assegnati** ai predetti enti per far fronte **all'emergenza epidemiologica da COVID-19,** risultati in eccedenza a seguito del conguaglio finale a seguito della verifica a consuntivo.

  Si rammenta che l'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ha comportato la necessità di **interventi straordinari** di **sostegno alla finanza degli enti territoriali**, principalmente indirizzati alla compensazione della **perdita di gettito** delle entrate proprie connessa all'emergenza sanitaria, al fine di garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni ed evitare che l'insorgere della pandemia potesse comportare un indiscriminato deterioramento degli equilibri di bilancio degli enti locali. Le **risorse** per l'espletamento delle **funzioni fondamentali degli enti locali** sono state garantite, nel **2020** e nel **2021**, mediante la costituzione di un apposito **Fondo** che ha assicurato agli enti locali il ristoro delle minori entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa, per un complesso di risorse pari a

5,2 miliardi di euro nel **2020** e a **1,5 miliardi** di euro nel **2021** (c.d. **Fondone COVID**)[93].

Agli enti beneficiari delle risorse del Fondo è stato prescritto **l'obbligo** di periodiche **certificazioni** – da presentare al Ministero dell'economia e finanze (RGS) entro i termini perentori stabiliti dalle norme – volte ad attestare che la **perdita di gettito** nei singoli esercizi fosse **riconducibile esclusivamente all'emergenza** Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. Tali certificazioni sono state tenute in conto ai fini della **verifica a consuntivo,** fissata da ultimo al **31 ottobre 2023**, con conseguente **regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti e tra i comparti**.

La legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, art. 1, commi 506-508) ha definito le modalità finanziarie per il conguaglio dei **ristori assegnati** agli enti locali in relazione **all'emergenza COVID-19**, stabilendo che le eventuali **risorse ricevute in eccesso** sono **acquisite all'entrata** del bilancio dello Stato **in quote costanti** in ciascuno degli **anni 2024, 2025, 2026 e 2027**, secondo i criteri da definirsi in sede di verifica a consuntivo con apposito decreto del Ministero dell'interno.

Con il **D.M. interno del 19 giugno 2024** è stata definitivamente determinata l'entità dei ristori specifici di spesa COVID non utilizzati al 31 dicembre 2022 da restituire, nonché il **riepilogo delle risorse** COVID complessive **risultanti in eccesso e da restituire**, al netto dell'eventuale deficit finale. In particolare, i dati definitivi delle risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sono indicati, per ciascun ente, nella Tabella di cui all'Allegato A per i **comuni**, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all'Allegato B per le **province** e città metropolitane, del decreto del 19 giugno 2024. Dalle tabelle sono esclusi gli importi dei singoli ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 uguali o inferiori a 100 euro che, pertanto, non devono essere restituiti.

Le risorse sono **trattenute prioritariamente** a valere sulle somme spettanti a titolo di **Fondo di solidarietà comunale** per i comuni e a titolo di **Fondo unico distinto per le province e le città metropolitane**.

Le risorse relative ai **contributi Covid** da restituire sono trattenute in quote costanti annuali fino al 2027, come peraltro già previsto dalla normativa vigente, di cui ai commi 506 e 507 della legge di bilancio n. 213/2023 e del D.M. Interno del 19 giugno 2024 (**comma 2**).

Il richiamato decreto prevede, infatti, per i **comuni**, che le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale. Per le **province** e le città metropolitane, le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, mediante trattenuta effettuata

[93] Le relative risorse sono state **stanziate**, per il **2020**, dall'art. 106 del decreto-legge **n. 34/2020** ("decreto rilancio"), istitutivo del Fondo, e poi rifinanziate dal decreto-legge **n. 104/2020** ("decreto agosto") e, per quanto riguarda l'anno 2021, dall'art. 1, **comma 822**, della legge di bilancio per il 2021 (**legge n. 178/2020**) e dal decreto-legge **n. 41/2021** ("decreto sostegni"), ed **assegnate** con successivi decreti del Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali.

dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane.

In caso di **incapienza**, le somme sono trattenute dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse spettanti **a qualsiasi titolo**, con **l'esclusione**, per i comuni, delle assegnazioni a titolo di **Fondo speciale per l'equità** del livello dei servizi (**comma 3**).
In caso di **ulteriore incapienza** delle risorse, il **comma 4** prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate **dall'Agenzia delle Entrate**, che provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'**imposta municipale propria** e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'**imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile** derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il **comma 5** reca, infine, una disposizione di carattere contabile che chiarisce le **procedure di contabilizzazione** nei bilanci degli enti locali **delle risorse** interessate dall'articolo in esame, stabilendo che gli enti:

- **accertano in entrata le risorse dei contributi**, di cui ai commi da 2 a 4;
- **impegnano in spesa i concorsi alla finanza pubblica,** di cui al comma 1, lettera a), e la **restituzione delle risorse COVID-19 ricevute in eccesso** di cui al comma 1, lettera b), provvedendo, per la quota riferita ai concorsi alla finanza pubblica e agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di **mandati** versati in quietanza di entrata.

Articolo 134-*bis* (em. 132.3 (testo 2))
(Ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano)

L'**articolo 134-*bis***, introdotto nel corso dell'esame in **sede referente**, concede all'**Osservatorio Carta Penna & Digitale** un **contributo di 300.000** euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul **valore della lettura su carta** e della **scrittura in corsivo a mano.**

L'**unico comma** di cui si compone la disposizione in esame **concede** all'**Osservatorio Carta Penna & Digitale,** istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma, un **contributo di 300.000 euro**, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul **valore della lettura su carta** e della **scrittura in corsivo a mano**, nonché sugli effetti della diffusione delle tecnologie digitali sui processi cognitivi e di apprendimento dei giovani.

Si ricorda che l'**Osservatorio permanente Carta, Penna & Digitale** è stato costituito dalla Fondazione Luigi Einaudi - centro di ricerca che promuove la conoscenza e la diffusione del pensiero politico liberale - per favorire il contributo dei principali esperti e operatori del settore che, attraverso un Comitato scientifico designato *ad hoc*, sviluppi una costante attività di analisi, ricerca e sensibilizzazione sull'**imprescindibilità della lettura su carta e della scrittura a mano** e sulla ricerca di una giusta ed efficace **dieta mediatica** che includa prodotti di carta e prodotti digitali, ciascuno in funzione del valore che è in grado di esprimere. Secondo quanto riportato nella pagina dell'Osservatorio tale interesse costituisce la risposta alla crescita negli ultimi anni dei **disturbi dell'apprendimento** degli studenti italiani.
Per ulteriori informazioni sulla **Fondazione Luigi Einaudi**, si rinvia a quanto più diffusamente esposto nella scheda di lettura riferita all'articolo 102, comma 1-*ter*.

Si segnala che il **tema della valorizzazione della scrittura a mano** trova riscontro nelle **Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo**, sia nel testo emanato dall'allora MIUR nel 2012, sia nel testo delle nuove indicazioni nazionali elaborate nel 2025 ove, tra l'altro, si stabilisce che nelle scuole del primo ciclo di istruzione la scrittura è fondamentale e va curata con particolare attenzione, a partire dall'apprendimento della scrittura a mano con riferimento al corsivo e alla calligrafia.
È espressione dell'attualità dell'interesse per la scrittura a mano, inoltre, il **progetto di legge A.C. 758** che prevede l'istituzione della **Giornata nazionale della scrittura a mano** e la promozione di tutte le iniziative necessarie per la valorizzazione della stessa, in considerazione dell'importanza che essa riveste nel preservare parte della storia della lingua italiana e tenuto conto del valore della calligrafia e della scrittura per lo sviluppo delle capacità cognitive e creative. Il provvedimento, presentato alla Camera, è stato **esaminato**, in sede referente, **dalla Commissione Cultura**, che ne ha avviato l'esame in data 4 dicembre 2023, concludendolo poi il 26 marzo 2025, con il conferimento del

mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea. Per un approfondimento su tale progetto di legge, si rimanda al dossier prodotto dal Servizio studi della Camera dei deputati.

Articolo 134-*bis* (em. 134.0.4 (testo 2))
(Benefici in favore superstiti vittime civili violenza politica decedute anni 1970-1979)

L'**articolo 134-*bis*** introdotto nel corso dell'esame dell'A.S. in Senato, per mezzo dell'**emendamento 134.0.4 riformulato**, prevede il riconoscimento di un'elargizione in favore dei superstiti delle vittime civili di atti di violenza politica decedute negli anni compresi tra il 1970 e il 1979.

Con **l'articolo 134-*bis***, inserito nell'**A.S. 1689** durante l'esame in Senato per mezzo dell'**emendamento 134.0.4 riformulato**, si intende riconoscere un beneficio in favore dei superstiti delle vittime civili italiane di atti di violenza politica compiuti sul territorio nazionale decedute negli anni tra il 1970 e il 1979. In tal modo si integrerebbe la disciplina vigente risultante da una pluralità di norme, tra le quali la **legge 20 ottobre 1990, n. 302** (*Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*), la **legge 23 novembre 1998, n. 407** (*Nuove norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*) e la **legge 3 agosto 2004, n. 206** (*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*). La materia e l'obbiettivo di fondo dell'articolo in parola sono sostanzialmente gli stessi di un disegno di legge, **A.S. 991** (d'iniziativa del senatore Gasparri), che dal 2024 è all'esame della Commissione permanente I del Senato.
Il beneficio di cui **all'articolo 134-bis dell'A.S. 1689 in commento** consiste nella concessione di un'elargizione, a condizione della sussistenza di determinati requisiti che nell'**articolo 134-bis** sono indicati dettagliatamente. L'arco di tempo considerato, 1970-1979, è in parte -ma non del tutto- corrispondente ai cosiddetti "anni di piombo", locuzione che spesso si adopera partendo dal 1969 e proseguendo fino agli anni Ottanta inoltrati del secolo scorso. La norma è applicabile ai casi di vittime italiane -ma non straniere- di atti di terrorismo avvenuti sul territorio nazionale in quell'epoca. Conseguentemente, anche a episodi di terrorismo internazionale avvenuti in Italia, come la strage presso l'aeroporto di Roma Fiumicino del 1973.
L'**articolo 134-bis** creato con **l'emendamento 134.0.4 riformulato** è formato **da sette commi.**
Al comma 1, si definisce la platea dei potenziali beneficiari. A tal fine, si fa esplicito riferimento all'**articolo 4** della **legge 20 ottobre 1990, n. 302.** Quindi, essi sono i componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi *more uxorio*. La qualifica di superstiti sarà riconosciuta anche in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, che ne attesti la matrice politica dell'atto criminoso. E' da ritenersi che il riconoscimento

anche in assenza di sentenza sia stato previsto allo scopo di non precludere l'applicazione della norma a casi tuttora dubbi, in cui la natura politica dell'atto criminoso appariva incerta e non è stata mai formalmente dichiarata giudiziariamente. Tenendo conto che, come si dirà più avanti, le richieste di ammissione al nuovo beneficio di legge andranno presentate al Ministero dell'Interno, per esclusione è presumibile che sarà quest'ultimo a valutare se l'atto criminoso cui si riferiscono possa essere considerato di matrice politica.
In ogni caso, come si è detto, si tratta di superstiti di vittime civili, il che esclude i superstiti delle vittime che appartenevano alle Forze dell'Ordine, per le quali tuttavia a legislazione vigente esistono altre forme di assistenza e di sostegno. Inoltre, ai sensi della formulazione della norma proposta, sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari i superstiti di vittime le quali, pur essendo state colpite in data compresa tra 1° gennaio 1970 e 31 dicembre 1979, sono decedute in epoca successiva. Da notare che **la citata legge 302/1990** non poneva un termine *ad quem* riguardo alla data dei decessi; piuttosto, il **suo articolo 12** recava (e reca) il termine *a quo* del 1° gennaio 1969.
Il **comma 1** stabilisce altresì che l'elargizione in favore dei superstiti sia corrisposta a condizione che la vittima non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi, salvo casi di coinvolgimento passivo accidentale ovvero risulti che, al tempo dell'evento, si era già dissociata o comunque estraniata dagli ambienti e rapporti delinquenziali cui partecipava. Riguardo alla condizione della dissociazione, per motivi cronologici quest'ultima sembra non poter essere intesa in relazione alla condotta di dissociazione dal terrorismo i cui contorni furono delineati dalla nota **legge introdotta nell'ordinamento il 18 febbraio 1987, n. 34** (*Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo*).
Sempre ai sensi del **comma 1**, l'elargizione è unica anche in caso di concorso di più beneficiari. **Il comma 1** fissa un limite di spesa complessiva, che sarà di 10 milioni di euro per l'anno 2026. **Né il comma 1 né altri commi** mettono un tetto all'elargizione che può spettare ad un singolo beneficiario, all'interno del limite complessivo di 10 milioni di euro. Al momento, non si hanno notizie di stime sul numero dei potenziali beneficiari.

Il **comma 2,** tornando sulle condizioni necessarie per l'elargizione, afferma che l'estraneità alla commissione degli atti criminosi e agli ambienti e ai rapporti delinquenziali di cui al **precedente comma 1** sono richieste nei confronti di tutti i beneficiari.

Il comma 3 espone le modalità di presentazione della domanda di ammissione al beneficio, la quale comunque dovrà essere presentata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'interno. Poiché il limite di spesa di cui **al comma 1** è invalicabile, le domande saranno esaminante ed eventualmente accolte in ordine

cronologico e, qualora si prospettasse uno sforamento del tetto di 10 milioni di euro suddetto, ulteriori domande non saranno prese in considerazione.

Il **comma 4** puntualizza che l'elargizione non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze.

In tema di cumulabilità, il **comma 5** aggiunge che l'elargizione non è cumulabile con il risarcimento del danno spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione.

I commi 6 e 7 sono di natura prettamente finanziaria. **Il comma 6** prevede che le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relativo alle spese per "assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi, vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso, o alle loro famiglie" siano aumentate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Il **comma 7,** dispone che agli oneri suddetti si provveda mediante corrispondente versamento da parte di Consap S.p.A. ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, delle risorse disponibili, che restano acquisite all'erario.

Articolo 134-*bis* (em. 134.0.700)
(Contributo a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS)

L'**articolo 134-*bis*,** introdotto **in sede referente**, attribuisce un **contributo di 100.000 euro annui** a favore della **Fondazione Giorgio Napolitano ETS.**

L'articolo 134-*bis*, introdotto **in sede referente**, in coerenza con quanto già previsto a beneficio della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma dall'articolo 1, comma 395, della legge n. 160 del 2019 e di altre associazioni e fondazioni intitolate ai Presidenti della Repubblica, allo scopo di favorire l'attività di **diffusione e valorizzazione**, anche mediante specifiche iniziative rivolte alle giovani generazioni, **dell'opera dei Presidenti della Repubblica** a tutela dell'unità nazionale, dei valori costituzionali e del ruolo dell'Italia nel processo di integrazione europea e per la cooperazione nelle relazioni internazionali, attribuisce, per ciascuno degli anni **2026** e **2027**, **un contributo di 100.000 euro annui a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS.**

Come emerge dallo **Statuto della Fondazione Giorgio Napolitano ETS**, rinvenibile dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (provvedimento G 15710 del 24 novembre 2025), la stessa ha per oggetto in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione svolge con esclusiva finalità di solidarietà sociale, **le** attività nel settore della **promozione della cultura storica, politica e istituzionale e della tutela dei diritti civili e sociali** indicate dall'articolo 3 dello Statuto, tra cui si ricordano quelle della promozione, coordinamento e diffusione di **interventi, studi e ricerche su temi di riforma economico-sociale**, al fine di favorire l'eguaglianza delle opportunità, l'inclusione sociale e lo sviluppo economico anche nel mezzogiorno, nonché su **temi di riforma istituzionale, a livello nazionale, europeo e internazionale**, allo scopo di incoraggiare una partecipazione democratica consapevole e politiche di governo stabili e responsabili.

Si ricorda che l'**articolo 1, comma 395, della legge n. 160 del 2019** (legge di bilancio 2020) stabilisce che, al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, in favore della medesima Fondazione allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della medesima Fondazione.